

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

► B REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA COMMISSIONE
del 25 maggio 2011
recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(GU L 153 dell'11.6.2011, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 541/2011 della Commissione del 1º giugno 2011	L 153	187	11.6.2011
► <u>M2</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 542/2011 della Commissione del 1º giugno 2011	L 153	189	11.6.2011
► <u>M3</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2011 della Commissione del 20 luglio 2011	L 190	28	21.7.2011
► <u>M4</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 703/2011 della Commissione del 20 luglio 2011	L 190	33	21.7.2011
► <u>M5</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 704/2011 della Commissione del 20 luglio 2011	L 190	38	21.7.2011
► <u>M6</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 705/2011 della Commissione del 20 luglio 2011	L 190	43	21.7.2011
► <u>M7</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 706/2011 della Commissione del 20 luglio 2011	L 190	50	21.7.2011
► <u>M8</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 736/2011 della Commissione del 26 luglio 2011	L 195	37	27.7.2011
► <u>M9</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 740/2011 della Commissione del 27 luglio 2011	L 196	6	28.7.2011
► <u>M10</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 786/2011 della Commissione del 5 agosto 2011	L 203	11	6.8.2011
► <u>M11</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 787/2011 della Commissione del 5 agosto 2011	L 203	16	6.8.2011
► <u>M12</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 788/2011 della Commissione del 5 agosto 2011	L 203	21	6.8.2011
► <u>M13</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 797/2011 della Commissione del 9 agosto 2011	L 205	3	10.8.2011
► <u>M14</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 798/2011 della Commissione del 9 agosto 2011	L 205	9	10.8.2011
► <u>M15</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 800/2011 della Commissione del 9 agosto 2011	L 205	22	10.8.2011
► <u>M16</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 806/2011 della Commissione del 10 agosto 2011	L 206	39	11.8.2011
► <u>M17</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2011 della Commissione del 10 agosto 2011	L 206	44	11.8.2011
► <u>M18</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 810/2011 della Commissione dell'11 agosto 2011	L 207	7	12.8.2011
► <u>M19</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 820/2011 della Commissione del 16 agosto 2011	L 209	18	17.8.2011

► <u>M20</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 974/2011 della Commissione del 29 settembre 2011	L 255	1	1.10.2011
► <u>M21</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 993/2011 della Commissione del 6 ottobre 2011	L 263	1	7.10.2011
► <u>M22</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1022/2011 della Commissione del 14 ottobre 2011	L 270	20	15.10.2011
► <u>M23</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1100/2011 della Commissione del 31 ottobre 2011	L 285	10	1.11.2011
► <u>M24</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1134/2011 della Commissione del 9 novembre 2011	L 292	1	10.11.2011
► <u>M25</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1143/2011 della Commissione del 10 novembre 2011	L 293	26	11.11.2011
► <u>M26</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1278/2011 della Commissione dell'8 dicembre 2011	L 327	49	9.12.2011
► <u>M27</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 87/2012 della Commissione del 1º febbraio 2012	L 30	8	2.2.2012
► <u>M28</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 127/2012 della Commissione del 14 febbraio 2012	L 41	12	15.2.2012
► <u>M29</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 287/2012 della Commissione del 30 marzo 2012	L 95	7	31.3.2012
► <u>M30</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 359/2012 della Commissione del 25 aprile 2012	L 114	1	26.4.2012
► <u>M31</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 369/2012 della Commissione del 27 aprile 2012	L 116	19	28.4.2012
► <u>M32</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 571/2012 della Commissione del 28 giugno 2012	L 169	46	29.6.2012
► <u>M33</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 582/2012 della Commissione del 2 luglio 2012	L 173	3	3.7.2012
► <u>M34</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 589/2012 della Commissione del 4 luglio 2012	L 175	7	5.7.2012
► <u>M35</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 595/2012 della Commissione del 5 luglio 2012	L 176	46	6.7.2012
► <u>M36</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 597/2012 della Commissione del 5 luglio 2012	L 176	54	6.7.2012
► <u>M37</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 608/2012 della Commissione del 6 luglio 2012	L 177	19	7.7.2012
► <u>M38</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 637/2012 della Commissione del 13 luglio 2012	L 186	20	14.7.2012
► <u>M39</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 735/2012 della Commissione del 14 agosto 2012	L 218	3	15.8.2012
► <u>M40</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 746/2012 della Commissione del 16 agosto 2012	L 219	15	17.8.2012
► <u>M41</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1037/2012 della Commissione del 7 novembre 2012	L 308	15	8.11.2012
► <u>M42</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1043/2012 della Commissione dell'8 novembre 2012	L 310	24	9.11.2012
► <u>M43</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2012 della Commissione del 13 dicembre 2012	L 342	27	14.12.2012
► <u>M44</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1237/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012	L 350	55	20.12.2012
► <u>M45</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2012 della Commissione del 19 dicembre 2012	L 350	59	20.12.2012
► <u>M46</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2013 della Commissione del 14 gennaio 2013	L 9	5	15.1.2013

► <u>M47</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 22/2013 della Commissione del 15 gennaio 2013	L 11	8	16.1.2013
► <u>M48</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 175/2013 della Commissione del 27 febbraio 2013	L 56	4	28.2.2013
► <u>M49</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 188/2013 della Commissione del 5 marzo 2013	L 62	13	6.3.2013
► <u>M50</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 190/2013 della Commissione del 5 marzo 2013	L 62	19	6.3.2013
► <u>M51</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 200/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013	L 67	1	9.3.2013
► <u>M52</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 201/2013 della Commissione dell'8 marzo 2013	L 67	6	9.3.2013
► <u>M53</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 365/2013 della Commissione del 22 aprile 2013	L 111	27	23.4.2013
► <u>M54</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 367/2013 della Commissione del 22 aprile 2013	L 111	33	23.4.2013
► <u>M55</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 368/2013 della Commissione del 22 aprile 2013	L 111	36	23.4.2013
► <u>M56</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 485/2013 della Commissione del 24 maggio 2013	L 139	12	25.5.2013
► <u>M57</u>	Regolamento di esecuzione (UE) n. 533/2013 della Commissione del 10 giugno 2013	L 159	9	11.6.2013

Rettificato da:

- **C1** Rettifica, GU L 26 del 28.1.2012, pag. 38 (540/2011)

▼B**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 540/2011 DELLA
COMMISSIONE****del 25 maggio 2011****recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n.
1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 78, paragrafo 3,

sentito il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente al regolamento (CE) n. 1107/2009, le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾ sono considerate approvate a norma di detto regolamento.
- (2) Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 occorre quindi adottare un regolamento che contenga l'elenco delle sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE al momento dell'adozione del presente regolamento.
- (3) In tale contesto occorre tener presente che, con l'articolo 83 del regolamento (CE) n. 1107/2009 che ha abrogato la direttiva 91/414/CEE, le direttive che iscrivevano le sostanze attive figuranti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE sono diventate obsolete nella misura in cui esse abrogano tale direttiva. Tuttavia, le disposizioni autonome di tali direttive continuano ad applicarsi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

▼M1*Articolo 1*

Le sostanze attive indicate nella parte A dell'allegato sono considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009.

⁽¹⁾ GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1.⁽²⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

▼ M1

Le sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009 sono indicate nella parte B dell'allegato.

▼ B*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 giugno 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼ B

ALLEGATO

▼ M1

PARTE A

Sostanze attive considerate approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:

▼ B

- per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, per ciascuna sostanza si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame, in particolare delle relative appendici I e II;
- gli Stati membri tengono disponibili tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) per consultazione delle eventuali parti interessate o li rendono ad esse disponibili su richiesta specifica.

	Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
▼ <u>M6</u>							
▼ <u>M4</u>							
▼ <u>M18</u>							
▼ <u>M13</u>							
▼ <u>M5</u>							
▼ <u>M8</u>							
▼ <u>B</u>							
	7	Metsulfuron metile N. CAS 74223-64-6	2-(4-metossi-6-metil- 1,3,5,-triazin-2-ilcar- bamoilsulfamoil)ben- zoato di metile	960 g/kg	1° luglio 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotter- ranee,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— devono prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 16 giugno 2000.
9	Triasulfuron N. CAS 82097-50-5 N. CIPAC 480	1-[2-(2-cloroetossi)fe- nilsolfonil]-3-(4-me- tossi-6-metil-1,3,5- triazin-2-il)urea	940 g/kg	1° agosto 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, — devono prestare particolare attenzione alle conseguenze per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.
10	Esfenvalerate N. CAS 66230-04-4 N. CIPAC 481	(S)- α -ciano-3-fenossi- benzil-(S)-2-(4-cloro- fenil)-3-metilbutirrato	830 g/kg	1° agosto 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.

▼M3

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
11	Bentazone N. CAS 25057-89-0 N. CIPAC 366	3-isopropil-(1H)- 2,1,3-benzotiadiazin- 4-(3H)-one-2,2-dios- sido	960 g/kg	1° agosto 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 13 luglio 2000.
12	Lambda-cialotrina N. CAS 91465-08-6 N. CIPAC 463	Miscela (nel rapporto 1:1) di: (S)-alfa-ciano-3-fe- nossibenziol (Z)- (1R,3R)-3-(2-cloro- 3,3,3-trifluoroprope- nil)-2,2-dimetilciclo- propanocarbossilato e (R)-alfa-ciano-3-fe- nossibenziol (Z)- (1S,3S)-3-(2-cloro- 3,3,3-trifluoroprope- nil)-2,2-dimetilciclo- propanocarbossilato	810 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Nel processo di decisione secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, — devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, api incluse, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e in particolare ai relativi effetti acuti. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.
13	Fenhexamid N. CAS 126833-17-8 N. CIPAC 603	N-(2,3-dicloro-4- idrossifenil)-1-metilci- cloesanocarbossam- mide	≥ 950 g/kg	1° giugno 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 19 ottobre 2000.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
14	Amitrolo N. CAS 61-82-5 N. CIPAC 90	H-[1,2,4]-triazolo-3- ilammina	900 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'amitrolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, — devono prestare particolare attenzione alle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto in rapporto ad usi non colturali, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi utili, — devono prestare particolare attenzione agli uccelli e ai mammiferi selvatici. L'uso nel periodo della riproduzione può essere autorizzato solo se, in base ad un'adeguata valutazione dei rischi, esso non comporta effetti inaccettabili e se le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
15	Diquat N. CAS 2764-72-9 (ione), 85-00-7 (dibromuro) N. CIPAC 55	9,10-diidro-8a,10a-diazoniafenantrene (dibromuro)	950 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	Sulla base delle informazioni attuali, possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida terrestre e dissecante. Non possono essere autorizzati gli usi come diserbante acquatico. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul diquat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori per quanto riguarda un uso non professionale nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
16	Piridato N. CAS 55512-33.9 N. CIPAC 447	6-cloro-3-fenilpirida- zin-4-il S-octil-tiocar- bonato	900 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni conte- nute nel rapporto di riesame sul piridato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotter- ranee, — devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze sugli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
17	Tiabendazolo N. CAS 148-79-8 N. CIPAC 323	2-tiazol-4-il-1H-ben- zimidazolo	985 g/kg	1° gennaio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Non possono essere autorizzate le applicazioni fogliari tramite nebulizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni conte- nute nel rapporto di riesame sul tiabendazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 12 dicembre 2000. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e sedimentali nonché garantire che le condizioni di autorizza- zione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Occorre adottare adeguate misure di attenuazione dei rischi (ad esempio, depurazione con terra diatomacea o carbone attivo) per la protezione delle acque superficiali dalla contaminazione a livelli inaccettabili attraverso le acque reflue.
18	Paecilomyces fumosoro- seus ceppo Apopka 97, PFR 97 o CG 170, ATCC20874	Non pertinente	Occorre accertarsi dell'assenza di metaboliti secon- dari in ciascuna coltura di fermen- tazione, mediante cromatografia in fase liquida ad alte prestazioni (HPLC)	1° luglio 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Ogni coltura di fermentazione deve essere controllata mediante HPLC per accertarsi dell'assenza di metaboliti secondari. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprile 2001.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
19	DPX KE 459 (flupirsul- furon metile) N. CAS 144740-54-5 N. CIPAC 577	Sale monosodico di 2-(4,6-dimetossipiri- midin-2-ilcarbami- solfamoyl)-6-tri- fluorometilnicotinato	903 g/kg	1° luglio 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 27 aprile 2001.
20	Acibenzolar-s-metile N. CAS 135158-54-2 N. CIPAC 597	Acido benzo[1,2,3]tiadiazol-7- carbotioico-S-metil estere	970 g/kg	1° novem- bre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come attivatore della resistenza delle piante. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.
▼M22						
21	Ciclanilide N. CAS 113136-77-9 N. CIPAC 586	Non disponibile	960 g/kg	1° novem- bre 2001	31 ottobre 2011	Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. L'impurezza di 2,4-dicloroanilina (2,4-DCA) nella sostanza attiva prodotta industrialmente non deve essere superiore a 1 g/kg. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.
▼B						
22	Fosfato ferrico N. CAS 10045-86-0 N. CIPAC 629	Fosfato ferrico	990 g/kg	1° novem- bre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come molluschicida. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.
23	Pimetrozina N. CAS 123312-89-0 N. CIPAC 593	(E)-6-metil-4-[(piri- din-3-ilmetilene)am- mino]-4,5-diidro-2H- [1,2,4]-triazin-3 one	950 g/kg	1° novem- bre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
24	Piraflufen-etile N. CAS 129630-19-9 N. CIPAC 605	Etil 2-cloro-5-(4-clo- ro-5-difluorometossi- 1-metilpirazol-3-il)-4- fluorofenossiacetato	956 g/kg	1° novem- bre 2001	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Nel processo decisionale secondo i principi uniformi gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle altre piante acquatiche; inoltre, devono adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Data della riunione del comitato fitosanitario permanente alla quale è stato concluso il rapporto di riesame: 29 giugno 2001.
25	Glifosate N. CAS 1071-83-6 N. CIPAC 284	N-(fosfonometil)-gli- cina	950 g/kg	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul glifosate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle regioni esposte a rischi, soprattutto in rapporto ad usi non culturali.
26	Tifensulfuron metile N. CAS 79277-27-3 N. CIPAC 452	3-(4-metossi-6-metil- 1,3,5-triazin-2- ilcar- bamoil-sulfamoil) tio- fene-2-carbossilato di metile	960 g/kg	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul tifensulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 29 giugno 2001. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, — devono prestare particolare attenzione all'impatto sulle piante acquatiche nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
27	2,4-D N. CAS 94-75-7 N. CIPAC 1	Acido (2,4-diclorofe- nossi)acetico	960 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul 2,4-D, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 2 ottobre 2001. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione all'assorbimento per via dermica, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
28	Isoproturon N. CAS 34123-59-6 N. CIPAC 336	3-(4-isopropilfenil)- 1,1-dimetilurea	970 g/kg	1° gennaio 2003	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sull'isoproturon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente il 7 dicembre 2001. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche oppure secondo tassi più elevati di quelli indicati nel rapporto di riesame e, se del caso, devono adottare misure di attenuazione dei rischi, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
29	Etofumesate N. CAS 26225-79-6 N. CIPAC 223	(±)-2-ethoxy-2,3-di- hydro-3,3-dimetilben- zofuran-5-ylmethane- sulfonate	960 g/kg	1° marzo 2003	28 febbraio 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etofumesate, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e il benessere degli animali il 26 febbraio 2002. Per effettuare tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche e devono adottare misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
30	Iprovalicarb N. CAS 140923-17-7 N. CIPAC 620	Isopropilestere del- l'acido {2-metil-1-[1- (4-metilfenil)etilcar- bonil]propil}-carbam- mico	950 g/kg (valore provvisorio)	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'iprovalicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In base a tale valutazione globale: — le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori.
31	Prosulfuron N. CAS 94125-34-5 N. CIPAC 579	1-(4-metossi-6-metil- 1,3,5-triazin-2-il)-3- [2-(3,3,3-trifluoropro- pil)-fenilsulfonyl]-urea	950 g/kg	1° Juli 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono esaminare attentamente il rischio per le piante acquatiche se la sostanza attiva viene applicata a contiguità di acque di superficie. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi,

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
32	Sulfosulfuron N. CAS 141776-32-1 N. CIPAC 601	1-(4,6-dimetossipiridin-2-il)-3-[2-etanosulfonil-imidazol[1,2-a]piridin)solfonil]urea	980 g/kg	1° luglio 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulfosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2002. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e delle alghe; se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.
▼ M24 33	Cinidon etile N. CAS: 142891-20-1 N. CIPAC: 598	(Z)-etil 2-cloro-3-[2-cloro-5-(cicloes-1-ene-1,2-dicarbossimido)fenil]acrilato	940 g/kg	1° ottobre 2002	30 settembre 2012	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cinidon etile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. Nell'ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
34	Cialofop butile N. CAS 122008-85-9 N. CIPAC 596	Butil-(R)-2-[4(4-cia- no-2-fluorofenossi) fenossi]propionato	950 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cialofop butile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono valutare attentamente l'impatto potenziale delle applicazioni atmosferiche sugli organismi non bersaglio e in particolare sulle specie acquatiche; Le condizioni di autorizzazione devono compren- dere, se del caso, limitazioni o misure di attenuazione dei rischi. — gli Stati membri devono valutare attentamente l'impatto potenziale delle applicazioni terrestri sugli organismi acquatici nelle risaie. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
35	Famoxadone N. CAS 131807-57-3 N. CIPAC 594	3-anilino-5-metil-5- (4-fenossifenil)-1,3- ossazolidin-2,4-dione	960 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul famoxadone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In base a tale valuta- zione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi cronici potenziali della sostanza madre o dei metaboliti per i lombrichi, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autoriz- zazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
36	Florasulam N. CAS 145701-23-1 N. CIPAC 616	2', 6', 8-Trifluoro-5- metossi-[1,2,4]-tria- zolo [1,5-c] pirimi- din-2-sulfonilide	970 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul florasulam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
37	Metalaxyl-M N. CAS 70630-17-0 N. CIPAC 580	Metil (R)-2-{[(2,6-di- metilfenil)metossia- cetil] amino} propio- nato	910 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metalaxil-M, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. In base a tale valuta- zione globale: — occorre prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
38	Picolinafen N. CAS 137641-05-5 N. CIPAC 639	4'-Fluoro-6-[(α,α,α - trifluoro-m-tolil)os- si]picolinanilide	970 g/kg	1° ottobre 2002	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picolinafen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 19 aprile 2002. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
39	Flumiossazina N. CAS 103361-09-7 N. CIPAC 578	N-(7-fluoro-3,4-dii- dro-3-osso-4-prop-2- inil-2H-1,4-benzossa- zin-6-il)cicloes-1-ene- 1,2-dicarbossammide	960 g/kg	1° gennaio 2003	31 dicembre 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla flumiossazina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 giugno 2002. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione ai rischi per le alghe e le piante acquatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
40	Deltametrina N. CAS 52918-63-5 N. CIPAC 333	(S)- α -ciano-3-fenossi- benzil (1R,3R)-3- (2,2-dibromovinyl)- 2,2-dimetilciclopro- pano carbossilato	980 g/kg	1° novem- bre 2003	31 ottobre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla deltametrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato fitosanitario permanente in data 18 ottobre 2002. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano le adeguate misure di protezione, — devono monitorare la situazione dell'esposizione alimentare acuta dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui, — devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
41	Imazamox N. CAS 114311-32-9 N. CIPAC 619	Acido (±)-2-(4-iso- propil-4-metil-5-oxo- 2-imidazolin-2-il)- 5- (metossimetil) nicoti- nico	950 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imazamox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002 In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare atten- zione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la so- stanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
42	Oxasulfuron N. CAS 144651-06-9 N. CIPAC 626	Oxetan-3-il 2 [(4,6- dimetilpirimidin-2-il) carbamoil-sulfamoil] benzoato	930 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxasulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
43	Etossisulfuron N. CAS 126801-58-9 N. CIPAC 591	3-(4,6-dimetossipiri- midin-2-il)-1-(2-etos- sifenossi-sulfonil)urea	950 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etossisulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di piante acquatiche ed alghe non bersaglio in canali di scolo. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
44	Foramsulfuron N. CAS 173159-57-4 N. CIPAC 659	1-(4,6-dimetossipiri- midin-2-il)-3-(2-dime- tilcarbamoil-5-forma- midofenilsulfonil)urea	940 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul foramsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare atten- zione alla protezione di piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
45	Oxadiargil N. CAS 39807-15-3 N. CIPAC 604	5-tert-butil-3-(2,4-di- cloro-5-propargilossi- fenil)-1,3,4 oxadiazol- 2-(3H)-one	980 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxadiargil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare atten- zione alla protezione di alghe e piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
46	Ciazofamid N. CAS 120116-88-3 N. CIPAC 653	4-cloro-2ciano-N,N- dimetil-5-P-tolilimida- zolo -1-sulfonammide	935 g/kg	1° luglio 2003	30 giugno 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciazofamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valu- tazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla cinetica di degradazione del metabolita CTCA nel suolo, soprattutto nelle regioni europee settentrionali. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi o limitazioni d'uso.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
47	2,4-DB N. CAS 94-82-6 N. CIPAC 83	Acido 4-(2,4-dicloro- fenossi) butirrico	940 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2,4-DB, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli (ad esempio suoli con pH neutro o elevato) e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
48	Beta-ciflutrin N. CAS 68359-37-5 (ste- reochimica non stabilita) N. CIPAC 482	Estere (SR)- α -ciano- (4-fluoro-3-fenossi-fe- nil) metilico del- l'acido (1RS,3RS;1RS,3SR)- 3- (2,2-diclorovinil)- 2,2-dimetilciclopropa- nocarbossilico	965 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Gli usi diversi da trattamenti su piante ornamentali in serre e su sementi non sono al momento adeguatamente suffragati da dati probanti e non è stata dimostrata la loro accettabilità in base ai criteri dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. A sostegno delle autorizzazioni per i suddetti usi dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori umani e per l'ambiente. Si tratta in particolare di dati atti a valutare dettagliatamente i rischi degli usi fogliari all'aperto e i rischi connessi con la dieta alimentare di trattamenti fogliari su colture commestibili. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beta-ciflutrin, in particolare del e relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
49	Ciflutrin N. CAS 68359-37-5 (ste- reochimica non stabilita) N. CIPAC 385	(RS),- α -ciano-4-fluo- ro-3-fenossibenzil- (1RS, 3RS; 1RS, 3SR) -3-(2,2-dicloro- vinil)-2,2-dimeticielo- propanecarbossilato	920 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Gli usi diversi da trattamenti su piante ornamentali in serre e su sementi non sono al momento adeguatamente suffragati da dati probanti e non è stata dimostrata la loro accettabilità in base ai criteri dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009. A sostegno delle autorizzazioni per i suddetti usi dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori umani e per l'ambiente. Si tratta in particolare di dati atti a valutare dettagliatamente i rischi degli usi fogliari all'aperto e i rischi connessi con la dieta alimentare di trattamenti fogliari su colture commestibili. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflutrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.
50	Iprodione N. CAS 36734-19-7 N. CIPAC 278	3-(3,5-diclorofenil)- Nisopropil-2,4-dioxo- imidazolidina-1-car- bossimide	960 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e nematocida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'iprodione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in forti dosi (in particolare nel caso di tappeti erbosi) su suoli acidi (pH inferiore a 6) in presenza di rischi relativi alle condizioni climatiche, — devono esaminare attentamente il rischio per gli invertebrati acquatici se la sostanza attiva è applicata in luoghi direttamente adiacenti ad acque di superficie. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
51	Linuron N. CAS 330-55-2 N. CIPAC 76	3-(3,4-diclorofenil)-1- metossi-1-metilurea	900 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul linuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione dei mammiferi selvatici, degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori.
52	Idrazide maleica N. CAS 123-33-1 N. CIPAC 310	6-idrossi-2H-pirida- zin-3-one	940 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrazide maleica, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
53	Pendimetalin N. CAS 40487-42-1 N. CIPAC 357	N-(1-etilpropil)-2,6- dinitro-3,4-ossilidene	900 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pendimetalin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2002. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici e delle piante terrestri non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — devono prestare particolare attenzione alla possibilità di trasporto a breve distanza della sostanza attiva nell'aria.
54	Propineb N. CAS 12071-83-9 (monomero), 9016-72-2 (omopolimero) N. CIPAC 177	1,2-propilenebis(ditio- carbammate) di zinco polimero	La sostanza attiva per uso tecnico dev'essere con- forme alle specifi- che FAO.	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propineb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2003. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei mammiferi di piccole dimensioni, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. — gli Stati membri devono osservare la situazione di esposizione alimentare acuta dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.
55	Propizamide N. CAS 23950-58-5 N. CIPAC 315	3,5-dichloro-N-(1,1- dimethyl-prop-2- ynyl)benzamide	920 g/kg	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propizamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato fitosanitario permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
56	Mecoprop N. CAS 7085-19-0 N. CIPAC 51	(RS)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico	930 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mecoprop, in particolare delle relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
57	Mecoprop-P N. CAS 16484-77-8 N. CIPAC 475	(R)-acido-2-(4-cloro-o-tolilossi)-propionico	860 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mecoprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
58	Propiconazolo N. CAS 60207-90-1 N. CIPAC 408	(±)-1-[2-(2,4-diclorofenil)-4-propil-1,3-dioxolan-2-ilmetil]-1H-1,2,4-triazolo	920 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propiconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, stabilite dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi terricoli per dosi di applicazione superiori a 625 g i.a./ha (p.es. negli usi su tappeti erbosi). Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi (ad esempio il ricorso all'applicazione localizzata).
59	Trifloxystrobin N. CAS 141517-21-7 N. CIPAC 617	Methyl (E)-methoxyimino-{} {(E)-a-[1-a-(a,a,a-trifluoro-m-tolyl)ethylideneaminoxyl]-o-tolyl}} acetato	960 g/kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trifloxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi e/o avviare programmi di monitoraggio.
60	Carfentrazone etile N. CAS 128639-02.1 N. CIPAC 587	Ethyl (RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluoromethyl-4,5-dihydro-3-methyl-5oxo-1H 1,2,4-triazol-1-yl)-4-fluorophenyl]propionate	900 g/kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carfentrazone etile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. In base a tale valutazione globale:

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
61	Mesotrione N. CAS 104206-8 N. CIPAC 625	2-(4-mesyl-2-nitro- benzoyl) cyclohexane -1,3-dione	920 g/kg L'impurezza di sintesi 1-cyano-6- (methylsulfonyl)- 7-nitro-9H-xan- then-9-one è con- siderata tossica e deve rimanere in- feriore a 0,0002 % (w/w) nella so- stanza tecnica.	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mesotrione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003.
62	Fenamidone N. CAS 161326-34-7 N. CIPAC 650	(S)-5-methyl-2-me- thylthio-5-phenyl-3- phenylamino-3,5-di- hydroimidazol-4-one	975 g/kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenamidone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
63	Isoxaflutole N. CAS 141112-29-0 N. CIPAC 575	5-cyclopropyl-4-(2-methylsulfonyl-4-tri-fluoromethylbenzoyl) isoxazole	950 g/kg	1° ottobre 2003	30 settembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoxaflutole, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2003. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi o avviare programmi di monitoraggio.
64	Flurtamone N. CAS 96525-23-4	(RS)-5-metil-ammino-2-fenil-4-(a,a,a-tri-fluoro-m-tolil) furan-3 (2H)-one	960 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurtamone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle altre piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
65	Flufenacet N. CAS 142459-58-3 N. CIPAC 588	4'-fluoro-N-isopropyl-2-[5-(trifluorometil)-1,3,4-thiadiazol-2-yloxy]acetanilide	950 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flufenacet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle alghe e delle piante acquatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
66	Iodosulfuron N. CAS 185119-76-0 (sostanza madre) 144550-36-7 (iodosulfuron-metile-sodio) N. CIPAC 634 (sostanza madre) 634.501° (iodosulfuron-metile-sodio)	Metil-4-iodo-2-[3-(4-metossi-6-metil-1,3,5-triazin-2-il)-ureidosulfonil]benzoato, sale sodico	910 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo iodosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte dello iodosulfuron e dei suoi metaboliti se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
67	Dimethenamid-p N. CAS 163515-14-8 N. CIPAC 638	S-2-cloro-N-(2,4-dimetil-3-tienil)-N-(2-metossi-1-metiletil)-acetamide	890 g/kg (valore preliminare basato su un impianto pilota)	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimethenamid-p, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti del dimethenamid-p se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici e in particolare delle piante acquatiche.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
68	Picoxystrobin N. CAS 117428-22-5 N. CIPAC 628	Metil (E)-3-metossi- 2-{2-[6-(trifluorome- til)-2- piridilossime- til]fenil} acrilato	950 g/kg (valore preliminare basato su un impianto pi- lota)	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picoxystrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi terricoli, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
69	Fostiazato N. CAS 98886-44-3 N. CIPAC 585	(RS)-S-sec-butil O- etil 2-oxo-1,3-tiazoli- din-3-ilfosfonotioato	930 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida o nematocida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fostiazato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata durante il periodo della nidificazione, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi terricoli non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Al fine di limitare il rischio potenziale per gli uccelli di piccole dimensioni, le autorizzazioni dei prodotti devono esigere un livello assai elevato di incorporazione dei granuli nel suolo. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
70	Siltiofam N. CAS 175217-20-6 N. CIPAC 635	N-allil-4,5-dimetil-2-(trimetilsilil)tiofene-3-carbossammide	950 g/kg	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Gli usi diversi dalle colture commestibili non sono al momento adeguatamente suffragati. A sostegno delle autorizzazioni per i suddetti usi dovranno essere prodotti o presentati agli Stati membri dati ed informazioni a dimostrazione della loro accettabilità per i consumatori, per gli operatori e per l'ambiente. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul siltiofam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori. Se del caso occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
71	Coniothyrium minitans Ceppo CON/M/91-08 (DSM 9660) N. CIPAC 614	Non pertinente	Particolari sulla purezza e sul controllo della produzione sono contenuti nel rapporto di riesame.	1° gennaio 2004	31 dicembre 2013	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Nella procedura di concessione delle autorizzazioni, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>coniothyrium minitans</i>, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano le adeguate misure di protezione.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
72	Molinate N. CAS 2212-67-1 N. CIPAC 235	S-etil azepan-1-carbo- tioato; S-etil peridroazepin- 1-carbotioato; S-etil peridroazepin- 1-tiocarbossilato	950 g/kg	1° agosto 2004	31 luglio 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul molinate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di trasporto a breve distanza della sostanza attiva nell'aria.
73	Tiram N. CAS 137-26-8 N. CIPAC 24	Tetrametilouram di- solfuro bis (dimetilcarbamoil) disolfuro	960 g/kg	1° agosto 2004	►M43 30 aprile 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o repellente. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei mammiferi di piccole dimensioni e agli uccelli nel caso in cui la sostanza venga utilizzata per il trattamento delle sementi in primavera. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
74	Ziram N. CAS 137-30-4 N. CIPAC 31	Bis (N-dimetil-ditio- carbammato) di zinco	950 g/kg (specifi- che FAO) Arsenico: max. 250 mg/kg Acqua: max. 1,5 %	1° agosto 2004	►M43 30 aprile 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o repellente. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo ziram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 luglio 2003. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi, — gli Stati membri devono osservare la situazione di esposizione alimentare acuta dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.
75	Mesosulfuron N. CAS 400852-66-6 N. CIPAC 441	2-[(4,6-dimethoxy-py- rimidin-2-ylcarba- moyl)sulfamoyl]-α- (methanesulfonami- do)-p-toluic acid	930 g/kg	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mesosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche, — devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del mesosulfuron e dei suoi metaboliti quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
76	Propoxycarbazone N. CAS 145026-81-9 N. CIPAC 655	2-(4,5-dihydro-4-me- thyl-5-oxo-3-propoxy-1H-1,2,4-triazol-1- yl) carboxamidosulfo- nylbenzoicacid-me- thylester	≥ 950 g/kg (espresso come propoxy-carbazo- ne-sodium)	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propoxycarbazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee da parte del propoxycarbazone e dei suoi metaboliti se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli ecosistemi acquatici e in particolare delle piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
77	Zoxamide N. CAS 156052-68-5 N. CIPAC 640	(RS)-3,5-Dichloro-N- (3-chloro-1-ethyl-1- methylacetonyl)-p-to- luamide	950 g/kg	1° aprile 2004	31 marzo 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zoxamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 ottobre 2003.
78	Chlorpropham N. CAS 101-21-3 N. CIPAC 43	3-clorofenilcarbama- mato di isopropile	975 g/kg	1° febbraio 2005	► M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida ed antigerminante. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul chlorpropham, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, dei consumatori e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
79	Acido benzoico N. CAS 65-85-0 N. CIPAC 622	Acido benzoico	990 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come disinfettante. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido benzoico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003.
80	Flazasulfuron N. CAS 104040-78-0 N. CIPAC 595	1-(4,6-dimethoxypyri- midin-2-yl)-3-(3-tri- fluoromethyl-2-pyri- dylsulphonyl)urea	940 g/kg	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flazasulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
81	Pyraclostrobin N. CAS 175013-18-0 N. CIPAC 657	Methyl N-(2-{[1-(4- chlorophenyl)-1H-py- razol-3-yl]oxyme- thyl}phenyl) N-me- thoxy carbamate	975 g/kg L'impurezza di fabbricazione del dimetilsolfato (DMS) è conside- rata importante sul piano tossicolo- gico e la sua con- centrazione nel prodotto tecnico non deve essere superiore a 0,0001 %.	1° giugno 2004	31 maggio 2014	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida o come fitoregolatore. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pyraclostrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, in particolare dei pesci,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi e dei lombrichi. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
82	Quinoxifen N. CAS 124495-18-7 N. CIPAC 566	5, 7-dicloro-4 (p-fluoro- fenoxi) chinolina	970 g/kg	1° settem- bre 2004	►M43 30 aprile 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinoxifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 novembre 2003. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi e avviare programmi di monitoraggio nelle zone regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli.
83	Alpha-cypermethrin N. CAS 67375-30-8 N. CIPAC 454	Miscela racemica comprendente (S)-α-ciano-3 pheno- xybenzyl-(1R)-cis-3- (2,2-dichlorovinyl)- 2,2-dimethylcyclopro- pane carboxylate e (R)-α-ciano-3 pheno- xybenzyl-(1S)-cis-3- (2,2-dichlorovinyl)- 2,2-dimethylcyclopro- pane carboxylate (= coppia di isomeri cis-2 della cyperme- thrin)	930 g/kg CIS-2	1° marzo 2005	►M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'alpha-cypermethrin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici, le api e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione contengano misure di attenuazione dei rischi, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza dell'operatore nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano le adeguate misure di protezione.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
84	Benalaxyl N. CAS 71626-11-4 N. CIPAC 416	Methyl N-phenylace- tyl-N-2, 6-xylyl-DL- alaninate	960 g/kg	1° marzo 2005	► M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benalaxyl, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile conta- minazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o alle condizioni climati- che. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
85	Bromoxynil N. CAS 1689-84-5 N. CIPAC 87	3,5 dibromo – 4- hy- droxybenzonitrile	970 g/kg	1° marzo 2005	► M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromoxynil, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione de- vono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
86	Desmedipham N. CAS 13684-56-5 N. CIPAC 477	Ethyl 3'-phenylcarba- moyloxy carbanilate ethyl 3-phenylcarba- moyloxy phenylcar- bamate	Min. 970 g/kg	1° marzo 2005	► M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul desmedipham, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla prote- zione degli organismi acquatici e dei lombrichi. Occorre ricorrere a misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
87	Ioxynil N. CAS 13684-83-4 N. CIPAC 86	4- hydroxy- 3,5- di- iodobenzonitrile	960 g/kg	1° marzo 2005	28 febbraio 2015	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ioxynil, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi selvatici, in particolare se la sostanza viene applicata in inverno, e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
88	Phenmedipham N. CAS 13684-63-4 N. CIPAC 77	Methyl 3-(3-methyl- carbaniloyl oxy)car- banilate; 3-methoxycarbonyla- minophe nyl 3'-me- thylcarbanilate	Min. 970 g/kg	1° marzo 2005	►M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul phenmedipham, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 febbraio 2004. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
89	Pseudomonas chlorora- phis Ceppo: MA 342 N. CIPAC 574	Non pertinente	La quantità del metabolita secon- dario 2,3-deepoxy- 2,3-didehydro-rhi- zoxin (DDR) nel prodotto fermen- tato al momento della formulazione non deve superare il LOQ (2 mg/l).	1° ottobre 2004	►M43 30 aprile 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per la concia delle sementi in impianti chiusi. Al momento della concessione delle autorizzazioni, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo <i>pseudomonas chlororaphis</i> , in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
90	Mepanipirim N. CAS 110235-47-7 N. CIPAC 611	N-(4-metil-6-prop-1- inilpirimidin-2-il)ani- lina	960 g/kg	1° ottobre 2004	► M43 30 aprile 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mepanipirim, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
91	Acetamiprid N. CAS 160430-64-8 N. CIPAC non ancora attribuito	(E)-N1-[(6-chloro-3- pyridyl)methyl]-N2- cyano-N1-methylace- tamidine	≥ 990 g/kg	1° gennaio 2005	► M43 30 aprile 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di esame sull'acetamiprid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione all'esposizione degli operatori, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
92	Thiacloprid N. CAS 111988-49-9 N. CIPAC 631	(Z)-N-{} {3-[(6-Chlo- ro-3-pyridinyl)me- thyl]-1,3-thiazolan-2- yliden}} cyanamide	≥ 975 g/kg	1° gennaio 2005	► M43 30 aprile 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul thiacloprid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 giugno 2004. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi non bersaglio, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
93	Ampelomyces quisqualis Ceppo: AQ 10 collezione di colture CNCM I-807 N. CIPAC Non attribuito	Non pertinente		1° aprile 2005	►M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per la concessione delle autorizzazioni si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull' <i>ampelomyces quisqualis</i> , in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 ottobre 2004.
94	Imazosulfuron N. CAS 122548-33-8 N. CIPAC 590	1-(2-chloroimida- zo[1,2- α]pyridin-3-yl- sul-phonyl)-3-(4,6-di- methoxypyrimidin-2- yl)urea	≥ 980 g/kg	1° aprile 2005	►M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'imazosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 ottobre 2004. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche e terrestri non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
95	Laminarin N. CAS 9008-22-4 N. CIPAC 671	(1→3)- β -D-glucano (secondo la Commis- sione mista per la no- menclatura di biochi- mica IUPAC-IUB)	≥ 860 g/kg di ma- teria secca	1° aprile 2005	►M43 31 luglio 2017 ◀	Può essere autorizzato solo l'uso come elicitore delle difese naturali delle piante. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul laminarin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 ottobre 2004.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
96	Metossifenozone N. CAS 161050-58-4 N. CIPAC 656	N-tert-Butyl-N'-(3-methoxy-o-toluoyl)-3,5-xylohydrazide	≥ 970 g/kg	1° aprile 2005	►M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metossifenozone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 ottobre 2004. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri e acquatici non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
97	S-metolachlor N. CAS 87392-12-9 (S-isomero) 178961-20-1° (R-isomero) N. CIPAC 607	Miscela di: (aRS, 1° S)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (80-100 %) e: (aRS, 1° R)-2-chloro-N-(6-ethyl-o-tolyl)-N-(2-methoxy-1-methylethyl)acetamide (20-0 %)	≥ 960 g/kg	1° aprile 2005	►M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul metolachlor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 ottobre 2004. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare della sostanza attiva e dei suoi metaboliti CGA 51202 e CGA 354743, quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni sensibili dal punto di vista del terreno e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante acquatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
98	Gliocladium catenulatum Ceppo: J1446 Raccolta delle colture N. DSM 9212 N. CIPAC Non attribuito	Non pertinente		1° aprile 2005	►M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. Per la concessione delle autorizzazioni si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul <i>gliocladium catenulatum</i> , in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 30 marzo 2004.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
99	Etiozole N. CAS 153233-91-1 N. CIPAC 623	(RS)-5-terz-butil-2-[2-(2,6-difluorofenil)-4,5-diidro-1,3-ossazol-4-il]fenetolo	≥ 948 g/kg	1° giugno 2005	► M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etiozole, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata il 3 dicembre 2004 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
100	Tepraloxymid N. CAS 149979-41-9 N. CIPAC 608	(EZ)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-cloroallilossimino]propil}-3-idrossi-5-peridropiran-4-ilcicloes-2-en-1-one	≥ 920 g/kg	1° giugno 2005	► M43 31 luglio 2017 ◀	Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tepraloxymid, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 dicembre 2004. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli artropodi terrestri non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
101	Clorotalonil N. CAS 1897-45-6 N. CIPAC 288	Tetracloroisofaloni- trile	985 g/kg — Esacloroben- zene: non più di 0,04 g/kg — Decaclorobife- nile: non più di 0,03 g/kg	1° marzo 2006	► M57 31 ottobre 2017 ◀	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorotalonil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di: — organismi acquatici, — falde acquifere, in particolare per quanto riguarda la sostanza attiva e i suoi metaboliti R417888 ed R611965 (SDS46851), quando la sostanza è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
102	Clorotoluron (stereochi- mica non stabilita) N. CAS 15545-48-9 N. CIPAC 217	3-(3-chloro-p-tolyl)- 1,1-dimethylurea	975 g/kg	1 ^o marzo 2006	►M57 31 ottobre 2017 ◀	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorotoluron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
103	Cipermetrina N. CAS 52315-07-8 N. CIPAC 332	(RS)-alfa-Ciano-3-fe- nossibenzil (1RS)-cis- trans-3-(2,2-diclorovi- nil)-2,2-dimetilciclo- propancarbossilato (4 coppie di isomeri: cis-1, cis-2, trans-3, trans-4)	900 g/kg	1 ^o marzo 2006	►M57 31 ottobre 2017 ◀	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla cipermetrina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In base a tale valutazione globale:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.
104	Daminozide N. CAS 1596-84-5 N. CIPAC 330	Acido N-dimetilami- nosuccinamico	990 g/kg Impurezze: — N-nitrosodi- metilamina: non più di 2,0 mg/kg — 1,1-dimetili- drazide: non più di 30 mg/ kg	1° marzo 2006	►M57 31 ottobre 2017 ◀	PARTE A Può essere autorizzato solo l'impiego come regolatore di crescita nelle colture non commestibili. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul daminozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori dopo la fase di rientro. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.
105	Tiofanato metile (stereo- chimica non stabilita) N. CAS 23564-05-8 N. CIPAC 262	Dimethyl 4,4'-(o-phe- nylene)bis(3-thioallo- phanate)	950 g/kg	1° marzo 2006	►M57 31 ottobre 2017 ◀	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiofanato metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valu- tazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli animali acquatici, dei lombrichi e degli altri macroorganismi terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
106	Tribenuron N. CAS 106040-48-6 (tribenuron) N. CIPAC 546	2-[4-metossi-6-metil- 1,3,5-triazin-2-yl(metil)carbamoilsulfa- moil] acido benzoico	950 g/kg (espresso come tribenuron- metile)	1° marzo 2006	► M57 31 ottobre 2017 ◀	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tribenuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 febbraio 2005. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante terrestri non bersaglio, delle piante acquatiche superiori e delle acque sotterranee in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
107	MCPA N. CAS 94-74-6 N. CIPAC 2	Acido 4-cloro-o-toli- lossiacetico	≥ 930 g/kg	1° maggio 2006	30 aprile 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza MCPA, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
108	MCPB N. CAS 94-81-5 N. CIPAC 50	Acido 4-(4-cloro-o- tolilossi)butirrico	≥ 920 g/kg	1° maggio 2006	30 aprile 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza MCPB, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 aprile 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee, ove la sostanza attiva venga applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.
109	Bifenazato N. CAS 149877-41-8 N. CIPAC 736	Isopropyl 2-(4-metho- xybiphenyl-3-yl)hy- drazinoformate	≥ 950 g/kg	1° dicem- bre 2005	►M43 31 luglio 2017 ◀	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti bifenazato per usi diversi dall'applicazione su piante ornamentali nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e si devono assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenazato, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
110	Milbemectin la milbemectin è una mi- scela di M.A3 e M.A4 N. CAS M.A3: 51596-10-2 M.A4: 51596-11-3 N. CIPAC 660	M.A3: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5'S,6R,6'R,8- R,13R,20R,21R,24S)- 21,24-dihydroxy- 5',6',11,13,22-penta- methyl-3,7,19-trioxa- tetracy- clo[15.6.1.14,8.020,2- 4] pentacosa- 10,14,16,22-tetraene- 6-spiro-2'-tetrahydro- pyran-2-one M.A4: (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5'S,6R,6'R,8- R,13R,20R,21R,24S)- 6'-ethyl-21,24-dihy- droxy-5',11,13,22-te- tramethyl-3,7,19-trio- xatetracyclo[15.6.1. 14,8020,24] pentaco- sa-10,14,16,22-tetrae- ne-6-spiro-2'-tetrahy- dropyran-2-one	≥ 950 g/kg	1° dicem- bre 2005	► M43 31 luglio 2017 ◀	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida o insetticida. PARTE B Ai fini dell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul milbemectin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
111	Clorpirifos N. CAS 2921-88-2 N. CIPAC 221	O,O-dietil-O-3,5,6-tri- cloro-2-piridil tiofo- sfato	≥ 970 g/kg L'impurezza O,O,O,O-tetraetil ditiopirofosfato (Sulfotep) è stata considerata impor- tante sul piano tossicologico e la sua concentrazione non deve superare i 3 g/kg	1° luglio 2006	30 giugno 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorpirifos, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clorpirifos è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
112	Clorpirifos metile N. CAS 5598-13-0 N. CIPAC 486	O,O-dimetil-O-3,5,6-tricloro-2-piridil tiofosfato	≥ 960 g/kg Le impurezze O,O,O,O-tetrametil ditiopirofosfato (Sulfotemp) e O,O,O-trimetil-O-(3,5,6-tricloro-2-piridinil) difosforoditioato (Sulfotemp — estere) sono state considerate importanti sul piano tossicologico e la concentrazione di ciascuna di esse non deve superare i 5 g/kg	1° luglio 2006	30 giugno 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorpirifos metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, delle api e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di studi complementari al fine di verificare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi in caso di uso esterno. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clorpirifos metile è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
113	Maneb N. CAS 12427-38-2 N. CIPAC 61	Manganese etilenbis (ditiocarbammato) (polimerico)	≥ 860 g/kg L'etilentiourea (impurezza deri- vante dal processo di produzione) può costituire un pro- blema tossicolo- gico e non può superare lo 0,5 % del tenore in ma- neb	1° luglio 2006	30 giugno 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Ai fini dell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul maneb, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di conta- minazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli ali- menti e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersa- glio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di studi complementari al fine di verificare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il maneb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
114	Mancozeb N. CAS 8018-01-7 (pre- cedentemente 8065- 67-5) N. CIPAC 34	Manganese etilenbis (ditiocarbammato) complesso (polimeri- co) con sali di zinco	≥ 800 g/kg L'etilentiourea (impurezza deri- vante dal processo di produzione) può costituire un pro- blema tossicolo- gico e non può superare lo 0,5 % del tenore in man- cozeb	1° luglio 2006	30 giugno 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mancozeb, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri devono chiedere la realizzazione di studi complementari al fine di verificare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e per la tossicità sullo sviluppo. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il mancozeb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
115	Metiram N. CAS 9006-42-2 N. CIPAC 478	Etilenbis (ditiocarbamato) ammoniato di zinco — poli[etilenbis(disolfuro di tiourama)]	≥ 840 g/kg L'etilentiourea (impurezza derivante dal processo di produzione) può costituire un problema tossicologico e non può superare lo 0,5 % del tenore in metiram	1° luglio 2006	30 giugno 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metiram, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 3 giugno 2005. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibilità di contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o caratterizzate da condizioni climatiche estreme. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metiram è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
116	Oxamil N. CAS 23135-22-0 N. CIPAC 342	N-metilcarbammato di N',N'-dimetilcarbammoil(metiltio)metilenamina	970 g/kg	1° agosto 2006	31 luglio 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida e insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'oxamil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2005. In tale valutazione globale, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, lombrichi, organismi acquatici, acque superficiali e acque sotterranee in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. — Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione. Gli Stati membri interessati devono chiedere che vengano presentati ulteriori studi al fine di verificare la valutazione del rischio per quanto riguarda la contaminazione delle acque sotterranee in terreni acidi e per uccelli, mammiferi e lombrichi. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali l'oxamil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
117	1-metilciclopropene (per tale sostanza attiva non sarà preso in considera- zione il nome comune ISO) N. CAS 3100-04-7 N. CIPAC non attribuito	1-metilciclopropene	≥ 960 g/kg Le impurezze di fabbricazione 1- cloro-2-metilpro- pene e 3-cloro-2- metilpropene pre- sentano rischi a li- vello tossicologico e non devono es- sere presenti nel materiale tecnico a livelli superiori a 0,5 g/kg.	1° aprile 2006	► M57 31 ottobre 2017 ◀	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il deposito dopo la raccolta in magazzini chiusi. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'1-metilciclopropene, in particolare delle relative ap- pendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005.
118	Forchlorfenuron N. CAS 68157-60-8 N. CIPAC 633	1-(2-chloro-4-pyridi- nyl)-3-phenylurea	≥ 978 g/kg	1° aprile 2006	► M57 31 ottobre 2017 ◀	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari con- tenenti forchlorfenuron per usi diversi dall'applicazione su piante di kiwi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'arti- colo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e si assicurano che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizza- zione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul forchlorfenuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. Nella loro valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
119	Indoxacarb N. CAS 173584-44-6 N. CIPAC 612	Methyl (S)-N-[7-chloro-2,3,4a,5-tetrahydro-4a-(methoxycarbonyl)indeno[1,2-e][1,3,4]oxadiazin-2-ylcarbonyl]-4'-(trifluoromethoxy)carbanilate	TC (materiale tecnico): ≥ 628 g/kg indoxacarb	1° aprile 2006	► M57 31 ottobre 2017 ◀	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'indoxacarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. In questa valutazione globale gli Stati membri dovrebbero prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
120	Warfarin N. CAS 81-81-2 N. CIPAC 70	(RS)-4-idrossi-3-(3-ossos-1-fenilbutil)cumarina 3-(α -acetonilbenzil)-4-idrossicumarina	≥ 990 g/kg	1° ottobre 2006	30 settembre 2013	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche già pronte, eventualmente inserite in dosatrici appositamente costruite. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul warfarin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 settembre 2005. In tale valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, degli uccelli e dei mammiferi non bersaglio. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
121	Clothianidin N. CAS 210880-92-5 N. CIPAC 738	(E)-1-(2-cloro-1,3-tiazolo-5-ilmetile)-3-metile-2-nitroguanidina	≥ 960 g/kg	1° agosto 2006	31 luglio 2016	► M56 PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Gli usi come la concia delle sementi o il trattamento del terreno non sono autorizzati per i seguenti cereali, se seminati da gennaio a giugno: orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento. I trattamenti fogliari non sono autorizzati per i seguenti cereali: orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli usi come la concia delle sementi, il trattamento del terreno o l'applicazione fogliare non sono autorizzati per le seguenti colture, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra e con l'eccezione dei trattamenti fogliari dopo la fioritura: erba medica (<i>Medicago sativa</i>) mandorle (<i>Prunus amygdalus</i>; <i>P. communis</i>; <i>Amygdalus communis</i>) anice (<i>Pimpinella anisum</i>); badiana o anice stellato (<i>Illicium verum</i>); carvi (<i>Carum carvi</i>); coriandolo (<i>Coriandrum sativum</i>); cumino (<i>Cuminum cyminum</i>); finocchio (<i>Foeniculum vulgare</i>); bacche di ginepro (<i>Juniperus communis</i>) mele (<i>Malus pumila</i>; <i>M. sylvestris</i>; <i>M. communis</i>; <i>Pyrus malus</i>) albicocche (<i>Prunus armeniaca</i>) avocado (<i>Persea americana</i>) banane (<i>Musa sapientum</i>; <i>M. cavendishii</i>; <i>M. nana</i>) fagioli (<i>Phaseolus</i> spp.) more (<i>Rubus fruticosus</i>) mirtilli, mirtillo europeo, mirtillo nero (<i>Vaccinium myrtillus</i>); mirtillo gigante o blueberry o mirtillo americano (<i>V. corymbosum</i>) fave, favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>; var. <i>equina</i>; var. <i>minor</i>) grano saraceno (<i>Fagopyrum esculentum</i>) carrube, carrubo, carruba (<i>Ceratonia siliqua</i>) semi di ricino (<i>Ricinus communis</i>) ciliegia dolce (<i>Prunus avium</i>) castagne (<i>Castanea</i> spp.) ceci (<i>Cicer arietinum</i>) peperoncini (<i>Capsicum frutescens</i>; <i>C. annuum</i>); pimento, pepe giamaicano o pepe garofanato (<i>Pimenta officinalis</i>) trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.) caffè (<i>Coffea</i> spp. <i>arabica</i>, <i>robusta</i>, <i>liberica</i>) cotone (<i>Gossypium</i> spp.) fagiolino dell'occhio, fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i>)

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						mirtillo (<i>Vaccinium macrocarpon</i>); mirtillo europeo (<i>Vaccinium oxycoccus</i>) cetrioli (<i>Cucumis sativus</i>) ribes nero (<i>Ribes nigrum</i>); ribes rosso a bacca gialla e rossa (<i>R. rubrum</i>) dattero (<i>Phoenix dactylifera</i>) bacche di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>) uva spina (<i>Ribes uva-crispa</i>) pompelmo (<i>C. paradisi</i>) uve (<i>Vitis vinifera</i>) arachide (<i>Arachis hypogea</i>) nocciola (<i>Corylus avellana</i>) canapa (<i>Cannabis sativa</i>) rosa rugosa (<i>Rosa rugosa</i>) kiwi (<i>Actinidia chinensis</i>) legumi da granella: ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i>); lespedeza (<i>Lespedeza</i> spp.); kudzu (<i>Pueraria lobata</i>); sesbania (<i>Sesbania</i> spp.); lupinella, fieno sano, fieno santo, cedrangola, crocetta (<i>Onobrychis sativa</i>); sulla (<i>Hedysarum coronarium</i>) limoni e limette Limone (<i>Citrus limon</i>); limetta (<i>C. aurantiifolia</i>); limetta dolce (<i>C. limetta</i>) lenticchie (<i>Lens esculenta</i>; <i>Ervum lens</i>) semi di lino (<i>Linum usitatissimum</i>) lupini (<i>Lupinus</i> spp.) mais (<i>Zea mays</i>) semi di melone (<i>Cucumis melo</i>) semi di senape: senape bianca (<i>Brassica alba</i>; <i>B. hirta</i>; <i>Sinapis alba</i>); senape nera (<i>Brassica nigra</i>; <i>Sinapis nigra</i>) abelmosco (<i>Abelmoschus esculentus</i>); gombo (<i>Hibiscus esculentus</i>) olive (<i>Olea europea</i>) arancia: dolce (<i>Citrus sinensis</i>), amara (<i>C. aurantium</i>) pesca e pesca noce o nettarina (<i>Prunus persica</i>; <i>Amygdalus persica</i>; <i>Persica laevis</i>) pera (<i>Pyrus communis</i>)

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						piselli (<i>Pisum sativum</i>); pisello dei campi (<i>P. arvense</i>) menta (<i>Mentha</i> spp.: <i>M. piperita</i>) cachi, kaki, diospero o diospiro (<i>Diospyros kaki</i>: <i>D. virginiana</i>) pistacchi (<i>Pistacia vera</i>) prugne e prugnone, susine (<i>Prunus domestica</i>); prugnola (<i>P. spinosa</i>) semi di papavero (<i>Papaver somniferum</i>) zucche e zucchine (<i>Cucurbita</i> spp.) piretro (<i>Chrysanthemum cinerariifolium</i>) melacotogna (<i>Cydonia oblonga</i>; <i>C. vulgaris</i>; <i>C. japonica</i>) semi di colza (<i>Brassica napus</i> var. <i>oleifera</i>) lamponi (<i>Rubus idaeus</i>) semi di cartamo, zafferanone (<i>Carthamus tinctorius</i>) serradella (<i>Ornithopus sativus</i>) semi di sesamo (<i>Sesamum indicum</i>) semi di soia (<i>Glycine soja</i>) spezie: alloro (<i>Laurus nobilis</i>); semi di aneto (<i>Anethum graveolens</i>); semi di fieno greco (<i>Trigonella foenumgraecum</i>); zafferano (<i>Crocus sativus</i>); timo (<i>Thymus vulgaris</i>); curcuma (<i>Curcuma longa</i>) fragole (<i>Fragaria</i> spp.) semi di girasole (<i>Helianthus annuus</i>) tangerino (<i>Citrus tangerina</i>); mandarino (<i>Citrus reticulata</i>) clementina (<i>C. Unshiu</i>); rape e ravizzone: (<i>Brassica rapa</i> var. <i>rapifera</i> e <i>oleifera</i> spp.) vecce/veccia comune (<i>Vicia sativa</i>) scorzonera (<i>Scorzonera hispanica</i>) nocci (<i>Jugland</i> spp. <i>J. regia</i>) anguria o cocomero (<i>Citrullus vulgaris</i>) piante ornamentali che fioriscono nell'anno di trattamento.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clothianidin e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006, nonché delle conclusioni dell'addendum al rapporto di riesame sul clothianidin, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura del suolo e/o alle condizioni climatiche; — al rischio per gli uccelli granivori e i mammiferi, quando la sostanza è usata per la copertura del tegumento. Gli Stati membri provvedono affinché: — la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi; dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse; — siano impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un'elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri; — le condizioni dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi per proteggere le api; — siano avviati programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api al clothianidin in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Le condizioni d'impiego comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi. Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo: a) al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere; b) al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive; c) al potenziale assorbimento attraverso le radici nelle piante infestanti durante la fioritura; d) al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti; e) alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione; f) alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione; g) al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati. Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2014. ◀
122	Petoxamide N. CAS 106700-29-2 N. CIPAC 655	2-cloro-N-(2-etossietile)-N-(2-metile-1-fenilprop-1-enil)acetamide	≥ 940 g/kg	1° agosto 2006	31 luglio 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul petoxamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione dell'ambiente acquatico, in particolare delle piante acquatiche superiori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
123	Clodinafop N. CAS 114420-56-3 N. CIPAC 683	(R)-2-[4-(5-cloro-3-fluoro-2-piridilossi)-fenossi]-acido propionico	≥ 950 g/kg (espresso come clodinafop-propargil)	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clodinafop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.
124	Pirimicarb N. CAS 23103-98-2 N. CIPAC 231	2-dimetil-amino-5,6-dimetilpirimidina-4-il dimetilcar bammato	≥ 950 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di ulteriori studi di verifica della valutazione del rischio a lungo termine per gli uccelli e del possibile rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto per quanto riguarda il metabolita R35140. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il pirimicarb è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
125	Rimsulfuron N. CAS 122931-48-0 (rimsulfuron) N. CIPAC 716	1-(4-6 dimetossipiri- midina-2-il)-3-(3-etil- sulfonil-2-piridilsulfo- nil) urea	≥ 960 g/kg (espresso come rimsulfuron)	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul rimsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
126	Tolclofos-metile N. CAS 57018-04-9 N. CIPAC 479	O-2,6-dicloro-p-tolil O,O-dimetil-fosforo- tioato O-2,6-dicloro-4-metil- fenil O,O-dimetil-fo- sforotioato	≥ 960 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tolclofos-metile per usi diversi dal trattamento presemina dei tuberi-seme delle patate e dal trattamento del terreno per la lattuga nelle serre, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tolclofos-metile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
127	Triticonazolo N. CAS 131983-72-7 N. CIPAC 652	(±)-(E)-5-(4-cloroben- zilidene) -2,2-dimetil- 1-(1H-1,2,4-triazolo- 1-ilmetil)ciclopenta- nolo	≥ 950 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triticonazolo per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triticonazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione, — devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto a opera della sostanza attiva altamente persistente e del suo metabolita RPA 406341, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli granivori (rischio a lungo termine). Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il triticonazolo è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
128	Dimossistrobina N. CAS 149961-52-4 N. CIPAC 739	(E)-o-(2,5-dimetilfenossimetil)-2-metossimino-N-metilfenilacetammide	≥ 980 g/kg	1° ottobre 2006	30 settembre 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nella valutazione delle richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti dimossistrobina per l'utilizzo in ambienti chiusi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dimossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 gennaio 2006. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva è applicata in situazioni caratterizzate da un basso fattore di intercettazione da parte della coltura o in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere la presentazione di: — una precisa valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi, considerata la formulazione della sostanza attiva, — una completa valutazione del rischio acquatico che consideri l'elevato rischio cronico per i pesci e l'efficacia delle possibili misure di attenuazione dei rischi, tenendo conto in particolare del deflusso e del drenaggio. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali la dimossistrobina è stata inserita nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
129	Clopiralid N. CAS 1702-17-6 N. CIPAC 455	Acido 3,6-dicloropiri- dina-2-carbossilico	≥ 950 g/kg	1° maggio 2007	30 aprile 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti clopiralid per usi diversi dai trattamenti primaverili, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clopiralid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprile 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione di piante non bersaglio e alle acque sotterranee che si trovano in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone esposte a rischi, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee. Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino i risultati relativi al metabolismo degli animali. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il clopiralid è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
130	Ciprodinil N. CAS 121522-61-2 N. CIPAC 511	(4-ciclopropil-6-metil- pirimidin-2-il)-fenil- ammina	≥ 980 g/kg	1° maggio 2007	30 aprile 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciprodinil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprile 2006.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, provvedimenti di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi e verifichino l'eventuale presenza di residui del metabolita CGA 304075 in prodotti alimentari di origine animale. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il ciprodinil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
131	Fosetil N. CAS 15845-66-6 N. CIPAC 384	Idrogenofosfonato di etile	≥ 960 g/kg (espresso come fosetil-Al)	1° maggio 2007	30 aprile 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosetil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprile 2006. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici, nonché degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, provvedimenti di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone. Gli Stati membri interessati ridevono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per gli artropodi non bersaglio, in particolare per quanto riguarda la ricostituzione della popolazione nelle zone trattate, e per i mammiferi erbivori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fosetil è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
132	Trinexapac N. CAS 104273-73-6 N. CIPAC 732	Acido 4-(ciclopropil- idrossimetilene)-3,5- diosso- cicloesanocar- bossilico	≥ 940g/kg (espresso come trinexapac-etile)	1° maggio 2007	30 aprile 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul trinexapac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 aprile 2006. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
133	Diclorprop-P N. CAS 15165-67-0 N. CIPAC 476	Acido (R)-2-(2,4-di- clorofenossi) propa- noico	≥ 900 g/kg	1° giugno 2007	31 maggio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclorprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammi- feri, organismi acquatici e piante non bersaglio. Le condizioni di autoriz- zazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiederanno la presentazione di altri studi che confermino i risultati sul metabolismo degli animali e la valutazione dei rischi per esposizioni di breve e di lunga durata di uccelli e per l'esposizione di lunga durata di mammiferi erbivori. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il diclorprop-P è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
134	Metconazolo N. CAS 125116-23-6 (stereochimica non stabi- lita) N. CIPAC 706	(1RS,5RS:1RS,5SR)- 5-(4-clorobenzil)-2,2- dimetil-1-(1H-1,2,4- triazol-1-ilmetil) ci- clopentanolo	≥ 940 g/kg (somma degli iso- meri cis- e trans)	1° giugno 2007	31 maggio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e regolatore della crescita. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione.
135	Pirimetanil N. CAS 53112-28-0 N. CIPAC non attribuito	N-(4,6-dimetilpirimi- din-2-il) anilina	≥ 975 g/kg (l'impurezza di fabbricazione cia- nammide è consi- derata tossica e non deve superare 0,5 g/kg nella ma- teria tecnica)	1° giugno 2007	31 maggio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimetanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi ac- quatici. Le condizioni di autorizzazione devono eventualmente compren- dere misure di contenimento dei rischi, come la creazione zone tampone, — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati di- spositivi di protezione personale.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per i pesci. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il pirimetanil è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
136	Triclopir N. CAS 055335-06-3 N. CIPAC 376	Acido 3,5,6-tricloro- 2-piridilossiacetico	≥ 960 g/kg (espresso in triclo- pir butossietil estere)	1° giugno 2007	31 maggio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti triclopir per usi diversi dai trattamenti primaverili, nei pascoli e nei prati, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triclopir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 maggio 2006. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee nelle zone esposte a rischi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di contenimento dei rischi e se necessario andranno introdotti programmi di monitoraggio nelle zone esposte a rischi, — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici e piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi acuti e a lungo termine per uccelli e mammiferi e dei rischi per gli organismi acquatici dovuti all'esposizione al metabolita 6-cloro-2-piridinol. Essi devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il triclopir è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
137	Metrafenone N. CAS 220899-03-6 N. CIPAC 752	3'-bromo-2,3,4,6'-te- trametossi-2',6-dime- tilbenzofenone	≥ 940 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metrafenone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
138	Bacillus subtilis (Cohn 1872) Ceppo QST 713, iden- tico al ceppo AQ 713 Raccolta delle colture N. NRRL B -21661 N. CIPAC non attribuito	Non pertinente		1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bacillus subtilis, in particolare le appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
139	Spinosad N. CAS 131929-60-7 (spinosyn A) 131929-63-0 (spinosyn D) N. CIPAC 636	Spinosyn A: (2R,3aS,5aR,5bS,9S,- 13S,14R,16aS,16bR)- 2-(6-desossi-2,3,4-tri- O-metil-α-L-mannopi- ranosilossi)-13-(4-di- metilamino-2,3,4,6-te- tradesossi-β-D-eritro- piranosilossi)-9-etil- 2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,1- 6b-esadecaidro-14- metil-1H-8-ossaciclo- dodeca[b]as-indacene- 7,15-dione Spinosyn D: (2S,3aR,5aS,5bS,9S,- 13S,14R,16aS,16bS)- 2-(6-desossi-2,3,4-tri- O-metil-α-L-mannopi- rano silossi)-13-(4-di- metilamino-2,3,4,6-te- tradesossi-β-D-eritro- piranosilossi)-9-etil- 2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10, 11,12,13,14,15,16a,1- 6b-esadecaidro-4,14- dimetil-1H-8-ossaci- clodoeca[b]as-indace- ne-7,15-dione Spinosad è una mi- scela al 50-95 % di spinosyn A e al 5- 50 % di spinosyn D	≥ 850 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spinosad, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi ac- quatici, — devono prestare particolare attenzione ai rischi per i lombrichi, quando la sostanza è utilizzata in serra. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
140	Tiametoxam N. CAS 153719-23-4 N. CIPAC 637	(E,Z)-3-(2-cloro-tia- zol-5-ilmetil)-5-metil- [1,3,5]ossadiazinan-4- ilidene-N-nitroamina	≥ 980 g/kg	1° febbraio 2007	31 gennaio 2017	► M56 PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi professionali come insetticida. Gli usi come la concia delle sementi o il trattamento del terreno non sono autorizzati per i seguenti cereali, se seminati da gennaio a giugno: orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento. I trattamenti fogliari non sono autorizzati per i seguenti cereali: orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, triticale, frumento. Gli usi come la concia delle sementi, il trattamento del terreno o l'applicazione fogliare non sono autorizzati per le seguenti colture, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra e con l'eccezione del trattamento fogliare dopo la fioritura: erba medica (<i>Medicago sativa</i>) mandorle (<i>Prunus amygdalus</i>; <i>P. communis</i>; <i>Amygdalus communis</i>) anice (<i>Pimpinella anisum</i>); badiana o anice stellato (<i>Illicium verum</i>); carvi (<i>Carum carvi</i>); coriandolo (<i>Coriandrum sativum</i>); cumino (<i>Cuminum cyminum</i>); finocchio (<i>Foeniculum vulgare</i>); bacche di ginepro (<i>Juniperus communis</i>) mele (<i>Malus pumila</i>; <i>M. sylvestris</i>; <i>M. communis</i>; <i>Pyrus malus</i>) albicocche (<i>Prunus armeniaca</i>) avocado (<i>Persea americana</i>) banane (<i>Musa sapientum</i>; <i>M. cavendishii</i>; <i>M. nana</i>) fagioli (<i>Phaseolus</i> spp.) more (<i>Rubus fruticosus</i>) mirtilli, mirtilli rossi, mirtilli neri (<i>Vaccinium myrtillus</i>); mirtillo gigante o blueberry o mirtillo americano (<i>V. corymbosum</i>) fave, favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>; var. <i>equina</i>; var. <i>minor</i>) grano saraceno (<i>Fagopyrum esculentum</i>) carrube, carrubo, carruba (<i>Ceratonia siliqua</i>)

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						semi di ricino (<i>Ricinus communis</i>) ciliegia dolce (<i>Prunus avium</i>) castagne (<i>Castanea</i> spp.) ceci (<i>Cicer arietinum</i>) peperoncini (<i>Capsicum frutescens</i> ; <i>C. annuum</i>); pimento, pepe giamaicano o pepe garofanato (<i>Pimenta officinalis</i>) trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.) caffè (<i>Coffea</i> spp. <i>arabica</i> , <i>robusta</i> , <i>liberica</i>) cotone (<i>Gossypium</i> spp.) fagiolino dell'occhio, fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i>) mirtillo (<i>Vaccinium macrocarpon</i>); mirtillo europeo (<i>Vaccinium oxycoccus</i>) cetrioli e cetriolini (<i>Cucumis sativus</i>) ribes nero (<i>Ribes nigrum</i>); ribes rosso a bacca gialla e rossa (<i>R. rubrum</i>) dattero (<i>Phoenix dactylifera</i>) bacche di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>) uva spina (<i>Ribes uva-crispa</i>) pompelmo (<i>C. paradisi</i>) uve (<i>Vitis vinifera</i>) arachide (<i>Arachis hypogea</i>) nocciola (<i>Corylus avellana</i>) canapa (<i>Cannabis sativa</i>) rosa rugosa (<i>Rosa rugosa</i>) kiwi (<i>Actinidia chinensis</i>)

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						legumi da granella: ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i>); lespedeza (<i>Lespedeza</i> spp.); kudzu (<i>Pueraria lobata</i>); sesbania (<i>Sesbania</i> spp.); lupinella, fieno sano, fieno santo, cedrangola, crocetta (<i>Onobrychis sativa</i>); sulla (<i>Hedysarum coronarium</i>) limoni e limette Limone (<i>Citrus limon</i>); limetta (<i>C. aurantiifolia</i>); limetta dolce (<i>C. limetta</i>) lenticchie (<i>Lens esculenta</i>; <i>Ervum lens</i>) semi di lino (<i>Linum usitatissimum</i>) lupini (<i>Lupinus</i> spp.) mais (<i>Zea mays</i>) semi di melone (<i>Cucumis melo</i>) semi di senape: senape bianca (<i>Brassica alba</i>; <i>B. hirta</i>; <i>Sinapis alba</i>); senape nera (<i>Brassica nigra</i>; <i>Sinapis nigra</i>) abelmosco (<i>Abelmoschus esculentus</i>); gombo (<i>Hibiscus esculentus</i>) olive (<i>Olea europea</i>) arancia: dolce (<i>Citrus sinensis</i>), amara (<i>C. aurantium</i>) pesca e pesca noce o nettarina (<i>Prunus persica</i>; <i>Amygdalus persica</i>; <i>Persica laevis</i>) pera (<i>Pyrus communis</i>) piselli (<i>Pisum sativum</i>); pisello dei campi (<i>P. arvense</i>) menta (<i>Mentha</i> spp.: <i>M. piperita</i>) cachi, kaki, diospero o diospiro (<i>Diospyros kaki</i>; <i>D. virginiana</i>) pistacchi (<i>Pistacia vera</i>) prugne e prugne, susine (<i>Prunus domestica</i>); prugnola (<i>P. spinosa</i>) semi di papavero (<i>Papaver somniferum</i>) zucche e zucchine (<i>Cucurbita</i> spp.) piretro (<i>Chrysanthemum cinerariifolium</i>)

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						melacotogna (<i>Cydonia oblonga</i>; <i>C. vulgaris</i>; <i>C. japonica</i>) semi di colza (<i>Brassica napus</i> var. <i>oleifera</i>) lamponi (<i>Rubus idaeus</i>) semi di cartamo, zafferanone (<i>Carthamus tinctorius</i>) serradella (<i>Ornithopus sativus</i>) semi di sesamo (<i>Sesamum indicum</i>) semi di soia (<i>Glycine soja</i>) spezie: alloro (<i>Laurus nobilis</i>); semi di aneto (<i>Anethum graveolens</i>); semi di fieno greco (<i>Trigonella foenumgraecum</i>); zafferano (<i>Crocus sativus</i>); timo (<i>Thymus vulgaris</i>); curcuma (<i>Curcuma longa</i>) fragole (<i>Fragaria</i> spp.) semi di girasole (<i>Helianthus annuus</i>) tangerino (<i>Citrus tangerina</i>); mandarino (<i>Citrus reticulata</i>) clementina (<i>C. Unshiu</i>); rape e ravizzone: (<i>Brassica rapa</i> var. <i>rapifera</i> e <i>oleifera</i> spp.) vecce/veccia comune (<i>Vicia sativa</i>) scorzonera (<i>Scorzonera hispanica</i>) noci (<i>Jugland</i> spp. <i>J. regia</i>) anguria o cocomero (<i>Citrullus vulgaris</i>) piante ornamentali che fioriscono nell'anno di trattamento. PARTE B Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tiametoxam e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006, nonché delle conclusioni dell'addendum al rapporto di riesame sul tiametoxam, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, in particolare da parte della sostanza attiva e dei suoi metaboliti NOA 459602, SYN 501406 e CGA 322704, se la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura del suolo e/o alle condizioni climatiche; — alla protezione degli organismi acquatici; — al rischio di lungo termine per i piccoli erbivori se la sostanza è usata per la concia delle sementi. Gli Stati membri provvedono affinché: — la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi; dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse; — siano impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un'elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri; — le condizioni dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi per proteggere le api; — siano avviati programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api al tiametoxam in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso. Le condizioni d'impiego comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi. Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo: a) al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere; b) al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive; c) al potenziale assorbimento attraverso le radici nelle piante infestanti durante la fioritura;

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						d) al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti; e) alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione; f) alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione; g) al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati. Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2014. ◀
141	Fenamifos N. CAS 22224-92-6 N. CIPAC 692	(RS)-ethyl 4-methyl- thio-m-tolyl isopro- pyl-phosphoramidate	≥ 940 g/kg	1° agosto 2007	31 luglio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida applicato per irrigazione a goccia in serre con struttura permanente. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenamifos, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006. In base a tale valutazione globale: — gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli organismi terricoli non bersaglio e delle acque sotterranee in situazioni a rischio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle zone esposte a rischi, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
142	Etefon N. CAS 16672-87-0 N. CIPAC 373	2-chloroethyl-pho- sphonic acid	≥ 910 g/kg (mate- riale tecnico) Le impurezze di fabbricazione ME- PHA (mono 2- cloroetil estere, 2- cloroetil acido fo- sfonico) e 1,2-di- cloroetano presen- tano rischi tossi- cologici e non de- vono superare ri- spettivamente 20 g/kg e 0,5 g/kg nel materiale tecnico.	1° agosto 2007	31 luglio 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etefon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 luglio 2006.
143	Flusilazolo ⁽²⁾ N. CAS 85509-19-9 N. CIPAC 435	Bis(4-fluorofenil)(me- til)(1H-1,2,4-triazol- 1-ilmetil)silano	925 g/kg	1° gennaio 2007	30 giugno 2008 ⁽²⁾	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida sulle seguenti colture: — cereali diversi dal riso ⁽²⁾ , — granturco ⁽²⁾ , — semi di colza ⁽²⁾ , — barbabietola da zucchero ⁽²⁾ , in dosaggi non superiori a 200 g di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione. Non devono essere autorizzati i seguenti usi: — trattamento aereo, — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano, né per uso amatoriale né per quello professionale,

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le adeguate misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione: — degli organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o meno di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva, — degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, quali la prudenza nei tempi di applicazione e la scelta di quelle formulazioni che, grazie alla loro natura fisica o alla presenza di agenti che hanno un idoneo effetto repellente, riducono al minimo l'esposizione delle specie interessate, — degli operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura sia tale da impedire adeguatamente l'esposizione alla sostanza. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flusilazolo, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri devono garantire che i titolari delle autorizzazioni riferiscano entro il 31 dicembre di ogni anno sull'incidenza dei problemi sanitari degli operatori. Gli Stati membri possono richiedere che vengano fornite informazioni quali i dati sulle vendite e uno studio sulle modalità di impiego, in modo da poter disporre di un quadro realistico delle condizioni d'impiego e del possibile impatto tossicologico del flusilazolo. Gli Stati membri devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sui possibili effetti nocivi del flusilazolo sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione da parte dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						economico (OCSE) delle linee direttrici per i test sull'alterazione del sistema endocrino. Essi devono provvedere affinché l'autore delle notifiche su richiesta del quale il flusilazolo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta alla Commissione tali studi entro due anni dall'adozione delle suddette linee direttrici per i test.

▼ **M2**

144	Carbendazim Numero CAS: 10605-21-7 Numero CIPAC: 263	Metil benzimidazol-2-il-carbammato	≥ 980 g/kg Impurezze rilevanti 2-ammino-3-idrossifenazina (AHP): non più di 0,0005 g/kg 2,3-diamminofenazina (DAP): non più di 0,003 g/kg	1° giugno 2011	30 novembre 2014	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida sulle seguenti colture: — cereali; — semi di colza; — barbabietola da zucchero e da foraggio; — granturco; in dosaggi non superiori a — 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso delle colture di cereali e semi di colza; — 0,075 kg di sostanza attiva per ettaro, per ciascuna applicazione nel caso nel caso delle colture di barbabietola da zucchero e da foraggio; — 0,1 kg di sostanza attiva per ettaro e per ciascuna applicazione nel caso delle colture di granturco. Non possono essere autorizzate i seguenti utilizzi: — trattamento aereo; — applicazioni con attrezzatura a spalla e a mano per uso amatoriale o professionale; — giardinaggio domestico. Gli Stati membri devono garantire l'applicazione di tutte le opportune misure di attenuazione dei rischi. Occorre prestare particolare attenzione alla protezione di:
-----	--	------------------------------------	--	----------------	------------------	--

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— organismi acquatici. Occorre mantenere una distanza adeguata tra le superfici trattate e i corpi idrici superficiali. La distanza può dipendere dall'impiego o dal mancato impiego di tecniche o attrezzature per la riduzione dell'effetto deriva; — lombrichi e altri macroorganismi del suolo. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la scelta della combinazione più idonea del numero e dei tempi delle applicazioni e, se necessario, del grado di concentrazione della sostanza attiva; — uccelli (rischio a lungo termine). A seconda dei risultati della valutazione dei rischi per utilizzi specifici, possono essere necessarie misure di attuazione dei rischi per ridurre al minimo l'esposizione delle specie interessate; — operatori, che devono indossare indumenti protettivi adatti, in particolare guanti, tute, stivali di gomma, schermi per il viso o occhiali di protezione durante la miscelazione, il carico, l'applicazione e la pulizia dell'attrezzatura, salvo nel caso in cui la progettazione e la costruzione dell'attrezzatura in sé o il montaggio di dispositivi di protezione specifici su tale attrezzatura impedisca adeguatamente l'esposizione alla sostanza. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbendazim, in particolare delle relative appendici I e II. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione quanto segue: — entro il 1° dicembre 2011, informazioni relative alla rilevanza tossicologica ed ecotossicologica dell'impurità AEF037197; — entro il 1° giugno 2012 l'esame degli studi compresi nell'elenco figurante nel progetto di relazione di riesame del 16 luglio 2009 (volume 1, livello 4 «Further information», pagg. da 155 a 157);

▼ M2

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— entro il 1° giugno 2013, informazioni sul destino e sul comportamento (vie di degradazione aerobica nel suolo) della sostanza e sui rischi a lungo termine per gli uccelli.

▼ B

145	Captan N. CAS 133-06-02 N. CIPAC 40	N-(triclorometiltio)ci- cloes-4-en-1,2-dicar- bossimide	≥ 910 g/kg Impurezze: perclorometilmer- captan (R005406): non più di 5 g/kg folpet: non più di 10 g/kg tetracloruro di car- bonio: non più di 0,1° g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti captan per usi diversi dal trattamento dei pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul captan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizza- zione all'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di pro- tezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposi- zione, — all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revi- sioni delle quantità massime ammissibili di residui, — alla protezione delle acque sotterranee che si trovano in situazioni a ri- schio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e, se del caso, l'introduzione di programmi di monitoraggio nelle zone esposte a rischi, — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di at- tenuazione dei rischi.
-----	---	---	--	--------------------	----------------------	--

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi, nonché la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle acque sotterranee nelle zone poste a rischi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il captan è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
146	Folpet N. CAS 133-07-3 N. CIPAC 75	N-(triclorometil- tio)ftalimide	≥ 940 g/kg Impurezze: perclorometilmer- captan (R005406): non più di 3,5 g/ kg tetracloruro di car- bonio: non più di 4 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti folpet per usi diversi dal trattamento del frumento autunnale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul folpet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui, — alla protezione di uccelli, mammiferi ed organismi acquatici e terricoli. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere adeguate misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e lombrichi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il folpet è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
147	Formetanato N. CAS 23422-53-9 N. CIPAC 697	Metilcarbammato di 3-dimetilamminometi- lenamminofenile	≥ 910 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti formetanato per usi diversi dall'applicazione su pomodori di pieno campo e arbusti ornamentali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul formetanato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi, artropodi non bersaglio ed api nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — devono prestare particolare attenzione all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono chiedere la realizzazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il formetanato è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
148	Metiocarb N. CAS 2032-65-7 N. CIPAC 165	Metilcarbammato di 4-metiltio-3,5-xilile	≥ 980 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente nel trattamento delle sementi, insetticida e molluschicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metiocarb per usi diversi dal trattamento delle sementi nel granturco, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metiocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 29 settembre 2006. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione di uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e degli astanti nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — devono prestare particolare attenzione all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono chiedere che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio per verificare la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle colture. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il metiocarb è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
149	Dimetoato N. CAS 60-51-5 N. CIPAC 59	O,O-Dimethyl-S-(N-methylcarbamoyl-methyl) phosphorodithioate; 2-Dimethoxy-phosphinothioyl-thio-N-methylacetamide	≥ 950 g/kg Impurezze: — ometoato: non più di 2 g/kg — isodimetoato: non più di 3 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetoato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici, nonché degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come zone tampone e riduzione di scarico di acque reflue nelle acque di superficie, — devono prestare particolare attenzione all'esposizione alimentare dei consumatori, — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale. Gli Stati membri interessati devono chiedere che vengano presentati ulteriori studi al fine di confermare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi e artropodi non bersaglio per verificare la valutazione tossicologica dei metaboliti potenzialmente presenti nelle colture.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il dimetoato è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
150	Dimetomorf N. CAS 110488-70-5 N. CIPAC 483	(E,Z) 4-[3-(4-chloro-phenyl)-3-(3,4-dime-thoxyphenyl)acry-loyl]morpholine	≥ 965 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetomorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione di uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
151	Glufosinate N. CAS 77182-82-2 N. CIPAC 437,007	Ammonium(DL)-ho-moalanin-4-yl(me-thyl)phosphinate	950 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	► M53 PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida per applicazioni in strisce o localizzate in dosaggi non superiori a 750 g di sostanza attiva/ha (superficie trattata) per applicazione e al massimo due applicazioni all'anno. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti glufosinate, in particolare per quanto riguarda l'esposizione dell'operatore e del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantire che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul glufosinate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 24 novembre 2006 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: a) alla sicurezza degli operatori, dei lavoratori e degli astanti. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione; b) alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; c) alla protezione di mammiferi, artropodi non bersaglio e piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono prevedere l'uso di ugelli riduttori per limitare la dispersione delle sostanze nebulizzate e schermi antispruzzo e stabilire l'etichettatura corrispondente dei prodotti fitosanitari. Tali condizioni devono contemplare, se del caso, ulteriori misure di attenuazione dei rischi. ◀
152	Metribuzin N. CAS 21087-64-9 N. CIPAC 283	4-amino-6-tert-butyl- 3-methylthio-1,2,4- triazin-5(4H)-one	≥ 910 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti metribuzin per usi diversi dall'applicazione di erbicida selettivo di postemergenza nelle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metribuzin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione di alghe, di piante acquatiche e piante non bersaglio fuori dai campi trattati nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi che confermino la valutazione dei rischi per l'acqua sotterranea. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metribuzin è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
153	Fosmet N. CAS 732-11-6 N. CIPAC 318	O,O-dimethyl S-phthalimidomethyl phosphorodithioate; N-(dimethoxyphosphinothioylthiomethyl)phthalimide	≥ 950 g/kg Impurezze: — fosmetozono: non più di 0,8 g/kg — iso(fosmet): non più di 0,4 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosmet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici, nonché degli altri artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono includere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come zone tampone e riduzione di scarico di acque reflue nelle acque di superficie,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi per confermare la valutazione del rischio per uccelli (rischio acuto) e mammiferi erbivori (rischio a lungo termine). Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fosmet è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
154	Propamocarb N. CAS 24579-73-5 N. CIPAC 399	Propyl 3-(dimethyla- mino)propylcarba- mate	≥ 920 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti propamocarb per usi diversi dall'applicazione fogliare, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito all'esposizione dei lavoratori, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propamocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 24 novembre 2006. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione, — al trasferimento di residui nel terreno nelle colture a rotazione o nelle colture successive, — alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee e di superficie, — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi e degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
155	Etoprofos N. CAS 13194-48-4 N. CIPAC 218	O-etile S,S-dipropil fosforoditioato	> 940 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida e insetticida per applicazione al terreno. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti etoprofos per usi diversi dall'applicazione sulle patate non coltivate per il consumo umano o animale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etoprofos, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — ai residui e valutare l'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui, — alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere il ricorso ad appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori e ad altre misure di attenuazione dei rischi, come l'uso del sistema di trasferimento stagno per la distribuzione del prodotto, — alla protezione di uccelli, mammiferi, organismi acquatici, superfici e acque sotterranee in condizioni di esposizione a rischi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone e la completa incorporazione dei granuli nel suolo. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio di breve e lungo termine per gli uccelli e per i mammiferi che si nutrono di lombrichi. Devono provvedere

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali l'etoprofos è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
156	Pirimifosmetile N. CAS 29232-93-7 N. CIPAC 239	O-2-dietilamino-6- metilpirimidin-4-ile O,O-dimetilfosforo- tioato	> 880 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida per l'immagazzina- mento successivo al raccolto. Non possono essere autorizzate le applicazioni manuali. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti pirimifosmetile per usi diversi dall'applicazione con sistemi automatizzati in depositi vuoti di cereali, gli Stati membri devono prestare particolare atten- zione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pirimifosmetile, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prescrivere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale compresi quelli per la protezione degli organi respiratori, nonché di misure di atte- nuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future re- visioni delle quantità massime ammissibili di residui.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
157	Fipronil N. CAS 120068-37-3 N. CIPAC 581	(±)-5-ammino-1-(2,6- dicloro- α,α,α -trifluo- ro-para-tolil)-4-tri- fluorometilsulfinil-pi- razolo-3-carbonitrile	≥ 950 g/kg	1° ottobre 2007	30 settembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida nel trattamento delle sementi. Per la protezione di organismi non bersaglio, in particolare api mellifere: — la copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse, — vanno impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un'elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri. Gli Stati membri devono provvedere affinché: — le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che le sementi sono state trattate con fipronil e indichino le misure di attenuazione dei rischi di cui all'autorizzazione, — siano introdotti programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api mellifere al fipronil in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fipronil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 16 marzo 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— all'imballaggio del prodotto commercializzato in modo da evitare la formazione di prodotti pericolosi della fotodegradazione, — al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, soprattutto ad opera dei metaboliti più persistenti del composto imparentato, in caso di applicazione della sostanza attiva in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — alla protezione degli uccelli granivori e dei mammiferi, degli organismi acquatici, degli artropodi non bersaglio e delle api mellifere. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi che confermino la valutazione del rischio per gli uccelli granivori, i mammiferi e le api mellifere, in particolare le larve di api. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fipronil è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro un anno dall'approvazione.
158	Beflubutamid N. CAS 113614-08-7 N. CIPAC 662	(RS)-N-benzil-2-(4-fluoro-3-trifluorometilfenossi) butanamide	≥ 970 g/kg	1° dicembre 2007	30 novembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul beflubutamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri: — devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
159	Virus della poliedrosi nucleare di spodoptera exigua N. CIPAC Non attribuito	Non pertinente		1° dicem- bre 2007	30 novembre 2017	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul VPN <i>spodoptera exigua</i> , in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 maggio 2007.
160	Prosulfocarb N. CAS 52888-80-9 N. CIPAC 539	Dipropiltiocarbam- mato di S-benzile	970 g/kg	1° novem- bre 2008	31 ottobre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prosulfocarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condi- zioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condi- zioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di una zona delimitata in loco in cui non avviene la diffusione.
161	Fludioxonil N. CAS 131341-86-1 N. CIPAC 522	4-(2,2-difluoro-1,3- benzodioxol-4-yl)- 1H-pyrrole-3-carboni- trile	950 g/kg	1° novem- bre 2008	31 ottobre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fludioxonil per usi diversi dal trattamento delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informa- zioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autoriz- zazione, inoltre: — devono prestare particolare attenzione al potenziale di contaminazione delle acque sotterranee, dovuto soprattutto alla fotolisi nel suolo dei me- taboliti CGA 339833 e CGA 192155, nelle zone esposte a rischi, — devono prestare particolare attenzione alla tutela di pesci e invertebrati acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fludioxonil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
162	Clomazone N. CAS 81777-89-1 N. CIPAC 509	2-(2-clorobenzil)-4,4- dimetil-1,2-ossazoli- din-3-one	960 g/kg	1° novem- bre 2008	31 ottobre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clomazone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 ottobre 2007. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condi- zioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.
163	Benthiavalicarb N. CAS 413615-35-7 N. CIPAC 744	[(S)-1-{[(R)-1-(6- fluoro-1,3-benzothia- zol-2-yl)ethyl]carba- moyl}-2-methylpro- pyl]carbamic acid	≥ 910 g/kg Le seguenti impu- rezze di fabbrica- zione presentano ri- schi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato li- vello nel materiale tecnico: 6,6'-difluoro-2,2'-di- benzotiazolo: < 3,5 mg/kg bis(2-amino-5-fluo- rofenil) disolfuro: < 14 mg/kg	1° agosto 2008	31 luglio 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benthiavalicarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, — alla protezione degli organismi artropodi non bersaglio.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi. Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benthiavalicarb per usi diversi dall'impiego in serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
164	Boscalid N. CAS 188425-85-6 N. CIPAC 673	2-Chloro-N-(4'-chlorobiphenyl-2-yl)nicotinamide	≥ 960 g/kg	1° agosto 2008	31 luglio 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul boscalid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, — ai rischi a lungo termine per gli uccelli e gli organismi terricoli, — ai rischi di accumulazione nel terreno se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
165	Carvone N. CAS 99-49-0 (mi- scela d/l) N. CIPAC 602	5-isopropenyl-2-me- thylcyclohex-2-en-1- one	≥ 930 g/kg con un rapporto d/l di al- meno 100:1	1° agosto 2008	31 luglio 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carvone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale, gli Stati membri presteranno particolare attenzione ai rischi per gli operatori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
166	Fluoxastrobin N. CAS 361377-29-9 N. CIPAC 746	(E)-{2-[6-(2-chloro- phenoxy)-5-fluoropy- rimidin-4-yloxy]phe- nyl}(5,6-dihydro- 1,4,2-dioxazin-3- yl)methanone O-me- thyloxime	≥ 940 g/kg	1° agosto 2008	31 luglio 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluoxastrobin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, in particolare nella manipolazione di concen- trati non diluiti. Le condizioni d'impiego devono comprendere adeguate misure protettive, come l'uso di schermi facciali, — alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone,

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— ai livelli di residui dei metaboliti della fluoxastrobin, quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, limitazioni per l'alimentazione degli animali, — ai rischi di accumulazione nel suolo superficiale se la sostanza è utilizzata in colture perenni o in colture successive nella rotazione delle colture. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di: — dati che consentano una valutazione completa del rischio acquatico, tenendo conto di spray drift, run-off, drenaggio e dell'efficacia delle misure di attenuazione dei rischi potenziali, — dati sulla tossicità dei metaboliti in animali diversi dai ratti quando la paglia proveniente dalle zone trattate viene utilizzata come mangime per gli animali. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il fluoxastrobin è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
167	<i>Paecilomyces lilacinus</i> (Thom) Samson 1974 ceppo 251° (AGAL: N. 89/ 030550) N. CIPAC 753	Non pertinente		1° agosto 2008	31 luglio 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>paecilomyces lilacinus</i>, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla sicurezza degli operatori (anche se non è stato necessario fissare un livello massimo di esposizione, di norma i microorganismi devono essere considerati potenziali sensibilizzanti), — alla protezione degli artropodi non bersaglio che vivono sulle foglie. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
168	Prothioconazole N. CAS 178928-70-6 N. CIPAC 745	(RS)-2-[2-(1-chloro- cyclopropyl)-3-(2- chlorophenyl)-2-hy- droxypropyl]-2,4-di- hydro-1,2,4-triazole- 3-thione	≥ 970 g/kg Le seguenti impu- rezze di fabbrica- zione presentano rischi tossicologici e ciascuna di esse non deve eccedere un determinato li- vello nel materiale tecnico: — Toluene: < 5 g/ kg — Prothioconazo- le-desthio (2- (1-clorociclo- propil)1-(2-clo- rofenil)-3- (1,2,4-triazol-1- ile)-propan-2- olo): < 0,5 g/kg (LOD)	1° agosto 2008	31 luglio 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul prothioconazole, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nelle applicazioni a spruzzo. Le condizioni d'impiego compredederanno adeguate misure protettive, — alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone, — alla protezione degli uccelli e dei piccoli mammiferi. Se del caso, saranno applicate misure di attenuazione dei rischi. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— informazioni che permettano la valutazione dell'esposizione dei consumatori a derivati metabolici del triazolo in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale, — un confronto dei modi d'azione del prothioconazole e dei derivati metabolici del triazolo che permetta la valutazione della tossicità risultante dall'esposizione combinata a questi composti, — informazioni concernenti i rischi a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi granivori derivanti dall'uso del prothioconazole come trattamento per le sementi. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il prothioconazole è stato inserito nel presente allegato trasmetta tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
169	Amidosulfuron N. CAS 120923-37-7 N. CIPAC 515	3-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-1-(N-methyl-N-methylsulfonyl-aminosulfonyl)urea oppure 1-(4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)-3-methyl(methyl) sulfamoylurea	≥ 970 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti amidosulfuron per usi diversi dal trattamento di prati e pascoli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'amidosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla protezione delle acque sotterranee a causa del rischio di contaminazione di tali acque con prodotti di degradazione quando la sostanza attiva è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — alla protezione delle piante acquatiche. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.
170	Nicosulfuron N. CAS 111991-09-4 N. CIPAC 709	2-[(4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-N,N-dimethylnicotinamide oppure 1-(4,6-dimethoxy-pyrimidin-2-yl)-3-(3-dimethylcarbamoyl-2-pyridylsulfonyl)urea	≥ 910 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul nicosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla possibile esposizione dell'ambiente acquatico al metabolita DUDN laddove il nicosulfuron sia impiegato in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — alla protezione delle piante acquatiche nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione del rischio, come la creazione di una zona tampone interna non trattata, — alla protezione delle acque sotterranee e delle acque di superficie in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
171	Clofentezina N. CAS 74115-24-5 N. CIPAC 418	3,6-bis(2-clorofenil)- 1,2,4,5-tetrazina	≥ 980 g/kg (mate- ria secca)	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla clofentezina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° maggio 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico, — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale; — il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza, — il rischio per gli organismi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 31 luglio 2011° un programma di monitoraggio per valutare il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza della clofentezina e i rischi ambientali correlati. I risultati del programma di monitoraggio vanno presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore e alla Commissione entro il 31 luglio 2013. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2012 studi di verifica relativi alla valutazione del rischio tossicologico ed ambientale dei metaboliti della clofentezina.

▼ M23

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
172	Dicamba Numero CAS 1918-00-9 Numero CIPAC 85	3,6-dicloro-2-acido metossibenzoico	≥ 850 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dicamba, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione delle piante non bersaglio. Le condizioni d'impiego comprendono adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Il notificante presenta informazioni confermatrice concernenti: a) l'identificazione e la quantificazione di un gruppo di prodotti di trasformazione del suolo ottenuti in uno studio sull'incubazione nel suolo; b) il rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza. Il notificante presenta tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 30 novembre 2013.
173	Difenoconazolo Numero CAS 119446-68-3 Numero CIPAC 687	3-cloro-4- [(2RS,4RS;2RS,4SR)- 4-metil-2-(1H-1,2,4- triazol-1-ilmetil)-1,3- diossolan-2-il]fenil 4- clorofenil etere	≥ 940g/kg Tenore massimo di toluene: 5 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenoconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011.

▼ **M23**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego comprendono adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Il notificante presenta informazioni confermative concernenti: a) altri dati sulle specifiche del materiale tecnico; b) i residui dei derivati metabolici del triazolo (TDM -triazole derivative metabolites) in colture primarie, colture a rotazione, prodotti trasformati e prodotti di origine animale; c) il rischio di alterazioni del sistema endocrino nei pesci (studio sull'intero ciclo di vita dei pesci) e il rischio cronico per i lombrichi derivante dalla sostanza attiva e dal metabolita CGA 205375 (¹⁶); d) i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente. Il notificante presenta agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 maggio 2012, le informazioni di cui alle lettere b) e c) entro il 30 novembre 2013 e le informazioni di cui alla lettera d) entro due anni dall'adozione delle disposizioni specifiche.
174	Diflubenzurone N. CAS 35367-38-5 N. CIPAC 339	1-(4-clorofenil)-3-(2,6-difluorobenzoil) urea	≥ 950 g/kg Impu- rezze: 0,03 g/kg max 4-cloroanilina	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diflubenzurone, in particolare delle relative appendici

▼ **B**

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° maggio 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico, — alla protezione degli organismi acquatici, — alla protezione degli organismi terrestri, — alla protezione degli artropodi non bersaglio, api comprese. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2011° studi supplementari che trattino la potenziale rilevanza tossicologica dell'impurezza e del metabolita 4-cloroanilina (PCA).
▼ M23						
175	Imazaquin Numero CAS 81335-37-7 Numero CIPAC 699	2-[(RS)-4-isopropil-4-metil-5-osso-2-imidazolin-2-il]chinolin-3-acido carbossilico	≥ 960 g/kg (miscela racemica)	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011. Il notificante presenta informazioni confermate concernenti: a) altri dati sulla specifica del materiale tecnico;

▼ **M23**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						b) i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente. Il richiedente presenta agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità le informazioni di cui alla lettera a) entro il 31 maggio 2012 e le informazioni di cui alla lettera b) entro due anni dall'adozione delle disposizioni specifiche.

▼ **B**

176	Lenacil N. CAS 2164-08-1 N. CIPAC 163	3-cicloesil-1,5,6,7-tetraidrociclopentapirimidina-2,4(3H)-dione	≥ 975 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lenacil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° maggio 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio per gli organismi acquatici, specialmente le alghe e le piante acquatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone cuscinetto fra le aree trattate e i corpi idrici superficiali, — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e, se necessario, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare il rischio di contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti IN-KF 313, M1, M2 e M3. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni di verifica circa l'identità e la caratterizzazione dei metaboliti del suolo Polar B e Polars e dei metaboliti M1, M2 e M3 rilevati con gli studi lisimetrici, nonché dati di conferma sulle colture a
-----	--	---	------------	-----------------	------------------	--

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						rotazione, compresi possibili effetti fitotossici. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012. Ove una decisione sulla classificazione del lenacil a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ metta in luce la necessità di informazioni supplementari circa la rilevanza dei metaboliti IN-KE 121, IN-KF 313, M1, M2, M3, Polar B e Polars, gli Stati membri interessati chiederanno la presentazione di tali informazioni. Devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica di detta decisione di classificazione.
177	Ossadiazione N. CAS 19666-30-9 N. CIPAC 213	5-tert-butil-3-(2,4-dicloro-5-isoproposifenil)-1,3,4-ossadiazol-2(3H)-one	≥ 940 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ossadiazione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° maggio 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico, — al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita AE0608022 quando la sostanza attiva viene impiegata in situazioni in cui si potrebbero verificare condizioni anaerobiche prolungate o in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— studi supplementari sulla potenziale rilevanza tossicologica dell'impurezza nelle specifiche tecniche proposte, — informazioni per chiarire ulteriormente la presenza del metabolita AE0608033 in colture primarie e a rotazione, — ulteriori sperimentazioni sulle colture a rotazione (radici commestibili e cereali) e uno studio di metabolismo sui ruminanti per confermare la valutazione del rischio per i consumatori, — informazioni per un'ulteriore valutazione del rischio per gli uccelli e i mammiferi che si nutrono di lombrichi, nonché del rischio a lungo termine per i pesci. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.
178	Picloram N. CAS 1918-02-1 N. CIPAC 174	4-ammino-3,5,6-tri- cloropiridin-2-acido carbossilico	≥ 920 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul picloram, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° maggio 2010. Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: — al rischio di contaminazione delle acque sotterranee, quando il picloram è applicato in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— informazioni supplementari per confermare che il metodo analitico di controllo applicato nelle sperimentazioni sui residui quantifichi correttamente i residui di picloram e dei suoi coniugati, — uno studio della fotolisi nel suolo per confermare la valutazione della degradazione del picloram. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.
179	Piriprossifen N. CAS 95737-68-1 N. CIPAC 715	4-fenossifenil (RS)-2-(2-piridilosi)propil etere	≥ 970 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul piriprossifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° maggio 2010. Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se necessario, — al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari che confermino la valutazione del rischio relativamente a due punti: il rischio rappresentato dal piriprossifen e dal metabolita DPH-pyr per gli insetti acquatici e il rischio rappresentato dal piriprossifen per gli impollinatori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2012.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
180	Bifenox N. CAS 42576-02-3 N. CIPAC 413	Metil 5-(2,4-dicloro- fenossi)-2-nitroben- zoato	≥ 970 g/kg Impu- rezze: max. 3 g/kg 2,4- diclorofenolo max. 6 g/kg 2,4- dicloroanisolo	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenox, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso, — all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui di bifenox nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di: — informazioni sui residui di bifenox e del suo metabolita acido idrossi bifenox negli alimenti di origine animale e sui residui di bifenox nelle colture a rotazione, — informazioni per affrontare il rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori derivante dall'impiego di bifenox. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
181	Diflufenican N. CAS 83164-33-4 N. CIPAC 462	2',4'-difluoro-2- (α,α,α -trifluoro-m-to- lilossi) nicotinanilide	≥ 970 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diflufenican, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone, — alla protezione delle piante non bersaglio. Se del caso, devono essere adottate misure di riduzione del rischio, come la creazione di zone cuscinetto interne non trattate.
182	Fenoxaprop-P N. CAS 113158-40-0 N. CIPAC 484	(R)-2[4-[(6-chloro-2-benzossazolil)ossi]-fenossi]-acido propa- noico	≥ 920 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxaprop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione delle piante non bersaglio, — alla presenza del fitoprotettore mefenpir-dietile nei prodotti formulati in relazione all'esposizione di operatori, lavoratori e astanti,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla persistenza della sostanza e di alcuni dei suoi prodotti di degradazione in zone più fredde e in zone in cui possono verificarsi condizioni anaerobiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
183	Fenpropidin N. CAS 67306-00-7 N. CIPAC 520	(R,S)-1-[3-(4-tert-butilfenil)-2-metilpropil]-piperidine	≥ 960 g/kg (racemato)	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpropidin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di: — informazioni per affrontare ulteriormente il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori ed erbivori derivante dall'impiego di fenpropidin. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
184	Quinoclamine N. CAS 2797-51-5 N. CIPAC 648	2-amino-3-chloro-1,4- naftochinone	≥ 965 g/kg Impu- rezze: diclone (2,3-diclo- ro-1,4-naftochino- ne) max. 15 g/kg	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti quinoclamine per usi diversi da quelli per piante ornamentali e dei vivai, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e si assicurano che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinoclamine, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 14 marzo 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza di operatori, lavoratori e astanti nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici, — alla protezione degli uccelli e dei piccoli mammiferi. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.
185	Cloridazon N. CAS 1698-60-8 N. CIPAC 111	5-amino-4-chloro-2- phenylpyridazin- 3(2H)-one	920 g/kg L'impurezza deri- vante dal processo di produzione 4- amino-5-cloro-iso- mer può costituire un problema tossi- cologico e non può superare il li- vello massimo di 60 g/kg.	1° gennaio 2009	31 dicembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida con un livello massimo di 2,6 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridazon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 dicembre 2007.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle regioni esposte a rischi, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da metaboliti B e B1.
186	Tritosulfuron N. CAS 142469-14-5 N. CIPAC 735	1-(4-metossi-6-trifluorometil-1,3,5-triazin-2-il)-3(2-trifluorometil-benzensolfonil)urea	≥ 960 g/kg La seguente impurezza di fabbricazione presenta rischi tossicologici e non deve superare un determinato livello nel materiale tecnico: 2-amino-4-metossi-6-(trifluorometil)-1,3,5-triazina: < 0,2 g/kg	1° dicembre 2008	30 novembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tritosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla possibile contaminazione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — alla protezione degli organismi acquatici, — alla protezione dei piccoli mammiferi. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
187	Flutolanil N. CAS 66332-96-5 N. CIPAC 524	α,α,α -trifluoro-3'-iso- propoxy-o-toluanilide	≥ 975 g/kg	1° marzo 2009	28 febbraio 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti flutolanil per usi diversi dal trattamento dei tuberi di patata, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flutolanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
188	Benfluralin N. CAS 1861-40-1 N. CIPAC 285	N-butyl-N-ethyl- α,α,α -trifluoro-2,6-di- nitro-p-toluidine	≥ 960 g/kg Impurezze: — etil-butil-nitro- sammene: max. 0,1° mg/kg	1° marzo 2009	28 febbraio 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti benfluralin per usi diversi dal trattamento di lattuga e indivia, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul benfluralin, in particolare delle relative appendici I

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori, — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, delle acque superficiali e degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sul metabolismo nelle colture a rotazione e anche per confermare la valutazione del rischio per il metabolita B12 e gli organismi acquatici. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il benfluralin è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
189	Fluazinam N. CAS 79622-59-6 N. CIPAC 521	3-chloro-N-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyl)- α,α,α -trifluoro-2, 6-dinitro-p-toluidine	≥ 960 g/kg Impurezze: 5-cloro-N-(3-cloro-5-trifluorometil-2-piridil)- α,α,α -trifluoro-4,6-dinitro-o-toluidina — non più di 2 g/kg	1° marzo 2009	28 febbraio 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fluazinam per usi diversi dal trattamento delle patate, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluazinam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e alla valutazione dell'esposizione alimentare dei consumatori, — alla protezione degli organismi acquatici. Per quanto riguarda tale rischio accertato, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi per confermare la valutazione del rischio per gli organismi acquatici e i macroorganismi terricoli. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fluazinam è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
190	Fuberidazolo N. CAS 3878-19-1 N. CIPAC 525	2-(2'-furyl)benzimidazole	≥ 970 g/kg	1° marzo 2009	28 febbraio 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti fuberidazolo per usi diversi dalla disinfezione delle sementi, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fuberidazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — al rischio a lungo termine per i mammiferi nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. In questo caso occorre ricorrere all'uso di attrezzature che garantiscano un'elevata incorporazione nel suolo e riducano al minimo le perdite durante l'applicazione. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, adeguate misure di attenuazione dei rischi.
191	Mepiquat N. CAS 15302-91-7 N. CIPAC 440	1,1-dimethylpiperidinium chloride (mepiquat chloride)	≥ 990 g/kg	1° marzo 2009	28 febbraio 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti mepiquat per usi diversi dal trattamento dell'orzo, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul mepiquat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 maggio 2008. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai residui negli alimenti di origine vegetale e animale e valutare l'esposizione alimentare dei consumatori.
192	Diuron N. CAS 330-54-1 N. CIPAC 100	3-(3,4-diclorofenil)- 1,1-dimetilurea	≥ 930 g/kg	1° ottobre 2008	30 settembre 2018	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida in quantità non superiori a 0,5 kg/ha (media areica).

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza dell'operatore; le condizioni d'impiego prevedono, se del caso, dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
193	<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>aizawai</i> Ceppo: ABTS-1857 Raccolta delle colture: N. SD-1372, Ceppo: GC-91 Raccolta delle colture: N. NCTC 11821	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>aizawai</i> ABTS-1857 (SANCO/1539/2008) e GC-91° (SANCO/1538/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
194	<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>israeliensis</i> (sierotipo H-14) Ceppo: AM65-52 Raccolta delle colture: N. ATCC-1276	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>israeliensis</i> (sierotipo H-14) AM65-52 (SANCO/1540/2008), in particolare delle relative

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
195	<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>kurstaki</i> Ceppo: ABTS351 Raccolta delle colture: N. ATCC SD-1275 Ceppo: PB 54 Raccolta delle colture: N. CECT 7209 Ceppo: SA 11 Raccolta delle colture: N. NRRL B-30790 Ceppo: SA 12 Raccolta delle colture: N. NRRL B-30791 Ceppo: EG 2348 Raccolta delle colture: N. NRRL B-18208	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>kurstaki</i> ABTS 351° (SANCO/1541/2008), PB 54 (SANCO/1542/2008), SA 11, SA 12 ed EG 2348 (SANCO/1543/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
196	<i>Bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>tenebrionis</i> Ceppo: NB 176 (TM 141) Raccolta delle colture: N. SD-5428	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>bacillus thuringiensis</i> sottospecie <i>tenebrionis</i> NB 176 (SANCO/1545/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
197	Beauveria bassiana Ceppo: ATCC 74040 Raccolta delle colture: N. ATCC74040 Ceppo: GHA Raccolta delle colture: N. ATCC 74250	Non pertinente	Livello max. di beauvericin: 5 mg/ kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>beauveria bassiana</i> ATCC 74040 (SANCO/1546/2008) e GHA (SANCO/1547/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
198	<i>Cydia pomonella Granulovirus</i> (CpGV)	Non pertinente	Microorganismi contaminanti (<i>bacillus cereus</i>) < 1° × 106 CFU/g	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla <i>Cydia pomonella Granulovirus</i> (CpGV) (SANCO/1548/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
199	<i>Lecanicillium muscarium</i> (precedentemente <i>verticillium lecanii</i>) Ceppo: Ve 6 Raccolta delle colture: N. CABI (=IMI) 268317, CBS 102071, ARSEF 5128	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>lecanicillium muscarium</i> (precedentemente <i>verticillium lecanii</i>) Ve 6 (SANCO/1861/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
200	Metarhizium anisopliae var. anisopliae (precedentemente <i>metar- hizium anisopliae</i>) Ceppo: BIPESCO 5/F52 Raccolta delle colture: No M.a. 43; n. 275-86 (acronimi V275 o KVL 275); N. KVL 99-112 (Ma 275 or V 275); N. DSM 3884; N. ATCC 90448; N. ARSEF 1095	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>metarhizium anisopliae</i> var. <i>anisopliae</i> (precedente- mente <i>metarhizium anisopliae</i>) BIPESCO 5 e F52 (SANCO/1862/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.
201	Phlebiopsis gigantea Ceppo: VRA 1835 Raccolta delle colture: N. ATCC90304 Ceppo: VRA 1984 Raccolta delle colture: N. DSM16201 Ceppo: VRA 1985 Raccolta delle colture: N. DSM 16202 Ceppo: VRA 1986 Raccolta delle colture: N. DSM 16203 Ceppo: FOC PG B20/5 Raccolta delle colture: N. IMI 390096	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla <i>phlebiopsis gigantea</i> (SANCO/1863/2008), in par- ticolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
	Ceppo: FOC PG SP log 6 Raccolta delle colture: N. IMI 390097 Ceppo: FOC PG SP log 5 Raccolta delle colture: N. IMI390098 Ceppo: FOC PG BU 3 Raccolta delle colture: N. IMI 390099 Ceppo: FOC PG BU 4 Raccolta delle colture: N. IMI 390100 Ceppo: FOC PG 410.3 Raccolta delle colture: N. IMI 390101 Ceppo: FOC PG97/ 1062/116/1.1 Raccolta delle colture: N. IMI 390102 Ceppo: FOC PG B22/ SP1287/3.1 Raccolta delle colture: N. IMI 390103 Ceppo: FOC PG SH 1 Raccolta delle colture: N. IMI 390104 Ceppo: FOC PG B22/ SP1190/3.2 Raccolta delle colture: N. IMI 390105					

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
202	Pythium oligandrum Ceppo: M1 Raccolta delle colture N. ATCC 38472	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla <i>pythium oligandrum</i> M1° (SANCO/1864/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.
203	<i>Streptomyces</i> K61° (pre- cedentemente <i>s. griseovi- ridis</i>) Ceppo: K61 Raccolta delle colture: N. DSM 7206	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo <i>streptomyces</i> (precedentemente <i>streptomyces griseo- viridis</i>) K61° (SANCO/1865/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.
204	Trichoderma atroviride (precedentemente <i>t. har- zianum</i>) Ceppo: IMI 206040 Raccolta delle colture N. IMI 206040, ATCC 20476; Ceppo: T11 Raccolta delle colture: N. Raccolta spagnola di col- ture tipo CECT 20498, identiche a IMI 352941	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul <i>trichoderma atroviride</i> (precedente- mente <i>T. harzianum</i>) IMI 206040 (SANCO/1866/2008) e sul T-11° (SANCO/ 1841/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione defi- nitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
205	Trichoderma polysporum Ceppo: <i>trichoderma po- lysporum</i> IMI 206039 Raccolta delle colture N. IMI 206039, ATCC 20475	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>trichoderma polysporum</i> IMI 206039 (SANCO/1867/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
206	<i>Trichoderma harzianum</i> Rifai Ceppo: <i>trichoderma harzianum</i> T-22 Raccolta delle colture N. ATCC 20847 Ceppo: <i>trichoderma har- zianum</i> ITEM 908; Raccolta delle colture N. CBS 118749	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul <i>trichoderma harzianum</i> T-22 (SANCO/1839/2008) e ITEM 908 (SANCO/1840/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
207	<i>trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>t. har- zianum</i>) Ceppo: ICC012 Raccolta delle colture CABI CC IMI 392716 Ceppo: <i>trichoderma</i> <i>asperellum</i> (precedentemente <i>t. vi- ride</i> T25) T25 Raccolta delle colture N. CECT 20178	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame rispettivamente sul <i>trichoderma asperellum</i> (precedente- mente <i>t. harzianum</i>) ICC012 (SANCO/1842/2008) e sul <i>trichoderma aspe- rellum</i> (precedentemente <i>t. viride</i> T25 e TV1) T25 e TV1° (SANCO/1868/ 2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
	Ceppo: <i>trichoderma asperellum</i> (precedentemente <i>t. viride</i> TV1) TV1 Raccolta delle colture N. MUCL 43093					
208	<i>Trichoderma gamsii</i> (precedentemente <i>t. viride</i>) Ceppo: ICC080 Raccolta delle colture N. IMI CC N. 392151° CABI	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla <i>trichoderma viride</i> (SANCO/1868/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
209	<i>Verticillium albo-atrum</i> (precedentemente <i>verticillium dahliae</i>) Ceppo: <i>verticillium albo-atrum</i> isolato WCS850 Raccolta delle colture N. CBS 276.92	Non pertinente	Impurezze non ri- levanti	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>verticillium albo-atrum</i> (precedentemente <i>verticillium dahliae</i>) WCS850 (SANCO/1870/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
210	Abamectina N. CAS 71751-41-2 avermectina B1a N. CAS 65195-55-3 avermectina B1b N. CAS 65195-56-4 abamectina N. CIPAC 495	AvermectinB1a (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,- 12S,13S,20R,21R,24S-)-6'-[(S)-sec-butyl]- 21,24-dihydroxy- 5',11.13,22-tetrame- thyl-2-oxo-3.7,19-trio- xatetracy- clo[15.6.1.14,8020,24]- pentacosa-10.14,16,22- tetraene-6-spiro-2'- (5',6'-dihydro-2'H-py- ran)-12-yl 2,6-dideoxy- 4-O-(2,6-dideoxy-3-O- methyl-α-L-arabino-he- xopyranosyl)-3-O-me- thyl-α-L-arabino-hexo- pyranoside AvermectinB1b AvermectinB1b (10E,14E,16E,22Z)- (1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,- 12S,13S,20R,21R,24S-)-21,24-dihydroxy-6'- isopropyl-5',11.13,22- tetramethyl-2-oxo- 3.7,19-trioxatetracy- clo[15.6.1.14,8020,24]- pentacosa-10.14,16,22- tetraene-6-spiro-2'- (5',6'-dihydro-2'H-py- ran)-12-yl 2,6-dideoxy- 4-O-(2,6-dideoxy-3-O- methyl-α-L-arabino-he- xopyranosyl)-3-O-me- thyl-α-L-arabino-hexo- pyranoside	≥ 850 g/kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti abamectina per usi diversi dal trattamento di agrumi, lattuga e pomodori, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'abamectina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 11° luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — ai residui negli alimenti di origine vegetale e a valutare l'esposizione alimentare dei consumatori, — alla protezione di api, artropodi non bersaglio, uccelli, mammiferi e organismi acquatici. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone tampone, periodi di attesa. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di: — ulteriori studi sulle specifiche, — informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per uccelli e mammiferi, — informazioni utili ad una valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza dei principali metaboliti nel suolo, — informazioni utili ad una valutazione del rischio per le acque sotterranee derivante dalla presenza del metabolita U8. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
211	Epossiconazolo N. CAS 135319-73-2 (precedentemente 106325-08-0) N. CIPAC 609	(2RS, 3SR)-1-[3-(2- chlorophenyl)-2,3- epoxy-2-(4-fluorophe- nyl)propyl]-1H-1,2,4- triazole	≥ 920 g/kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'eossiconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso, — all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti dell'eossiconazolo (triazolo), — al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza, — al rischio per organismi acquatici, uccelli e mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari riguardo ai possibili effetti nocivi dell'eossiconazolo sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per la realizzazione dei test sull'alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee guida per l'esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione entro e non oltre il 30 giugno 2009 un programma di monitoraggio per valutare la propagazione atmosferica a lunga distanza dell'eossiconazolo e i rischi ambientali correlati. Essi presentano alla Commissione i risultati di tale monitoraggio, sotto forma di relazione, entro e non oltre il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché entro due anni dall'approvazione l'autore della notifica trasmetta informazioni sui residui dei metaboliti dell'eossiconazolo nelle colture primarie, nelle colture a rotazione e nei prodotti di origine animale, nonché informazioni utili a valutare in dettaglio il rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi erbivori.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
212	Fenpropimorf N. CAS 67564-91-4 N. CIPAC 427	(RS)-cis-4-[3-(4-tert- butylphenyl)-2-me- thylpropyl]-2,6-dime- thylmorpholine	≥ 930 g/kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpropimorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, nonché misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposi- zione, come la limitazione dell'orario di lavoro giornaliero, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche, — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone, la riduzione del deflusso e bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi che confermino la mobilità nel suolo del metabolita BF-421-7. Devono prov- vedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fenpropimorf è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali studi alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
213	Fenpirossimato N. CAS 134098-61-6 N. CIPAC 695	Tert-butyl (E)-alpha- (1,3-dimethyl-5-phe- noxy-pyrazol-4-ylme- thyleneamino-oxy)-p- toluate	> 960 g/kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida. Non devono essere autorizzati i seguenti usi:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— impieghi in colture alte, con elevato rischio di dispersione aerea delle sostanze irrorate, ad esempio, atomizzatori per trattori e nebulizzatori manuali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenpirossimato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alle conseguenze per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un'ulteriore valutazione: — del rischio per gli organismi acquatici derivante dalla presenza di metaboliti contenenti frazioni di benzile, — del rischio di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il fenpirossimato è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
214	Tralcossidin N. CAS 87820-88-0 N. CIPAC 544	(RS)-2-[(EZ)-1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxy-5-mesitylcyclohex-2-en-1-one	≥ 960 g/kg	1° maggio 2009	30 aprile 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tralcossidim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° luglio 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee, in particolare dal metabolita nel suolo R173642, quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — alla protezione dei mammiferi erbivori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di: — informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori derivante dall'impiego del tralcossidim. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il tralcossidim è stato inserito nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
215	Aclonifen N. CAS 74070-46-5 N. CIPAC 498	2-chloro-6-nitro-3-phenoxylaniline	≥ 970 g/kg L'impurezza fenolo presenta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 5 g/kg	1° agosto 2009	31 luglio 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti aclonifen per usi diversi dal trattamento dei girasoli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'aclonifen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico, — alla tutela della sicurezza degli operatori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — ai residui nelle colture a rotazione e a valutare l'esposizione alimentare dei consumatori, — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre applicare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori studi sui residui nelle colture a rotazione e di informazioni pertinenti per confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli, gli organismi acquatici e le piante non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro due anni dall'approvazione.
216	Imidacloprid N. CAS 138261-41-3 N. CIPAC 582	(E)-1-(6-Chloro-3-pyridinylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine	≥ 970 g/kg	1° agosto 2009	31 luglio 2019	► M56 PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi professionali come insetticida. Gli usi come la concia delle sementi o il trattamento del terreno non sono autorizzati per i seguenti cereali, se seminati da gennaio a giugno:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, tritiale, frumento. I trattamenti fogliari non sono autorizzati per i seguenti cereali: orzo, miglio, avena, riso, segale, sorgo, tritiale, frumento. Gli usi come la concia delle sementi, il trattamento del terreno o l'applicazione fogliare non sono autorizzati per le seguenti colture, salvo nel caso in cui siano coltivate in serra e con l'eccezione del trattamento fogliare dopo la fioritura: erba medica (<i>Medicago sativa</i>) mandorle (<i>Prunus amygdalus</i>; <i>P. communis</i>; <i>Amygdalus communis</i>) anice (<i>Pimpinella anisum</i>); badiana o anice stellato (<i>Illicium verum</i>); carvi (<i>Carum carvi</i>); coriandolo (<i>Coriandrum sativum</i>); cumino (<i>Cuminum cyminum</i>); finocchio (<i>Foeniculum vulgare</i>); bacche di ginepro (<i>Juniperus communis</i>) mele (<i>Malus pumila</i>; <i>M. sylvestris</i>; <i>M. communis</i>; <i>Pyrus malus</i>) albicocche (<i>Prunus armeniaca</i>) avocado (<i>Persea americana</i>) banane (<i>Musa sapientum</i>; <i>M. cavendishii</i>; <i>M. nana</i>) fagioli (<i>Phaseolus</i> spp.) more (<i>Rubus fruticosus</i>) mirtilli, mirtilli rossi, mirtilli neri (<i>Vaccinium myrtillus</i>); mirtillo gigante o blueberry o mirtillo americano (<i>V. corymbosum</i>) fave, favette (<i>Vicia faba</i> var. <i>major</i>; var. <i>equina</i>; var. <i>minor</i>) grano saraceno (<i>Fagopyrum esculentum</i>) carrube, carrubo, carruba (<i>Ceratonia siliqua</i>) semi di ricino (<i>Ricinus communis</i>) ciliegia (<i>Prunus avium</i>) castagne (<i>Castanea</i> spp.) ceci (<i>Cicer arietinum</i>)

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						peperoncini (<i>Capsicum frutescens</i>; <i>C. annuum</i>); pimento, pepe giamaicano o pepe garofanato (<i>Pimenta officinalis</i>) trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.) caffè (<i>Coffea</i> spp. <i>arabica</i>, <i>robusta</i>, <i>liberica</i>) cotone (<i>Gossypium</i> spp.) fagiolino dell'occhio, fagiolo asparago (<i>Vigna unguiculata</i>) mirtillo (<i>Vaccinium macrocarpon</i>); mirtillo europeo (<i>Vaccinium oxycoccus</i>) cetrioli e cetriolini (<i>Cucumis sativus</i>) ribes nero (<i>Ribes nigrum</i>); ribes rosso a bacca gialla e rossa (<i>R. rubrum</i>) dattero (<i>Phoenix dactylifera</i>) bacche di sambuco (<i>Sambucus nigra</i>) uva spina (<i>Ribes uva-crispa</i>) pompelmo (<i>C. paradisi</i>) uve (<i>Vitis vinifera</i>) arachide (<i>Arachis hypogea</i>) nocciola (<i>Corylus avellana</i>) canapa (<i>Cannabis sativa</i>) rosa rugosa (<i>Rosa rugosa</i>) kiwi (<i>Actinidia chinensis</i>) legumi da granella: ginestrino (<i>Lotus corniculatus</i>); lespedeza (<i>Lespedeza</i> spp.); kudzu (<i>Pueraria lobata</i>); sesbania (<i>Sesbania</i> spp.); lupinella, fieno sano, fieno santo, cedrangola, crocetta (<i>Onobrychis sativa</i>); sulla (<i>Hedysarum coronarium</i>) limoni e limette Limone (<i>Citrus limon</i>); limetta (<i>C. aurantiifolia</i>); limetta dolce (<i>C. limetta</i>) lenticchie (<i>Lens esculenta</i>; <i>Ervum lens</i>) semi di lino (<i>Linum usitatissimum</i>)

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						lupini (<i>Lupinus</i> spp.) mais (<i>Zea mays</i>) semi di melone (<i>Cucumis melo</i>) semi di senape: senape bianca (<i>Brassica alba</i> ; <i>B. hirta</i> ; <i>Sinapis alba</i>); senape nera (<i>Brassica nigra</i> ; <i>Sinapis nigra</i>) abelmosco (<i>Abelmoschus esculentus</i>); gombo (<i>Hibiscus esculentus</i>) olive (<i>Olea europea</i>) arancia: dolce (<i>Citrus sinensis</i>), amara (<i>C. aurantium</i>) pesca e pesca noce o nettarina (<i>Prunus persica</i> ; <i>Amygdalus persica</i> ; <i>Persica</i> <i>laevis</i>) pera (<i>Pyrus communis</i>) piselli (<i>Pisum sativum</i>); pisello dei campi (<i>P. arvense</i>) menta (<i>Mentha</i> spp.: <i>M. piperita</i>) cachi, kaki, diospero o diospiro (<i>Diospyros kaki</i> ; <i>D. virginiana</i>) pistacchi (<i>Pistacia vera</i>) prugne e prugnone, susine (<i>Prunus domestica</i>); prugnola (<i>P. spinosa</i>) semi di papavero (<i>Papaver somniferum</i>) zucche e zucchine (<i>Cucurbita</i> spp.) piretro (<i>Chrysanthemum cinerariifolium</i>) melacotogna (<i>Cydonia oblonga</i> ; <i>C. vulgaris</i> ; <i>C. japonica</i>) semi di colza (<i>Brassica napus</i> var. <i>oleifera</i>) lamponi (<i>Rubus idaeus</i>) semi di cartamo, zafferanone (<i>Carthamus tinctorius</i>) serradella (<i>Ornithopus sativus</i>)

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						semi di sesamo (<i>Sesamum indicum</i>) semi di soia (<i>Glycine soja</i>) spezie: alloro (<i>Laurus nobilis</i>); semi di aneto (<i>Anethum graveolens</i>); semi di fieno greco (<i>Trigonella foenumgraecum</i>); zafferano (<i>Crocus sativus</i>); timo (<i>Thymus vulgaris</i>); curcuma (<i>Curcuma longa</i>) fragole (<i>Fragaria</i> spp.) semi di girasole (<i>Helianthus annuus</i>) tangerino (<i>Citrus tangerina</i>); mandarino (<i>Citrus reticulata</i>) clementina (<i>C. Unshiu</i>); rape e ravizzone: (<i>Brassica rapa</i> var. <i>rapifera</i> e <i>oleifera</i> spp.) vecce/veccia comune (<i>Vicia sativa</i>) scorzonera (<i>Scorzonera hispanica</i>) noci (<i>Jugland</i> spp. <i>J. regia</i>) anguria o cocomero (<i>Citrullus vulgaris</i>) piante ornamentali che fioriscono nell'anno di trattamento. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti imidacloprid, gli Stati membri prestano particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutti i dati e le informazioni necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Ai fini dell'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si terrà conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imidacloprid e, in particolare, delle relative appendici I e II, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008, nonché delle conclusioni dell'addendum al rapporto di riesame sull'imidacloprid, adottate dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale; — alle conseguenze per gli organismi acquatici, gli artropodi non bersaglio, i lombrichi e altri macroorganismi terricoli, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi. Gli Stati membri provvedono affinché: — la copertura del tegumento sia effettuata solo in strutture specializzate nella concia delle sementi; dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di ridurre al minimo il rilascio di polveri durante l'applicazione sulle sementi, l'immagazzinamento e il trasporto delle stesse; — siano impiegate adeguate attrezzature per la semina per garantire un'elevata incorporazione nel suolo e ridurre al minimo le perdite e il rilascio di polveri; — le condizioni dell'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di mitigazione dei rischi per proteggere le api; — siano avviati programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api all'imidacloprid in aree molto utilizzate da api bottinatrici o da apicoltori, se e come del caso. Le condizioni d'impiego comprendono, se necessario, misure di mitigazione dei rischi. Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo: a) al rischio per gli impollinatori diversi dalle api mellifere; b) al rischio per le api mellifere che si nutrono di nettare o polline di colture successive;

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						c) al potenziale assorbimento attraverso le radici delle piante infestanti durante la fioritura; d) al rischio per le api mellifere che si cibano della secrezione zuccherina (melata) prodotta da taluni insetti; e) alla potenziale esposizione a liquidi di guttazione e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione; f) alla potenziale esposizione a polveri dopo la semina e al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie, nonché al rischio per le larve delle api risultante da tale esposizione; g) al rischio acuto e di lungo termine per la sopravvivenza e lo sviluppo delle colonie e al rischio per le larve di api mellifere di ingestione di nettari e pollini contaminati. Il notificante presenta tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2014. ◀
217	Metazaclor N. CAS 67129-08-2 N. CIPAC 411	2-chloro-N-(pyrazol-1-ylmethyl)acet-2',6'-xylidide	≥ 940 g/kg L'impurezza toluene derivante dal processo di produzione può costituire un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 0,05 %.	1° agosto 2009	31 luglio 2019	► M28 PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. L'applicazione è limitata a una dose complessiva di non più di 1 kg/ha di metazaclor in un periodo di tre anni sullo stesso campo. ◀ PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metazachlor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 settembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla protezione degli organismi acquatici, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi; se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11° e 479M12. Se il metazachlor è classificato come «sospetto di effetto cancerogeno — prove insufficienti» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sulla rilevanza dei metaboliti 479M04, 479M08, 479M09, 479M11° e 479M12 in relazione al cancro. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica di detta decisione di classificazione.
218	Acido acetico N. CAS 64-19-7 N. CIPAC non attribuito	Acido acetico	≥ 980 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido acetico (SANCO/2602/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.
219	Solfato di alluminio e ammonio N. CAS 7784-26-1 (do- decaidrato), 7784-25-0 (anidro) N. CIPAC 840	Solfato di alluminio e ammonio	≥ 960 g/kg (espresso come dodecaidrato) ≥ 502 g/kg (ani- dro)	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

▼ **M36**

▼ **M36**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio e ammonio (SANCO/2985/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1° giugno 2012. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo: a) le ripercussioni sull'ambiente dei prodotti di trasformazione/dissociazione del solfato di alluminio e ammonio; b) i rischi per gli organismi terrestri non bersaglio esclusi i vertebrati e gli organismi acquatici. Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 1° gennaio 2016.

▼ **M32**

220	Silicato di alluminio Numero CAS 1332-58-7 N. CIPAC 841	Non disponibile Denominazione chimica: Silicato di alluminio	≥ 999,8 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019.	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di alluminio (SANCO/2603/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1° giugno 2012. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri presteranno particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; se del caso le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e respiratoria, Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.
-----	---	---	--------------	-------------------	-----------------	---

▼ **M32**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione informazioni confermatrice riguardo: (a) la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici; (b) la pertinenza del materiale di prova utilizzato nel fascicolo sulla tossicità, in considerazione delle specifiche della sostanza tecnica. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 1° maggio 2013.

▼ **B**

221	Acetato di ammonio N. CAS 631-61-8 N. CIPAC non attribuito	Acetato di ammonio	≥ 970 g/kg Impurezze rilevan- ti: metalli pesanti quali Pb max. 10 ppm	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acetato di ammonio (SANCO/2986/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.
-----	--	--------------------	---	------------------------	-------------------	--

▼ **M31**

222	Farina di sangue N. CAS: 90989-74-5 N. CIPAC: 909	Non disponibile	≥ 990 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. Le farine di sangue devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009 ⁽¹⁷⁾ e al regola- mento (UE) n. 142/2011 ⁽¹⁸⁾. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari con- tenenti farina di sangue per usi diversi dall'applicazione diretta su singole piante, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e devono
-----	---	-----------------	-----------------	------------------------	-------------------	---

▼ **M31**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						assicurare che vengano presentati tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sulla farina di sangue (SANCO/2604/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il notificante deve fornire informazioni di verifica concernenti le specifiche del materiale tecnico agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 1° marzo 2013.
223	Carburo di calcio N. CAS: 75-20-7 N. CIPAC: 910	Acetiluro di calcio	≥ 765 g/kg Contenente 0,08 – 0,9 g/kg di fosfuro di calcio	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sul carburo di calcio (SANCO/2605/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012. Le condizioni di impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
224	Carbonato di calcio N. CAS: 471-34-1 N. CIPAC: 843	Carbonato di calcio	≥ 995 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente.

▼ **M31**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sul carbonato di calcio (SANCO/2606/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il notificante presenta informazioni di verifica concernenti: — altri dati sulle specifiche del materiale tecnico, — metodi analitici per la determinazione del carbonato di calcio nel formulato rappresentativo e delle impurezze nel materiale tecnico. Tali informazioni vanno presentate agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 1° marzo 2013.
225	Biossido di carbonio N. CAS 124-38-9	Biossido di carbonio	≥ 99,9 %	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fumigante. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul biossido di carbonio (SANCO/2987/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
226	Denatonio benzoato N. CAS 3734-33-6 CIPAC 845	Benzoato di benzil- dietil[[2,6-xililcarba- moil]metil]ammonio	≥ 975g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente.

▼ **M37**

▼ **M37**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti denatonio benzoato per usi diversi dalla pennellatura mediante dispositivi automatici rotanti in silvicoltura, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e garantire che tutte le informazioni e tutti i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul denatonio benzoato (SANCO/2607/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1° giugno 2012. Per effettuare la valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prescrivere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
227	Etilene N. CAS 74-85-1 N. CIPAC non attribuito	Etene	≥ 99 %	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etilene (SANCO/2608/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼ **B**

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
228	Estratto di <i>melaleuca alternifolia</i> N. CAS olio di <i>melaleuca alternifolia</i> 68647-73-4 Componenti principali: terpinene-4-olo 562-74-3 γ-terpinene 99-85-4 α-terpinene 99-86-5 1,8-cineolo 470-82-6 N. CIPAC non attribuito	L'olio di <i>melaleuca alternifolia</i> è una miscela complessa di sostanze chimiche.	Componenti principali: terpinene-4-olo ≥ 300 g/kg γ-terpinene ≥ 100 g/kg α-terpinene ≥ 50 g/kg 1,8-cineolo tracce	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto di <i>melaleuca alternifolia</i> (SANCO/2609/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
229	Residui di distillazione dei grassi N. CAS: non assegnato N. CIPAC: 915	Non disponibile	≥ 40 % di acidi grassi clivati Impurezze rilevanti: Ni max. 200 mg/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. I residui di distillazione dei grassi di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1). PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui residui di distillazione dei grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1° giugno 2012. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M36

▼ **M36**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Il notificante deve presentare informazioni di conferma sulla specifica della sostanza tecnica e sull'analisi dei livelli massimi di impurezze e contaminanti aventi rilevanza tossicologica. Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 1° maggio 2013.

▼ **B**

230	Acidi grassi da C7 a C20 N. CAS 112-05-0 (acido pelargonico) 67701-09-1° (acidi grassi C7-C18 e sali di potassio insaturi C18) 124-07-2 (acido caprileico) 334-48-5 (acido caprico) 143-07-7 (acido laurico) 112-80-1° (acido oleico) 85566-26-3 (esteri metilici degli acidi grassi C8-C10) 111-11-5 (ottanoato di metile) 110-42-9 (decanoato di metile) N. CIPAC non attribuito	Acido nonanoico Acido caprileico, acido pelargonico, acido caprico, acido laurico, acido oleico (ISO in tutti i casi) Acido ottanoico, acido nonanoico, acido decanoico, acido dodecanoico, acido cis-9-ottadecenoico (IUPAC in tutti i casi) Acidi grassi, C7-C10, esteri metilici	≥ 889 g/kg (acido pelargonico) ≥ 838 g/kg acidi grassi ≥ 99 % esteri metilici degli acidi grassi	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, acaricida, erbicida e fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli acidi grassi (SANCO/2610/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
-----	---	---	---	-------------------	----------------	---

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
231	Estratto d'aglio N. CAS 8008-99-9 N. CIPAC non attribuito	Concentrato di succo d'aglio alimentare	≥ 99,9 %	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente, insetticida e nemato- cida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'aglio (SANCO/2612/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.
232	Acido gibberellico N. CAS 77-06-5 N. CIPAC 307	Acido (3S,3aS,4S,4aS,7S,9- aR,9bR,12S)-7,12-di- drossi-3-metil-6-meti- lene-2-oxoperidro- 4a,7-metano-9b,3-pro- penol(1,2-b)furan-4- carbossilico Alt: Acido (3S,3aR, 4S,4aS,6S,8aR,8bR,1- 1S)- 6,11-diidrossi-3- metil-12-metilene-2- osso-4a,6-metano- 3,8b-prop-lenoperi- droindenol (1,2-b) fu- ran-4-carbossilico	≥ 850 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido gibberellico (SANCO/2613/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
233	Gibberelline N. CAS GA4: 468-44-0 GA7: 510-75-8 Miscela di GA4A7: 8030-53-3 N. CIPAC non attribuito	GA4: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9- aR,9bR,12S)-12- idrossi-3-metil-6-me- tilene-2-oxoperidro- 4a,7-metano-3,9b-pro- panoazuleno[1,2-b]fu- ran -4-carbossilico GA7: (3S,3aR,4S,4aR,7R,9- aR,9bR,12S)-12- idrossi-3-metil-6-me- tilene-2-oxoperidro- 4a,7-metano-9b,3- propenoazuleno[1,2- b]furan-4-carbossilico	Rapporto di rie- same (SANCO/ 2614/2008).	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle gibberelline (SANCO/2614/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.
234	Proteine idrolizzate CAS non attribuito N. CIPAC 901	Non disponibile	Relazione di rie- same (SANCO/ 2615/2008)	1° settem- bre 2009.	31° agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. Le proteine idrolizzate di origine animale devono essere conformi al regolamento (CE) n. 1069/2009 ⁽¹⁷⁾ e al regolamento (UE) n. 142/2011 ⁽¹⁸⁾ della Commissione. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle proteine idrolizzate (SANCO/2615/08), in partico- lare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1° giugno 2012.

▼ **M32**

▼ **M32**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori; se del caso le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione informazioni confermatrice riguardo: (a) le specificazioni del materiale tecnico quale fabbricato commercialmente devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici; (b) il rischio per gli organismi acquatici. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 1° maggio 2013 e le informazioni di cui al punto b) entro il 1° novembre 2013.

▼ **M38**

235	<i>Solfato di ferro</i> Solfato di ferro (II) anidro: Numero CAS 7720-78-7 Solfato di ferro (II) monoidrato: Numero CAS 17375-41-6 Solfato di ferro (II) ep-taidrato: Numero CAS 7782-63-0 Numero CIPAC 837	Solfato di ferro (II) oppure Solfato di ferro(2+)	Solfato di ferro (II) anidro: tenore totale di ferro ≥ 350 g/kg. Impurità pertinenti: arsenico, 18 mg/kg cadmio, 1,8 mg/kg cromo, 90 mg/kg piombo, 36 mg/kg mercurio, 1,8 mg/kg esprese sulla base della variante anidra	1 settembre 2009	31 agosto 2019.	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame modificata sul solfato di ferro (SANCO/2616/2008), in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dell'1 giugno 2012. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio per gli operatori; — al rischio per i bambini/residenti che giocano sull'erba trattata; — al rischio per le acque di superficie e gli organismi acquatici.
-----	--	--	--	---------------------	--------------------	--

▼ **M38**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Le condizioni d'uso devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi e il ricorso ad adeguati dispositivi di protezione individuale; Il notificante deve comunicare agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità, informazioni di verifica riguardo all'equivalenza tra caratteristiche del materiale tecnico prodotto per uso commerciale e caratteristiche del materiale di prova usato nelle prove sulla tossicità. Gli Stati membri interessati devono sollecitare i notificanti a fornire tali informazioni alla Commissione entro l'1 maggio 2013.

▼ **B**

236	Kieselgur (terra diatomacea) N. CAS 61790-53-2 N. CIPAC 647	Kieselgur (terra diatomacea)	920 ± 20 g SiO₂/kg DE Max. 0,1 % di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 µm)	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla terra diatomacea (SANCO/2617/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
-----	--	------------------------------	---	-------------------	----------------	---

▼ **M31**

237	Calcare N. CAS: 1317-65-3 N. CIPAC: 852	Carbonato di calcio	≥ 980 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sul calcare (SANCO/2618/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal
-----	--	---------------------	------------	-------------------	----------------	---

▼ **M31**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼ **M37**

238	Metilnonilchetone N. CAS 112-12-9 N. CIPAC 846	Undecan-2-one	≥ 975g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come repellente. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metilnonilchetone (SANCO/2619/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1° giugno 2012. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Va evitato il contatto con colture destinate all'alimentazione umana o animale. Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo: (a) la specifica del materiale sottoposto a prova in studi tossicologici sui mammiferi e in studi ecotossicologici; (b) la specifica con dati riguardanti la partita e metodi convalidati di analisi; (c) un'adeguata valutazione del destino e del comportamento del metilnonilchetone e dei potenziali prodotti di trasformazione nell'ambiente; (d) i rischi per gli organismi acquatici e terrestri. Il notificante deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti a) e b) entro il 30 aprile 2013 e le informazioni di cui ai punti c) e d) entro il 31 dicembre 2015.
-----	--	---------------	-----------	------------------------	-------------------	--

▼ **M31**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
239	Residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER) N. CAS: non attribuito N. CIPAC: non attribuito	Pepe nero – <i>Piper ni- grum</i> – ottenuto dalla distillazione a vapore e dall'estrazione me- diante solventi	Miscela complessa di sostanze chimi- che, il cui tenore in piperina come marcatore do- vrebbe essere al- meno del 4%	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti residuo d'estrazione della polvere di pepe (PDER) per usi diversi dal settore del giardinaggio, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e devono assicurare che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sul pepe (SANCO/2620/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il notificante deve fornire informazioni di verifica concernenti le specifiche del materiale tecnico agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 1° marzo 2013.
240	Oli vegetali/olio di citronella N. CAS 8000-29-1 N. CIPAC non attribuito	L'olio di citronella è una miscela complessa di sostanze chimiche. I componenti principali sono i seguenti: Citronellale (3,7-di- metil-6-ottenal). Geraniolo ((E)-3,7-di- metil-2,6-octadien-1- olo).	Impurezze rilevanti: metil eugenolo e metil-isoeugenolo max. 0,1 %.	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di citronella (SANCO/2621/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼ **B**

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
		Citronellolo (3,7-di- metil-6-octan-2-olo). Acetato di geranile (3,7-dimetil-6-octen- 1-il acetato).				
241	Oli vegetali/olio di chiodi di garofano N. CAS 94961-50-2 (olio di chiodi di garofa- no) 97-53-0 (eugenolo – componente principale) N. CIPAC non attribuito	L'olio di chiodi di ga- rofano è una miscela complessa di sostanze chimiche. Il componente princi- pale è l'eugenolo.	≥ 800 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e battericida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di chiodi di garofano (SANCO/2622/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.
242	Oli vegetali/olio di colza N. CAS 8002-13-9 N. CIPAC non attribuito	Olio di colza	L'olio di colza è una miscela com- plessa di acidi grassi	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di colza (SANCO/2623/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.

▼ **M37**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
243	Oli vegetali/olio di menta verde N. CAS 8008-79-5 N. CIPAC 908	Olio di menta verde	≥ 550 g/kg come (R)-carvone	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore per il trattamento post-raccolto delle patate. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prescrivano che la nebulizzazione calda sia eseguita esclusivamente in strutture di stoccaggio professionali e che siano applicate le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio nell'ambiente del prodotto vaporizzato durante stoccaggio, trasporto, smaltimento dei rifiuti e applicazione. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sugli oli vegetali/olio di menta verde (SANCO/2624/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1° giugno 2012. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼ **M39**

244	Idrogenocarbonato di po- tassio Numero CAS 298-14-6 Numero CIPAC 853	Idrogenocarbonato di potassio	≥ 99,5 % Impurezze: Pb max 10 mg/kg As max 3 mg/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'idrogenocarbonato di potassio (SANCO/2625/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 luglio 2012. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione al rischio per le api mellifere. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
-----	---	----------------------------------	---	------------------------	-------------------	---

▼ **M32**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
245	1,4-diamminobutano (putrescina) Numero CAS 110-60-1 N. CIPAC 854	Butano-1,4-diammina	≥ 990 g/kg	1° settem- bre 2009.	31° agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 1,4-diamminobutano (putrescina) (SANCO/2626/08), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1° giugno 2012. Le condizioni d'impiego devono all'occorrenza comprendere misure di attenuazione dei rischi.

▼ **B**

246	Piretrine N. CAS (A) e (B): Piretrine: 8003-34-7 Estratto A: estratti di Chrysanthemum cinera- riaefolium: 89997-63-7 piretrina 1: CAS 121- 21-1 piretrina 2: CAS 121- 29-9 cinerina 1: CAS 25402- 06-6 cinerina 2: CAS 121- 20-0 jasmolina 1: CAS 4466- 14-2 jasmolina 2: CAS 1172- 63-0	Le piretrine sono una miscela complessa di sostanze chimiche.	Estratto A: ≥ 500 g/kg piretrine Estratto B: ≥ 480 g/kg piretrine	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulle piretrine (SANCO/2627/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
-----	--	---	--	------------------------	-------------------	---

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
	Estratto B: piretrina 1: CAS 121-21-1 piretrina 2: CAS 121-29-9 cinerina 1: CAS 25402-06-6 cinerina 2: CAS 121-20-0 jasmolina 1: CAS 4466-14-2 jasmolina 2: CAS 1172-63-0 N. CIPAC 32					

▼ **M31**

247	Sabbia di quarzo N. CAS: 14808-60-7, 7637-86-9 N. CIPAC: 855	Quarzo, biossido di silicio	≥ 915 g/kg Max. 0,1% di particelle di silice cristallina (di diametro inferiore a 50 μ m)	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti sabbia di quarzo per usi diversi dall'applicazione su alberi in ambienti forestali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e devono assicurare che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'attuazione dei principi uniformi dell'allegato VI, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sabbia di quarzo (SANCO/2628/2008), in particolare delle appendici I e II, nella versione finale adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
-----	--	-----------------------------	---	-------------------	----------------	--

▼ **M36**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
248	Olio di pesce N. CAS 100085-40-3 N. CIPAC 918	Olio di pesce	≥ 99 % Impurezze rilevanti: Diossina max. 6 pg/ kg per gli alimenti zootecnici Hg max. 0,5 mg/kg per i mangimi deri- vati dal pesce o da altri prodotti del mare CD max. 2 mg/kg per i mangimi di origine animale ad eccezione dei man- gimi per gli animali da compagnia Pb max. 10 mg/kg PCB max. 5 mg/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. L'olio di pesce deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009 e al regolamento (UE) n. 142/2011 della. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di pesce (SANCO/2629/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1° giugno 2012. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il notificante deve presentare informazioni di conferma sulla specifica della sostanza tecnica e sull'analisi dei livelli massimi di impurezze e contaminanti aventi rilevanza tossicologica. Tali informazioni vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 1° maggio 2013.
249	Repellenti olfattivi di origine animale o vege- tale/grasso di pecora N. CAS 98999-15-6 N. CIPAC non attribuito	Grasso di pecora	Grasso di pecora puro contenente una concentra- zione massima di acqua dello 0,18 % p/p.	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. Il grasso di pecora deve essere conforme al regolamento (CE) n. 1069/2009. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul grasso di pecora (SANCO/2630/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼ **B**

▼ M38

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
250	<i>Repellenti olfattivi di origine animale o vege- tale/tallolio grezzo</i> Numero CAS 8002-26-4 Numero CIPAC 911	Non disponibile	I parametri quali- tativi che seguono comprendono le specifiche di re- pellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo: Numero di acidità: min. 125 mgKOH/ g tenore d'acqua: max. 2% tenore in acidi ro- sinici: min. 35% (proposto) tenore di ceneri: max. 0,2% pH: appross. min. 5,5 insaponificabili max. 12% acidi minerali li- beri: max. 0,02%	1 settembre 2009.	31 agosto 2019.	PARTE A Può essere autorizzato dolo l'uso come repellente se applicato con guanti o pennelli. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sui Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo (SANCO/2631/2008), in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dell'1 giugno 2012. Nel valutare le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/tallolio grezzo per usi diversi da quelli come repellente in campo forestale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regola- mento (CE) n. 1107/2009 e far sì che prima del rilascio dell'autorizzazione vengano fornite tutte le informazioni necessarie. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti; — ai rischi per gli organismi non bersaglio. Le condizioni d'uso devono prevedere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere che siano loro presentate infor- mazioni di verifica riguardanti: (a) l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercial- mente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità; (b) Il profilo tossicologico dei repellenti olfattivi di origine animale o vege- tale/tallolio grezzo. Gli Stati membri interessati devono far sì che il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro l'1 maggio 2013 e quelle di cui al punto b) entro il 31 maggio 2014.

▼ M38

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
251	<i>Repellenti olfattivi di origine animale o vege- tale/pece di tallolio</i> Numero CAS 8016-81-7 Numero CIPAC 912	Non disponibile	Miscela complessa di esteri di acidi grassi, resina e piccole quantità di dimeri e trimeri di acidi resinici e acidi grassi.	1 settembre 2009.	31 agosto 2019.	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame modificato sui Repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio (SANCO/ 2632/2008), in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali dell'1 giugno 2012. Nel valutare le domande di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio per usi diversi da quelli come repellente in campo forestale applicato con guanti o pennelli, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009 e far sì che prima del rilascio dell'autorizzazione vengano fornite tutte le informazioni necessarie. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli operatori, dei lavoratori e delle persone presenti; — ai rischi per gli organismi non bersaglio. Le condizioni d'impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere che siano loro presentate informazioni di verifica riguardanti: (a) l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità; (b) Il profilo tossicologico dei repellenti olfattivi di origine animale o vegetale/pece di tallolio. Gli Stati membri interessati devono far sì che il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro l'1 maggio 2013 e quelle di cui al punto b) entro il 31 maggio 2014.

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
252	Estratto d'alga marina (precedentemente estratto d'alga marina e alghe marine) N. CAS non attribuito N. CIPAC non attribuito	Estratto d'alga marina	L'estratto d'alga marina è una mi- scela complessa. I principali compo- nenti marcatori sono: mannitolo, fucooidani e algina- ti. Relazione di riesame SANCO/ 2634/2008	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estratto d'alga marina (SANCO/2634/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
253	Silicato di sodio e allu- minio N. CAS 1344-00-9 N. CIPAC non attribuito	Silicato di sodio e al- luminio: $\text{Na}_x[(\text{AlO}_2)_x(\text{SiO}_2)_y] \times z\text{H}_2\text{O}$	1 000 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come repellente. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul silicato di sodio e alluminio (SANCO/2635/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
254	ipoclorito di sodio Numero CAS: 7681-52-9 Numero CIPAC: 848	ipoclorito di sodio	ipoclorito di sodio: 105 g/kg-126 g/kg (122 g/L-151 g/L) concentrato tec- nico 10-12 % (p/p) espresso come cloro	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo impieghi in ambiente chiuso come disinfet- tante. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ipoclorito di sodio (SANCO/2988/2008), in partico- lare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1° febbraio 2013.

▼ **M50**

▼ **M50**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione ai seguenti aspetti: a) il rischio per gli operatori e i lavoratori; b) va evitata l'esposizione del suolo all'ipoclorito di sodio e ai suoi prodotti di reazione dovuta alla diffusione di composta trattata nei terreni biologici. Le condizioni d'impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi.

▼ **B**

255	Feromoni di lepidotteri a catena lineare	Gruppo acetato:	Relazione di riesame (SANCO/2633/2008)	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui feromoni dei lepidotteri a catena lineare (SANCO/2633/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
	(E)-5-decen-1-il acetato N. CAS 38421-90-8 N. CIPAC non attribuito	(E)-5-decen-1-il acetato				
	(E)-8-dodecen-1-il acetato N. CAS 38363-29-0 N. CIPAC non attribuito	(E)-8-dodecen-1-il acetato				
	(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato N. CAS non disponibile N. CIPAC non disponibile	(E/Z)-8-dodecen-1-il acetato come singoli isomeri				
	(Z)-8-dodecen-1-il acetato N. CAS 28079-04-1 N. CIPAC non attribuito	(Z)-8-dodecen-1-il acetato				

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
	(Z)-9-dodecen-1-il ace- tato N. CAS 16974-11-1 N. CIPAC 422	(Z)-9-dodecen-1-il acetato				
	(E,Z)-7,9-dodecadien-1- il acetato N. CAS 54364-62-4 N. CIPAC non attribuito	(E,Z)-7,9-dodecadien- 1-il acetato				
	(E)-11-tetradecen-1-il acetato N. CAS 33189-72-9 N. CIPAC non attribuito	(E)-11-tetradecen-1-il acetato				
	(Z)-9-tetradecen-1-il ace- tato N. CAS 16725-53-4 N. CIPAC non attribuito	(Z)-9-tetradecen-1-il acetato				
	(Z)-11-tetradecen-1-il acetato N. CAS 20711-10-8 N. CIPAC non attribuito	(Z)-11-tetradecen-1-il acetato				

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
	(Z, E)-9, 12- tetradeca- dien-1-il acetato N. CAS 31654-77-0 N. CIPAC non attribuito	(Z, E)-9, 12- tetradeca- dien-1-il acetato				
	Z-11-esadecen-1-il ace- tato N. CAS 34010-21-4 N. CIPAC non attribuito	Z-11-esadecen-1-il acetato				
	(Z, E)-7, 11- esadeca- dien-1-il acetato N. CAS 51606-94-4 N. CIPAC non attribuito	Z, E)-7, 11- esadeca- dien-1-il acetato				
	(E, Z)-2, 13- ottadeca- dien-1-il acetato N. CAS 86252-65-5 N. CIPAC non attribuito	(E, Z)-2, 13- ottade- cadien-1-il acetato				
	Gruppo alcoli:	Gruppo alcoli:				

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (1)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
	(E)-5-decen-1-olo N. CAS 56578-18-8 N. CIPAC non attribuito	(E)-5-decen-1-olo				
	(Z)-8-dodecen-1-olo N. CAS 40642-40-8 N. CIPAC non attribuito	(Z)-8-dodecen-1-olo				
	(E,E)-8,10-dodecadien-1- olo N. CAS 33956-49-9 N. CIPAC non attribuito	(E,E)-8,10-dodeca- dien-1-olo				
	tetradecan-1-olo N. CAS 112-72-1 N. CIPAC non attribuito	tetradecan-1-olo				
	(Z)-11-esadecen-1-olo N. CAS 56683-54-6 N. CIPAC non attribuito	(Z)-11-esadecen-1-olo				
	Gruppo aldeidi:	Gruppo aldeidi:				

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
	(Z)-7-tetradecenale N. CAS 65128-96-3 N. CIPAC non attribuito	(Z)-7-tetradecenale				
	(Z)-9-esadecenale N. CAS 56219-04-6 N. CIPAC non attribuito	(Z)-9-esadecenale				
	(Z)-11-esadecenale N. CAS 53939-28-9 N. CIPAC non attribuito	(Z)-11-esadecenale				
	(Z)-13-ottadecenale N. CAS 58594-45-9 N. CIPAC non attribuito	(Z)-13-ottadecenale				
	Miscele di acetati:	Miscele di acetati:				
	(i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato N. CAS 28079-04-1 N. CIPAC non attri- buito e	i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato e				

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
	(ii) dodecil acetato N. CAS 112-66-3 N. CIPAC non attri- buito	ii) dodecil acetato;				
	(i) (Z)-9-dodecen-1-il acetato N. CAS 16974-11-1 N. CIPAC 422 e	i) (Z)-9-dodecen-1- il acetato e				
	(ii) dodecil acetato N. CAS 112-66-3 N. CIPAC 422;	ii) dodecil acetato;				
	(i) (E,Z)-7,9-dodeca- dien-1-il acetato N. CAS 55774-32-8 N. CIPAC non attri- buito e	i) (E,Z)-7,9-dodeca- dien-1-il acetato e				
	(ii) (E,E)-7,9-dodeca- dien-1-il acetato N. CAS 54364-63-5 N. CIPAC non attri- buito	ii) (E,E)-7,9-dodeca- dien-1-il acetato;				

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
	(i) (Z,Z)-7,11-esadeca- dien-1-il acetato e	i) (Z,Z)-7,11-esade- cadien-1-il ace- tato e				
	(ii) (Z,E)-7,11-esadeca- dien-1-il acetato N. CAS i) e ii) 53042-79-8 N. CAS i) 52207- 99-5 N. CAS ii) 51606- 94-4 N. CIPAC non attri- buito	ii) (Z,E)-7,11-esade- cadien-1-il aceta- to;				
	Miscele di aldeidi:	Miscele di aldeidi:				
	(i) (Z)-9-esadecenale N. CAS 56219-04-6 N. CIPAC non attri- buito e	i) (Z)-9-esadecenale e				
	(ii) (Z)-11-esadecenale N. CAS 53939-28-9 N. CIPAC non attri- buito e	ii) (Z)-11-esadece- nale e				

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
	(iii) (Z)-13-ottadecenale N. CAS 58594-45-9 N. CIPAC non attri- buito	iii) (Z)-13-ottadece- nale				
	Miscugli di miscele:	Miscugli di miscele:				
	(i) (E)-5-decen-1-il ace- tato N. CAS 38421-90-8 N. CIPAC non attri- buito e	i) (E)-5-decen-1-il acetato e				
	(ii) (E)-5-decen-1-olo N. CAS 56578-18-8 N. CIPAC non attri- buito	ii) (E)-5-decen-1-olo				
	(i) (E/Z)-8-dodecen-1-il acetato N. CAS come sin- goli isomeri N. CIPAC non attri- buito e	i) (E/Z)-8-dodecen- 1-il acetato e				

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
	(i) (E)-8-dodecen-1-il acetato N. CAS (E) 38363- 29-0 N. CIPAC non attri- buito e	i) (E)-8-dodecen-1- il acetato e				
	(i) (Z)-8-dodecen-1-il acetato N. CAS (Z) 28079- 04-1 N. CIPAC non attri- buito e	i) (Z)-8-dodecen-1- il acetato e				
	(ii) (Z)-8-dodecen-1-olo N. CAS ii) 40642- 40-8 N. CIPAC non attri- buito	ii) (Z)-8-dodecen-1- olo				
	(i) (Z)-11-esadecenale N. CAS 53939-28-9 N. CIPAC non attri- buito e	i) (Z)-11-esadece- nale e				
	(ii) (Z)-11-esadecen-1-il acetato N. CAS 34010-21-4 N. CIPAC non attri- buito	ii) (Z)-11-esadecen- 1-il acetato				

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
256	Cloridrato di trimetilammina N. CAS 593-81-7 N. CIPAC non attribuito	Cloridrato di trimetilammina	≥ 988 g/kg	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. Parte B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cloridrato di trimetilammina (SANCO/2636/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼M36

257	Urea N. CAS 57-13-6 N. CIPAC 913	Urea	≥ 98 % p/p	1° settembre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva e fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'urea (SANCO/2637/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1° giugno 2012. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il notificante deve presentare informazioni di conferma riguardo: a) il metodo di analisi dell'urea e dell'impurezza del biureto; b) il rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti. Le informazioni di cui alle lettere a) e b) vanno fatte pervenire agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità rispettivamente entro il 1° maggio 2013 e il 1° gennaio 2016.
-----	--	------	------------	-------------------	----------------	---

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
258	Z- 13- esadecen-11-in-1- il acetato N. CAS 78617-58-0 N. CIPAC non attribuito	Z- 13- esadecen-11- in-1-il acetato	≥ 75 %	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo Z-13-esadecen-11-in-1-il acetato (SANCO/2649/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.
259	Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-do- cosatetraen-1-il isobuti- rato N. CAS 135459-81-3 N. CIPAC non attribuito	Z,Z,Z,Z-7,13,16,19- docosatetraen-1-il iso- butirato	≥ 90 %	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sostanza attrattiva. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame Z,Z,Z,Z-7,13,16,19-docosatetraen-1-il isobutirato (SAN- CO/2650/2008), in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.
260	Fosfuro di alluminio N. CAS 20859-73-8 N. CIPAC 227	Fosfuro di alluminio	≥ 830 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, rodenticida, talpicide e leporicide sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di allu- minio. Gli usi come rodenticida, talpicide e leporicide possono essere autorizzati solo all'esterno. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di alluminio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione dei consumatori nonché garantire che i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di alluminio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare, — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori, — alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambienti chiusi, — per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione), — per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione degli astanti da fughe di gas, — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo, — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
261	Fosfuro di calcio N. CAS 1305-99-3 N. CIPAC 505	Fosfuro di calcio	≥ 160 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi all'esterno come rodenticida e talpida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di calcio. Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di calcio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori, — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo, — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.
262	Fosfuro di magnesio N. CAS 12057-74-8 N. CIPAC 228	Fosfuro di magnesio	≥ 880 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida, rodenticida, talpida e leporicida sotto forma di prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di magnesio. Gli usi come rodenticida, talpida e leporicida possono essere autorizzati solo all'esterno.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Le autorizzazioni devono essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di magnesio, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione dei consumatori nonché garantire che i prodotti pronti all'uso contenenti fosfuro di magnesio utilizzati contro i parassiti delle scorte alimentari siano allontanati dai prodotti alimentari e che sia rispettato un adeguato termine di attesa supplementare, — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e degli organi respiratori, — alla protezione degli operatori e dei lavoratori durante la fumigazione in ambienti chiusi, — per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione dei lavoratori al momento del rientro nei locali (dopo il periodo di fumigazione), — per l'uso in ambienti chiusi, alla protezione degli astanti da fughe di gas, — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la chiusura delle gallerie o la completa incorporazione dei granuli nel suolo, — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone tra le aree trattate e i corpi idrici superficiali.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
263	Cimoxanil N. CAS 57966-95-7 N. CIPAC 419	1-[(E/Z)-2-ciano-2- metossiminoacetil]-3- etilurea	≥ 970 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cimoxanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di prote- zione personale, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche, — alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condi- zioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone.
264	Dodemorf N. CAS 1593-77-7 N. CIPAC 300	Cis/trans-[4-ciclo- decile]-2,6-dimetil- morfolina	≥ 950 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per le piante ornamen- tali coltivate in serra. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dodemorf, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati disposi- tivi di protezione personale,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è appli- cata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli, — le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
265	Estere metilico dell'acido 2,5-Diclorobenzoico N. CAS 2905-69-3 N. CIPAC 686	Metil-2,5-dicloroben- zoato	≥ 995 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi in ambienti chiusi come regolatore di crescita vegetale e fungicida per l'innesto delle viti. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'estere metilico dell'acido 2,5-diclorobenzoico, in par- ticolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008.
266	Metamitron N. CAS 41394-05-2 N. CIPAC 381	4-amino-4,5-diidro-3- metil-6-fenil-1,2,4- triazin-5-one	≥ 960 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti il metamitron per usi diversi da quelli relativi alle piante da radice, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metamitron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione:

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di dispositivi di protezione personale, se del caso, — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — al rischio per gli uccelli e i mammiferi, nonché per le piante terrestri non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari relative all'impatto sulle acque sotterranee del metabolita M3 nel suolo, ai residui nelle colture di rotazione, al rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori e al rischio specifico per gli uccelli e i mammiferi suscettibili di essere contaminati dall'ingestione dell'acqua nei campi. Devono provvedere affinché gli autori delle notifiche su richiesta dei quali il metamitron è stato iscritto nel presente allegato trasmettano tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.
267	Sulcotrione N. CAS 99105-77-8 N. CIPAC 723	2-(2-cloro-4-metil- benzoi)cicloes- san-1,3-dione	≥ 950 g/kg Impurezze: — cianuro di idro- geno: non più di 80 mg/kg — toluene: non più di 4 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sulcotrione, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso, — al rischio per gli uccelli insettivori, le piante acquatiche e terrestri non bersaglio e per gli artropodi non bersaglio.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari sul degrado nel suolo e nell'acqua della frazione del cicloesadione e sul rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il sulcotrione è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.
268	Tebuconazolo N. CAS 107534-96-3 N. CIPAC 494	(RS)-1-p-clorophenil- 4,4-dimetil-3-(1H- 1,2,4-triazol-1-ilme- thil)-pentan-3-ol	≥ 905 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebuconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del tebuconazolo (triazolo), — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi granivori e dei mammiferi erbivori, garantendo che le condizioni d'autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari al fine di confermare la valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il tebuconazolo è stato iscritto al presente allegato fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del tebuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, degli orientamenti UE in materia di prove.
269	Triadimenol N. CAS 55219-65-3 N. CIPAC 398	(1RS,2RS;1RS,2SR)- 1-(4-clorofenossi)- 3,3-dimetil-1-(1H- 1,2,4-triazol-1-il)bu- tan-2-olo	≥ 920 g/kg Isomero A (1RS,2SR), iso- mero B (1RS,2RS) Diastereomero A, RS + SR, propor- zioni: da 70 a 85 % Diastereomero B, RR + SS, propor- zioni: da 15 a 30 %	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triadimenol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla presenza di N-metilpirrolidone nei preparati, per quanto riguarda l'esposizione degli operatori, dei lavoratori e degli astanti, — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione: — ulteriori informazioni sulle specifiche, — informazioni complementari sulla valutazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi, — informazioni complementari sul rischio di alterazioni al sistema endocrino nei pesci. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il triadimenol è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2011.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione informazioni supplementari riguardo ai possibili effetti nocivi del triadimenol sul sistema endocrino entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per la realizzazione dei test sull'alterazione del sistema endocrino o, in alternativa, delle linee guida per l'esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.
270	Metomil N. CAS 16752-77-50 N. CIPAC 264	S-metil (EZ) -N-(metilcarbamoilossi)tioacetimidato	≥ 980 g/kg	1° settem- bre 2009	31 agosto 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida su 101^o ortaggi, a dosi non superiori a 0,25 kg di sostanza attiva per ettaro per applicazione e non più di due applicazioni per stagione. Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metomil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 giugno 2009. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori: le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale. Particolare attenzione va riservata all'esposizione degli operatori che usano attrezzature a spalla o altri strumenti di applicazione portatili, — alla protezione degli uccelli, — alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone, la riduzione del deflusso e bocchettoni tali da ridurre la dispersione delle sostanze nebulizzate, — alla protezione degli artropodi non bersaglio, soprattutto api: devono essere adottate misure di attenuazione dei rischi per evitare ogni tipo di contatto con le api.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri devono garantire che le formule a base di metomil contengano agenti repellenti e/o emetici efficaci. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere ulteriori misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
271	Bensulfuron N. CAS 83055-99-6 N. CIPAC 502,201	α -[(4,6-dimethoxy- pyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluic acid (bensulfuron) methyl α -[(4,6-dimethoxy- pyrimidin-2-ylcarbamoyl)sulfamoyl]-o-toluate (bensulfuron-methyl)	≥ 975 g/kg	1° novembre 2009	31 ottobre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bensulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'8 dicembre 2008. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai seguenti elementi: — alla protezione degli organismi acquatici; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione: — ulteriori studi sulle specifiche, — ulteriori informazioni concernenti la via e il tasso di degradazione del bensulfuron-metile in condizioni aerobiche di suolo inondato, — informazioni concernenti la pertinenza dei metaboliti per la valutazione dei rischi per i consumatori. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.
272	5-nitroguaiacolato di sodio N. CAS 67233-85-6 N. CIPAC non attribuito	Sodium 2-methoxy-5-nitrophenolate	≥ 980 g/kg	1° novembre 2009	31 ottobre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico, — alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.
273	O-nitrofenolato di sodio N. CAS 824-39-5 N. CIPAC non attribuito	Sodium 2-nitrophenolate; sodium o-nitrophenolate	≥ 980 g/kg Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico: fenolo tenore max.: 0,10 g/kg 2,4 dinitrofenolo tenore max.: 0,14 g/kg 2,6 dinitrofenolo tenore max.: 0,32 g/kg	1° novembre 2009	31 ottobre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico,

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.
274	P-nitrofenolato di sodio N. CAS 824-78-2 N. CIPAC non attribuito	Sodium 4-nitrophenolate; sodium p-nitrophenolate	≥ 998 g/kg Le seguenti impurezze presentano un rischio tossicologico: fenolo tenore max.: 0,1° g/kg 2,4 dinitrofenolo tenore max.: 0,07 g/kg 2,6 dinitrofenolo tenore max.: 0,09 g/kg	1° novembre 2009	31 ottobre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere confermate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico, — alla tutela della sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego autorizzate devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di altri studi sul rischio per le acque sotterranee. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.
275	Tebufenpirad N. CAS 119168-77-3 N. CIPAC 725	N-(4-tert-butylben- zyl)-4-chloro-3-ethyl- 1-methylpyrazole-5- carboxamide	≥ 980 g/kg	1° novem- bre 2009	31 ottobre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tebufenpirad in formulazioni diverse dai sacchi solubili in acqua, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenpirad, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 dicembre 2008. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla protezione degli uccelli insettivori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di riduzione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione: — ulteriori informazioni confermant l'assenza di impurezze rilevanti, — ulteriori informazioni circa i rischi per gli uccelli insettivori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 ottobre 2011.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
276	Clormequat N. CAS 7003-89-6 (clor- mequat) N. CAS 999-81-5 (clo- ruro di clormequat) N. CIPAC 143 (clorme- quat) N. CIPAC 143.302 (clo- ruro di clormequat)	2-chloroethyltrime- thylammonium (clor- mequat) cloruro di 2-cloropro- pildimetilammonio (cloruro di clorme- quat)	≥ 636 g/kg Impurezze 1,2-dicloroetano: max 0,1° g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clorme- quat) Cloroetene (clo- ruro di vinile): max 0,0005 g/kg (sul tenore a secco di cloruro di clor- mequat)	1° dicem- bre 2009	30 novembre 2019	PARTE A Possono essere impiegati solo come fitoregolatori su cereali e su colture non commestibili. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti clormequat per usi diversi dall'applicazione a segale e triticale, in particolare per quanto riguarda l'esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clormequat, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli uccelli e dei mammiferi. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere informazioni complementari sul destino e sul comportamento (studi sull'assorbimento da effettuarsi ad una temperatura di 20 °C, nuovo calcolo delle concentrazioni previste nelle acque sotterranee, nelle acque di superficie e nei sedimenti), sui metodi di controllo per la determinazione della sostanza nei prodotti di origine animale e nell'acqua, nonché sul rischio per gli organismi acquatici, gli uccelli e i mammiferi. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il clormequat è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
277	Composti del rame:			1° dicem- bre 2009	30 novembre 2016	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come battericida e fungicida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti rame per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sui composti di rame, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere verificate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico, — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione di organismi acquatici non bersaglio. Per quanto riguarda tali rischi accertati, occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla quantità di sostanza attiva applicata nonché garantire che le quantità autorizzate, in termini di tassi e numero delle applicazioni, siano quelle minime necessarie per conseguire l'effetto desiderato. Gli Stati membri interessati esigono la presentazione di informazioni utili ad un'ulteriore valutazione: — del rischio da inalazione, — della valutazione del rischio per gli organismi non bersaglio e per il suolo e l'acqua.
	Idrossido di rame N. CAS 20427-59-2 N. CIPAC 44.305	Idrossido di rame (II)	≥ 573 g/kg			
	Ossicloruro di rame N. CAS 1332-65-6 o 1332-40-7 N. CIPAC 44.602	Triidrossocloruro di rame	≥ 550 g/kg			
	Ossido di rame N. CAS 1317-39-1 N. CIPAC 44.603	Ossido di rame	≥ 820 g/kg			
	Poltiglia bordolese N. CAS 8011-63-0 N. CIPAC 44.604	Non attribuito	≥ 245 g/kg			
	Solfato di rame tribasico N. CAS 12527-76-3 N. CIPAC 44.306	Non attribuito	≥ 490 g/kg Le seguenti impu- rezze presentano problemi tossico- logici e non de- vono superare i li- velli indicati. Piombo 0,0005 g/ kg max. di tenore di rame. Cadmio 0,0001° g/ kg max. di tenore di rame. Arsenco 0,0001° g/kg max. di te- nore di rame.			

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Essi devono provvedere affinché che l'autore della notifica su richiesta del quale i composti di rame sono stati iscritti nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. Gli Stati membri introducono programmi di monitoraggio nelle regioni espo- ste a rischi, laddove la contaminazione del terreno da rame costituisce un problema, per fissare, se necessario, limitazioni quale l'indicazione dei valori massimi di applicazione.
278	Propaquizafop N. CAS 111479-05-1 N. CIPAC 173	2-isopropylidenami- no-oxyethyl (R)-2-[4- (6-chloro-quinoxalin- 2-yloxy)phenoxy]pro- pionate	≥ 920 g/kg Tenore massimo di toluene 5 g/kg	1° dicem- bre 2009	30 novembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul propaquizafop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che de- vono essere verificate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e veri- ficato a fronte delle specifiche del materiale tecnico, — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla protezione degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le con- dizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione: — ulteriori informazioni sulle impurezze rilevanti Ro 41-5259, — informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio per organismi acquatici e artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informa- zioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
279	Quizalofop-P:			1° dicem- bre 2009	30 novembre 2019	PARTE A
	Quizalofop-P-etile N. CAS 100646-51-3 N. CIPAC 641.202	Ethyl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate	≥ 950 g/kg			Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quizalofop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, che devono essere verificate e corredate da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico, — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione comprendano misure di riduzione del rischio, come la creazione di zone tampone. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica presenti alla Commissione altre informazioni sul rischio per gli artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.
	Quizalofop-P-tefurile N. CAS 119738-06-6 N. CIPAC 641.226	(RS)-Tetrahydrofurfuryl (R)-2-[4-(6-chloroquinoxalin-2-yloxy)phenoxy]propionate	≥ 795 g/kg			

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
280	Teflubenzurone N. CAS 83121-18-0 N. CIPAC 450	1-(3,5-dichloro-2,4- difluorophenyl)-3- (2,6-difluoroben- zoyl)urea	≥ 970 g/kg	1° dicem- bre 2009	30 novembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida nelle serre (su substrato artificiale o su sistemi idroponici chiusi). PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti teflubenzurone per usi diversi dal trattamento dei pomodori da serra, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE)n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul teflubenzurone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici. Le emissioni provenienti da applicazioni in serra devono essere ridotte al minimo e, comunque, non devono poter raggiungere livelli significativi nei corpi idrici di prossimità, — alla protezione delle api alle quali occorre impedire l'accesso alla serra, — alla protezione della popolazione di api impollinatrici espressamente messe nella serra, — all'eliminazione sicura dell'acqua di condensazione, di drenaggio e substrato per evitare rischi per agli organismi non bersaglio e la contaminazione delle acque di superficie e sotterranee. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
281	Zeta-cipermetrina N. CAS 52315-07-8 N. CIPAC 733	Miscela di stereoisomeri composta di (S)- α -cyano-3-phenoxybenzyl (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2 dimethylcyclopropanecarboxylate secondo un rapporto tra la coppia di isomeri (S);(1RS,3RS) e la coppia di isomeri (S);(1RS,3SR) compreso rispettivamente tra 45-55 e 55-45	≥ 850 g/kg Impurezze: toluene: max 2 g/kg catrami: max 12,5 g/kg	1° dicembre 2009	30 novembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti zeta-cipermetrina per usi diversi dal trattamento dei cereali, in particolare per quanto riguarda l'esposizione dei consumatori a mPBAldehyde, un prodotto di degradazione che può formarsi durante la lavorazione, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla zeta-cipermetrina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 gennaio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso, — alla protezione di uccelli, organismi acquatici, api, artropodi non bersaglio e macroorganismi terricoli non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento (degradazione aerobica nel terreno), sul rischio a lungo termine per gli uccelli, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale la zeta-cipermetrina è stata iscritta nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
282	Clorsulfuron N. CAS 64902-72-3 N. CIPAC 391	1-(2-clorofenilsolfo- nil)-3-(4-metossi-6- metil-1,3,5-triazin-2- il)urea	≥ 950 g/kg Impurezze: 2-clorobenzensol- fonammide (IN- A4097) non più di 5 g/kg e 4-metossi-6-metil- 1,3,5-triazin-2-am- mina (IN-A4098) non più di 6 g/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorsulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di atte- nuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Gli Stati membri interessati devono: — provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ul- teriori studi sulle specifiche entro il 1° gennaio 2010. Se il clorsulfuron viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere all'autore della notifica di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti IN-A4097, IN-A4098, IN-JJ998, IN-B5528 e IN-V7160 per quanto riguarda il cancro e devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta le informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione di tale sostanza.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
283	Ciromazina N. CAS 66215-27-8 N. CIPAC 420	N-ciclopropil-1,3,5- triazin-2,4,6-triam- mina	≥ 950 g/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serra. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti ciromazina per usi diversi dall'applicazione a pomodori, in particolare per quanto riguarda l'esposizione del consumatore, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, e garantiscono che tutte le informazioni e i dati necessari siano forniti prima del rilascio della relativa autorizzazione. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla ciromazina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — alla protezione degli organismi acquatici, — alla protezione degli impollinatori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo NOA 435343 e sul rischio per gli organismi acquatici. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale la ciromazina è stata iscritta nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
284	Dimetaclor N. CAS 50563-36-5 N. CIPAC 688	2-cloro-N-(2-metosietil)acet-2',6'-xilidide	≥ 950 g/kg Impurezze 2,6-dimetilanilina: non oltre 0,5 g/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida con un livello massimo di 1,0 kg/ha ogni tre anni sullo stesso campo. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dimetaclor, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Se del caso, vanno introdotti programmi di monitoraggio nelle regioni esposte a rischi per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee dai metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702. Gli Stati membri interessati devono: — provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1° gennaio 2010.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Se il dimetaclor viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere all'autore della notifica di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti CGA 50266, CGA 354742, CGA 102935 e SYN 528702 per quanto riguarda il cancro e devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta le informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione di tale sostanza.
285	Etofenprox N. CAS 80844-07-1 N. CIPAC 471	2-(4-etossifenil)-2- metilpropil 3-fenossi- benziletere	≥ 980 g/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etofenprox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla protezione delle api e degli artropodi non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di attenuazione dei rischi, ad esempio zone cuscinetto. Gli Stati membri interessati devono: — garantire che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni sul rischio per gli organismi acquatici, compreso il rischio per gli organismi presenti nei sedimenti e sulla bioamplificazione,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— garantire che vengano presentati ulteriori studi sul potenziale di disturbo endocrino negli organismi acquatici (studio del ciclo di vita completo dei pesci). Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali studi alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.
286	Lufenuron N. CAS 103055-07-8 N. CIPAC 704	(RS)-1-[2,5-dicloro-4-(1,1,2,3,3,3-esafluoro-propossi)-fenil]-3-(2,6-difluorobenzoi)-urea	≥ 970 g/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi all'interno oppure nelle trappole-esca esterne come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul lufenuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — all'elevata persistenza nell'ambiente e all'elevato rischio di bioaccumulo e devono garantire che l'uso del lufenuron non presenti effetti avversi a lungo termine sugli organismi non bersaglio, — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi terricoli non bersaglio, delle api, degli artropodi non bersaglio, delle acque di superficie e degli organismi acquatici in situazioni a rischio. Gli Stati membri interessati devono: — provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori studi sulle specifiche entro il 1° gennaio 2010.
287	Penconazolo N. CAS 66246-88-6 N. CIPAC 446	(RS) 1-[2-(2,4-dicloro-fenil)-pentil]-1H-[1,2,4] triazolo	≥ 950 g/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento in terreni acidi del metabolita nel suolo CGA179944. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale il penconazolo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.
288	Tri-allato N. CAS 2303-17-5 N. CIPAC 97	S-2,3,3-tricloroallil di-isopropil (tiocarbammato)	≥ 940 g/kg NDIPA (Nitroso- diisopropilammi- na) max. 0,02 mg/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tri-allato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui di tri-allato nelle colture trattate nonché nelle colture successive a rotazione e nei prodotti di origine animale, — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla possibile contaminazione delle acque sotterranee con i prodotti di degradazione TCPSA quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione: — ulteriori informazioni per valutare il metabolismo vegetale primario, — ulteriori informazioni sul destino e sul comportamento del metabolita nel suolo diisopropilammina, — ulteriori informazioni sul potenziale di bioamplificazione nelle catene alimentari acquatiche, — informazioni per un'ulteriore valutazione del rischio per i mammiferi che si nutrono di pesce e del rischio a lungo termine per i lombrichi. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.
289	Triflusulfuron N. CAS 126535-15-7 N. CIPAC 731	2-[4-dimetilammino-6-(2,2,2-trifluoroetossi)-1,3,5-triazin-2-il-carbamoilsulfamoil]-acido m-toluico	► M29 ≥ 960 g/kg ◀	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	► M29 PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. ◀ PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflusulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei metaboliti IN-M7222 e IN-E7710 nelle colture successive a rotazione e nei prodotti di origine animale,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio dai rischi connessi al triflusaluron e al metabolita IN-66036 nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla possibile contaminazione delle acque sotterranee con i prodotti di degradazione IN-M7222 e IN-W6725 quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Se il triflusaluron viene classificato come cancerogeno di categoria 2 a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, gli Stati membri interessati devono chiedere di presentare ulteriori informazioni sulla pertinenza dei metaboliti IN-M7222, IN-D8526 e IN-E7710 per quanto riguarda il cancro. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro sei mesi dalla notifica della decisione di classificazione di tale sostanza.
290	Difenacum N. CAS 56073-07-5 N. CIPAC 514	3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-biphenyl-4-yl-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthyl]-4-hydroxy-coumarin	≥ 905 g/kg	1° gennaio 2010	30 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche già pronte in scatole per esche a chiusura protetta e resistenti alle manomissioni. La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti non deve superare i 50 mg/kg. Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul difenacum, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Nella valutazione generale gli Stati membri devono porre particolare attenzione alla protezione di uccelli e di mammiferi non bersaglio dall'avvelenamento primario e secondario. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.

▼ B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni circa i metodi applicati per determinare i residui di difenacum nei liquidi biologici. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 novembre 2011. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni circa le specifiche della sostanza attiva prodotta. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2009.
▼ <u>M48</u>						
▼ <u>B</u>						
292	Zolfo N. CAS 7704-34-9 N. CIPAC 18	Zolfo	≥ 990 g/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2009. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli uccelli, dei mammiferi, degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati garantiscono che l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni per verificare la valutazione del rischio per uccelli, mammiferi, organismi presenti nei sedimenti e artropodi non bersaglio. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica su richiesta del quale lo zolfo è stato iscritto nel presente allegato trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2011.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
293	Tetraconazolo N. CAS 112281-77-3 N. CIPAC 726	(RS)-2-(2,4-diclorofe- nil)-3-(1H-1,2,4-tria- zol-1-il)-propil- 1,1,2,2-tetrafluoroetil etere	≥ 950 g/kg (mi- scela racemica) Impurezze: tolue- ne: non più di 13 g/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tetraconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 26 febbraio 2009. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio; in relazione ai rischi accertati, si applicano, ove opportuno, misure di atte- nuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Gli Stati membri interessati devono richiedere: — la presentazione di ulteriori informazioni in merito ad una valutazione più specifica dei rischi per i consumatori, — ulteriori informazioni sulle specifiche ecotossicologiche, — ulteriori informazioni sul destino e il comportamento dei metaboliti poten- ziali in tutti i comparti pertinenti, — una valutazione più specifica dei rischi di tali metaboliti per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio, — ulteriori informazioni sui possibili effetti nocivi sul sistema endocrino di uccelli, mammiferi e pesci. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informa- zioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
294	Oli di paraffina N. CAS 64742-46-7 N. CAS 72623-86-0 N. CAS 97862-82-3 N. CIPAC n.d.	Olio di paraffina	Farmacopea euro- pea 6.0	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sugli oli di paraffina N. CAS 64742-46-7, N. CAS 72623-86-0 e N. CAS 97862-82-3, in particolare delle relative appendici I e II. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere: — la presentazione delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente per verificare il rispetto dei requisiti di purezza della Farmacopea europea 6.0. Essi devono provvedere affinché gli autori della notifica trasmettano tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010.
295	Olio di paraffina N. CAS 8042-47-5 N. CIPAC n.d.	Olio di paraffina	Farmacopea euro- pea 6.0	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'olio di paraffina 8042-47-5, in particolare delle relative appendici I e II. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono richiedere: la presentazione delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente per verificare il rispetto dei requisiti di purezza della Farmacopea europea. 6.0 Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 30 giugno 2010.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
296	Ciflufenamid N. CAS 180409-60-3 N. CIPAC 759	(Z)-N-[α -(ciclopropil- metossimino) – 2,3- difluoro-6-(trifluoro- metil)benzil]-2-fenila- cetammide	> 980 g/kg	1° aprile 2010	31 marzo 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciflufenamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 2 ottobre 2009. In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
297	Fluopicolide N. CAS 239110-15-7 N. CIPAC 787	2,6-dicloro-N-[3-clo- ro-5-(trifluorometil)- 2-piridilmetil]benzam- mide	$\geq$ 970 g/kg L'impurezza to- luene non deve superare i 3 g/kg nel materiale tec- nico.	1° giugno 2010	31 maggio 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul nicosulfuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche, — ai rischi per gli operatori durante l'applicazione, — al rischio di propagazione atmosferica a lunga distanza.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e programmi di monitoraggio vanno introdotti nelle regioni esposte a rischi, se del caso, per verificare il potenziale accumulo e l'esposizione. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni sulla rilevanza del metabolita M15 per le acque sotterranee entro il 30 aprile 2012.
298	Heptamaloxyloglucan N. CAS 870721-81-6 N. CIPAC Non disponibile	Denominazione com- pleta IUPAC nella nota (1) Xyl p: xylopyranosyl Glc p: glucopyranosyl Fuc p: fucopyranosyl Gal p: galactopyrano- syl Glc-ol: glucitol	≥ 780 g/kg L'impurezza patu- lin non deve su- perare i 50 µg/kg nel materiale tec- nico.	1° giugno 2010	31 maggio 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'heptamaloxyloglucan, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009.
299	2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale so- dico) N. CAS 90-43-7 N. CIPAC 246	2-bifenilolo	≥ 998 g/kg	1° gennaio 2010	31 dicembre 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi all'interno come fungicida post-raccol- ta. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul 2-fenilfenol, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 novembre 2009, come modificata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. Ai fini di tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare partico- lare attenzione: — alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di prote- zione personale,

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— all'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l'applicazione, compresa l'acqua di lavaggio del sistema di drenching e di altri sistemi di applicazione. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione: — ulteriori informazioni circa i rischi potenziali di depigmentazione cutanea cui sono soggetti i lavoratori e i consumatori a causa della possibilità di esposizione al metabolita 2-Fenilidrochinone (PHQ) presente sulle scorze di agrumi, — ulteriori informazioni per verificare che il metodo di analisi per le prove sui residui quantifichi correttamente i residui di 2-Fenilidrochinone, di PHQ e dei relativi coniugati. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2011. Gli Stati membri interessati devono inoltre garantire che l'autore della notifica presenti alla Commissione ulteriori informazioni per confermare i livelli di residui derivanti da tecniche di applicazione diverse da quelle utilizzate in camere adibite al drenching. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 dicembre 2012.
300	Malathion N. CAS 121-75-5 N. CIPAC 12	Diethyl (dimethoxy- phosphinothiyl- thio)succinate oppure S-1,2-bis(ethoxycar- bonyl)ethyl O,O-di- methyl phosphorodi- thioate racemato	≥ 950 g/kg Impurezze: Isomalathion: non più di 2 g/kg	1 ^o maggio 2010	30 aprile 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul malathion, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori: le condizioni d'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla protezione degli uccelli insettivori e delle api mellifere: le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Per quanto concerne le api, le indicazioni necessarie per evitare l'esposizione vanno fornite nell'etichettatura nonché nelle istruzioni per l'uso. Gli Stati membri si accertano che le formulazioni a base di malathion siano accompagnate dalle istruzioni necessarie per evitare, durante lo stoccaggio e il trasporto, qualsiasi rischio di formazione di isomalathion in misura superiore alle quantità massime consentite. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere ulteriori misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica presenti alla Commissione: — informazioni che verifichino la valutazione dei rischi per i consumatori nonché la valutazione dei rischi acuti e a lungo termine per gli uccelli insettivori, — informazioni circa la quantificazione delle differenze di potenza tra malaoxon e malathion.
301	Penoxsulam N. CAS 219714-96-2 N. CIPAC 758	3-(2,2-difluoroethoxy)-N-(5,8-dimethoxy[1,2,4]triazolo[1,5-c]pyrimidin-2-yl)- α,α,α -trifluorotoluene-2-sulfonamide	> 980 g/kg L'impurezza Bis-CHYMP 2-chloro-4-[2-(2-chloro-5-methoxy-4-pyrimidinyl)hydrazino]-5-methoxy-pyrimidine non deve superare 0,1 ^o g/kg nel materiale tecnico	1 ^o agosto 2010	31 luglio 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul penoxsulam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla protezione degli organismi acquatici, — all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui del metabolita BSCTA nelle colture successive a rotazione, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni per affrontare il rischio indiretto per le piante acquatiche superiori. Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 luglio 2012. Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
302	Proquinazid N. CAS 189278-12-4 N. CIPAC 764	6-iodo-2-propoxy-3-propylquinalzolin-4(3H)-one	> 950 g/kg	1° agosto 2010	31 luglio 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proquinazid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio a lungo termine degli usi nelle viti per gli uccelli che si nutrono di lombrichi, — al rischio per gli organismi acquatici, — all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui di proquinazid nei prodotti di origine animale e nelle colture successive a rotazione, — alla sicurezza degli operatori.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Lo Stato membro relatore informa la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) No. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
303	Spirodiclofen N. CAS 148477-71-8 N. CIPAC 737	3-(2,4-dichlorophe- nyl)-2-oxo-1-oxaspi- ro[4.5]dec-3-en-4-yl 2,2-dimethylbutyrate	> 965 g/kg Le seguenti impu- rezze non devono superare una certa quantità nel mate- riale tecnico: 3-(2,4-dichloro- phenyl)-4-hydro- xy-1-oxaspi- ro[4.5]dec-3-en-2- one (BAJ-2740 enol): ≤ 6 g/kg N,N-dimethylace- tamide: ≤ 4 g/kg	1° agosto 2010	31 luglio 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida o insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo spirodiclofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio a lungo termine per gli organismi acquatici, — alla sicurezza degli operatori, — al rischio per le larve delle api. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.
304	Metalaxil N. CAS 57837-19-1 N. CIPAC 365	Metil N-(metossia- cete)-N-(2,6-xylil)- DL-alaninato	950 g/kg L'impurezza 2,6 dimetilanilina pre- senta un problema tossicologico e quindi è stabilito un livello massimo di 1g/kg.	1° luglio 2010	30 giugno 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metalaxil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte della sostanza attiva o dei suoi prodotti di degradazione CGA 62826 e CGA 108906, quando la sostanza attiva è applicata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi.
305	Flonicamid (IKI-220) N. CAS 158062-67-0 N. CIPAC 763	N-cyanomethyl-4-(tri- fluoromethyl)nicoti- namide	≥ 960 g/kg L'impurezza to- luene non deve superare i 3 g/kg nel materiale tec- nico.	1° settem- bre 2010	31 agosto 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flonicamid, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 22 gennaio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio per gli operatori e i lavoratori nella fase di rientro in coltura, — al rischio per le api. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri informano la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in merito alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
306	Triflumizolo N. CAS 99387-89-0 N. CIPAC 730	(E)-4-cloro- α,α,α -tri- fluoro-N-(1-imidazol- 1-yl-2-propossietilide- ne)-o-toluidina	≥ 980 g/kg Impurezze: Toluene: non più di 1° g/kg	1° luglio 2010	30 giugno 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in serre su substrati artificiali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflumizolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 12 marzo 2010.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori: le condizioni d'impiego devono prevedere l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale, — alle possibili conseguenze per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
307	Fluoruro di solforile N. CAS 002699-79-8 N. CIPAC 757	Fluoruro di solforile	> 994 g/kg	1° novem- bre 2010	31 ottobre 2020	PARTE A Solo gli usi come insetticida o nematocida (fumigante) limitati agli utilizzatori professionali in strutture sigillabili — vuote; oppure — nei casi in cui le condizioni d'impiego ammettano l'esposizione dei consumatori, possono essere autorizzati. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul clorpirifos, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° maggio 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio presentato dal fluoruro inorganico attraverso i prodotti contaminati, quali la farina e la crusca che sono rimaste nel macchinario per la macinazione durante la fumigazione, o le granaglie contenute nel silo del mulino. Sono necessarie misure che garantiscano che tali prodotti non entrino nella catena alimentare umana o animale, — al rischio per gli operatori e per i lavoratori, ad esempio quando rientrano in una struttura sottoposta a fumigazione, dopo l'aerazione. Sono necessarie misure che garantiscano l'utilizzo di autorespiratori o di altri appropriati dispositivi di protezione personale,

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— al rischio per gli astanti; è necessario prevedere un'adeguata zona di interdizione intorno alla struttura sottoposta a fumigazione. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta alla Commissione ulteriori informazioni, in particolare dati di verifica relativi a quanto segue: — le condizioni di lavorazione relative alla macinatura necessarie ad assicurare che i residui di ione fluoruro nella farina, nella crusca e nelle granaglie non superino i livelli di fondo naturale, — le concentrazioni troposferiche di fluoruro di solforile. Le concentrazioni misurate devono essere aggiornate regolarmente. Il limite di individuazione per l'analisi è di almeno 0,5 ppt (pari a 2,1° ng di fluoruro di solforile/m3 di troposfera), — le stime della durata atmosferica di fluoruro di solforile basate su uno scenario corrispondente alla peggiore delle ipotesi rispetto al potenziale di riscaldamento globale (GWP). Essi devono provvedere affinché l'autore della notifica trasmetta tali informazioni alla Commissione entro il 31 agosto 2012.
308	FEN 560 (denominato anche fieno greco o semi di fieno greco in polvere) N. CAS non attribuito N. CIPAC non attribuito La sostanza attiva è preparata dai semi in polvere di <i>trigonella foenum-graecum</i> L. (fieno greco).	Non pertinente	100 % semi di fieno greco in polvere senza additivi né estrazione; semi di qualità equivalente agli alimenti destinati al consumo umano.	1° novembre 2010	31 ottobre 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come elicitore delle difese naturali delle piante. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul FEN 560 (semi di fieno greco in polvere), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° maggio 2010. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli operatori, per i lavoratori e per gli astanti. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
309	Haloxypop-P N. CAS Acido: 95977-29-0 Esteri: 72619-32-0 N. CIPAC Acido: 526 Esteri: 526.201°	Acido: (R)-2-[4-(3-cloro-5-trifluorometil-2 piridilossi)-fenossi]-acido propanoico Esteri: Metil (R)-2-{} {4-[3-cloro-5-(tri-fluorometil)-2 piridi-lossi]fenossi}}propio-nato	≥ 940 g/kg (estere metilico di haloxypop-P)	1° gennaio 2011	31 dicembre 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'haloxypop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori: le condizioni d'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di zone tampone, — alla sicurezza dei consumatori, per quanto concerne la presenza dei metaboliti DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone nelle acque sotterranee. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni di verifica della valutazione dell'esposizione al rischio delle acque sotterranee per quanto concerne la sostanza attiva e i suoi metaboliti nel suolo DE-535 fenolo, DE-535 piridinolo e DE-535 piridinone.
310	Napropamide N. CAS 15299-99-7	(RS)-N,N-dietil-2-(1-naftilossi)propionamide	≥ 930 g/kg (miscela racemica) Impurezze rilevanti Toluene: non più di 1,4 g/kg	1° gennaio 2011	31 dicembre 2020	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul napropamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla sicurezza degli operatori: se del caso, le condizioni d'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici: le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone, — alla sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza nelle acque sotterranee del metabolita acido 2-(1-naftilossi)propionico, di seguito «NOPA». Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione, entro il 31 dicembre 2012, informazioni di verifica della valutazione dell'esposizione al rischio delle acque superficiali per quanto concerne la fotolisi dei metaboliti e il metabolita NOPA e informazioni sulla valutazione del rischio per le piante acquatiche.
311	Quinmerac N. CAS 90717-03-6 N. CIPAC 563	Acido 7-cloro-3-me- tilchinolin-8-carbossi- lico	≥ 980 g/kg	1° maggio 2011	30 aprile 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul quinmerac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui del quinmelac (e i relativi metaboliti) nelle colture successive a rotazione, — ai rischi per gli organismi acquatici e quelli a lungo termine per i lombrichi. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni concernenti: — la possibilità che il metabolismo vegetale comporti l'apertura dell'anello di chinolina, — i residui nelle colture a rotazione e il rischio a lungo termine per i lombrichi dovuto al metabolita BH 518-5. Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali dati e informazioni di verifica alla Commissione entro il 30 aprile 2013.
312	Metosulam N. CAS 139528-85-1 N. CIPAC 707	2',6'-dicloro-5,7-dime- tossi-3'-me- til[1,2,4]triazolo [1,5-a]pirimidina-2- sulfonilide	≥ 980 g/kg	1° maggio 2011	30 aprile 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metosulam, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — al rischio per gli organismi acquatici, — al rischio per le piante non bersaglio nelle zone al di fuori dei campi. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione ulteriori informazioni entro il 30 ottobre 2011° circa le specifiche della sostanza attiva prodotta. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione entro il 30 aprile 2013 informazioni di verifica per quanto riguarda:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— la potenziale dipendenza dal pH dell'adsorbimento del suolo, la lisciviazione nelle acque sotterranee e l'esposizione delle acque superficiali per i metaboliti M01° e M02, — la potenziale genotossicità di una impurezza.
313	Piridaben N. CAS 96489-71-3 N. CIPAC 583	2-ter-butil-5-(4-ter-bu- til-benziltio)-4-cloro- pirididazine-3(2H)- one	> 980 g/kg	1° maggio 2011	30 aprile 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul piridaben, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso, — al rischio per organismi acquatici e mammiferi, — al rischio per gli organismi non bersaglio, incluse le api mellifere. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e vanno introdotti programmi di monitoraggio per verificare l'esposizione effettiva delle api mellifere al piridaben in aree molto utilizzate da tali api o da apicoltori, se e come del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: — i rischi per il comparto delle acque risultanti dall'esposizione ai metaboliti W-1° e B-3 risultanti da fotolisi acquosa, — il rischio potenziale a lungo termine per i mammiferi, — la valutazione dei residui liposolubili. Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali informazioni di verifica alla Commissione entro il 30 aprile 2013.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
314	Fosfuro di zinco N. CAS 1314-84-7 N. CIPAC 69	Difosfuro di trizincio	≥ 800 g/kg	1° maggio 2011	30 aprile 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come rodenticida sotto forma di esche pronte all'uso posizionate all'interno di apposite trappole o nelle zone interessate. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfuro di zinco, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli organismi non bersaglio. Occorre adottare, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, in particolare per evitare il diffondersi di esche quando è stata consumata solo una parte del contenuto.
315	Fenbuconazolo N. CAS 114369-43-6 N. CIPAC 694	(R,S) 4-(4-clorofenil)- 2-fenil-2-(1H-1,2,4- triazol-1-ilmetil)buti- ronitrile	≥ 965 g/kg	1° maggio 2011	30 aprile 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenbuconazolo, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché a garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso, — all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivate metabolites - TDMs), — al rischio per organismi acquatici e mammiferi.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di dati di verifica sui residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale. Essi devono provvedere affinché il richiedente trasmetta tali studi alla Commissione entro il 30 aprile 2013. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del fenbuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, delle linee guida per l'esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.
316	Ciclossidim N. CAS 101205-02-1 N. CIPAC 510	(5RS)-2-[(EZ)-1-(etossimino)butil]-3-idrossi-5-[(3RS)-tiano-3-il]cicloes-2-en-1-one	≥ 940 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciclossidim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere che siano fornite ulteriori informazioni sui metodi di analisi dei residui del ciclossidim nei prodotti vegetali e animali. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali metodi di analisi entro il 31 maggio 2013.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
317	6-benziladenina N. CAS 1214-39-7 N. CIPAC 829	N6-benziladenina	≥ 973 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla 6-benziladenina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici. Se del caso, si dovranno adottare misure di attenuazione dei rischi come la creazione di zone tampone.
318	Bromuconazolo N. CAS 116255-48-2 N. CIPAC 680	1-[(2RS,4RS:2RS,4SR)-4-bromo-2-(2,4-diclorofenil)tetraidro-furfuril]-1H-1,2,4-triazolo	≥ 960 g/kg	1° febbraio 2011	31 gennaio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'attuazione dei principi uniformi previsti di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromuconazolo, e in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso, — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, come la creazione di opportune zone tampone. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione: — ulteriori informazioni circa i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale,

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— informazioni utili ad un'ulteriore valutazione del rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori. Essi devono provvedere affinché il richiedente su richiesta del quale il bromuconazolo è stato iscritto al presente allegato trasmetta tali informazioni di verifica alla Commissione entro il 31 gennaio 2013. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione informazioni complementari concernenti le potenziali proprietà dannose per il sistema endocrino del bromuconazolo, entro due anni dall'adozione degli orientamenti dell'OCSE per le prove sulla alterazione del sistema endocrino o, alternativamente, delle linee guida per l'esecuzione dei test riconosciute a livello comunitario.
319	Miclobutanil N. CAS 88671-89-0 N. CIPAC 442	(RS)-2-(4-clorofenil)- 2-(1H-1,2,4-triazol-1- ilmetil)esanonitrile	≥ 925 g/kg L'impurezza 1-mi- tilpirrolidine-2-one non deve superare 1° g/kg nel mate- riale tecnico.	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul miclobutanil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. Nella valutazione complessiva gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica sui residui del miclobutanil e dei suoi metaboliti nei successivi periodi vegetativi nonché informazioni che confermino che i dati disponibili sui residui devono comprendere tutti gli elementi della definizione di residuo. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 gennaio 2013.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
320	Buprofezin N. CAS 953030-84-7 N. CIPAC 681	(Z)-2-tert-butylimino- 3-isopropyl-5-phenyl- 1,3,5-thiadiazinan-4- one	≥ 985 g/kg	1° febbraio 2011	31 gennaio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul buprofezin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano, se del caso, l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — all'esposizione alimentare dei consumatori ai metaboliti del buprofezin (anilina) nei prodotti alimentari trasformati, — all'applicazione di un adeguato periodo di attesa per le colture a rotazione in serra, — al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano adeguate misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti i fattori di trasformazione e di conversione per la valutazione del rischio per i consumatori. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 gennaio 2013.
321	Triflumuron N. CAS 64628-44-0 N. CIPAC 548	1-(2-clorobenzoil)-3- [4-trifluorometossife- nil]urea	≥ 955 g/kg Impurezze: — N,N'-bis-[4-(tri- fluorometos- si)fenil]urea: non più di 1° g/kg — 4-trifluoro-me- tossianilina: non più di 5 g/ kg	1° aprile 2011	31 marzo 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triflumuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione dell'ambiente acquatico, — alla protezione delle api mellifere. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di verifica in merito ai rischi a lungo termine per gli uccelli, per gli invertebrati acquatici e per lo sviluppo delle larve di api. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 marzo 2013.
322	Imexazol N. CAS 10004-44-1 N. CIPAC 528	5-metilisossazolo-3-ol (oppure 5-metil-1,2-ossazolo-3-ol)	≥ 985 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per la confettatura del seme di barbabietole da zucchero in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imexazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere, se del caso, misure di protezione, — al rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti la natura dei residui nelle piante sarchiate e il rischio per gli uccelli e i mammiferi granivori. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
323	Dodina N. CAS 2439-10-3 N. CIPAC 101	1-acetato di dodecil- guanidinio	≥ 950 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla dodina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 23 novembre 2010. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio potenziale a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi, — al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano adeguate misure di attenuazione dei rischi, — al rischio le piante non bersaglio nelle zone al di fuori dei campi nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano adeguate misure di attenuazione dei rischi, — al controllo dei livelli residui nella frutta e granella. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: — il rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi, — la valutazione del rischio nelle acque naturali di superficie nelle quali possano essersi potenzialmente formati metaboliti principali. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.
324	Dietofencarb N. CAS 87130-20-9 N. CIPAC 513	Isopropyl 3,4-dietho- xycarbanilate	≥ 970 g/kg Impurezze: Toluene: non più di 1° g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dietofencarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: — la potenziale assunzione del metabolita 6-NO₂-DFC in colture successive, — la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.
325	Etridiazolo N. CAS 2593-15-9 N. CIPAC 518	Etil-3-triclorometil- 1,2,4-tiadiazol-5-il etere	≥ 970 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida in sistemi senza terra nelle serre. PARTE B Nel valutare le richieste di autorizzazione relative a prodotti fitosanitari contenenti etridiazolo per usi diversi dall'applicazione su piante ornamentali, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai criteri di cui all'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché garantire che vengano forniti tutti i dati e le informazioni necessari prima che l'autorizzazione sia rilasciata. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'etridiazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, — garantire l'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento delle acque reflue provenienti dall'irrigazione di sistemi di coltivazione senza terra; gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario o nei corpi idrici naturali devono assicurare lo svolgimento di una opportuna valutazione locale dei rischi,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: 1. le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, corredate da adeguati dati analitici, 2. la rilevanza delle impurezze, 3. l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sull'ecotossicità, 4. la rilevanza dei metaboliti vegetali acido 5 idrossi-etossi etridizoico e 3-idrossi metil etridiazolo, 5. l'esposizione indiretta delle acque sotterranee e degli organismi presenti nel suolo all'etridiazolo e ai suoi metaboliti nel suolo, dicloro-etridiazolo e acido etridizoico, 6. la propagazione atmosferica a lunga e a breve distanza dell'acido etridizoico. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 30 novembre 2011^o e le informazioni di cui ai punti 4, 5 e 6 entro il 31 maggio 2013.
326	Acido indolilbutirrico N. CAS 133-32-4 N. CIPAC 830	Acido 4-(1H-indol-3-il)butirrico	≥ 994 g/kg	1 ^o giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acido indolilbutirrico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nell'ambito di questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di ulteriori informazioni al fine di verificare: — l'assenza di potenziale clastogenico dell'acido indolilbutirrico, — la pressione di vapore dell'acido indolilbutirrico e, di conseguenza, uno studio di tossicità inalatoria, — la concentrazione naturale di fondo dell'acido indolilbutirrico nel terreno. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.
327	Orizalin N. CAS 19044-88-3 N. CIPAC 537	3,5-dinitro-N4,N4-di- propilsulfanilamide	≥ 960 g/kg N-nitrosodipropila- mina: ≤ 0,1° mg/kg Toluene: ≤ 4 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'orizalin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori, nonché garantire che le condizioni d'im- piego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — alla protezione degli organismi acquatici e delle piante non bersaglio, — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utiliz- zata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — al rischio per gli uccelli e i mammiferi erbivori, — al rischio per le api durante il periodo della fioritura. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati effettuano programmi di monitoraggio nelle zone sensibili, se del caso, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee causata dai metaboliti OR13 ⁽⁴⁾ e OR 15 ⁽⁵⁾. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						(1) le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, mediante adeguati dati analitici, tra cui le informazioni sulla rilevanza delle impurezze, che per ragioni di riservatezza sono nominate impurezze 2, 6, 7, 10, 11, 12, (2) la rilevanza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità in considerazione della specifiche del materiale tecnico, (3) la valutazione del rischio per gli organismi acquatici, (4) la rilevanza dei metaboliti OR13 e OR15 e la corrispondente valutazione del rischio per le acque sotterranee, qualora l'orizalin venisse classificato come prodotto «sospettato di provocare il cancro» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011^o e le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013. Le informazioni di cui al punto 4) saranno presentate entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione dell'orizalin.
328	Tau-fluvalinato N. CAS 102851-06-9 N. CIPAC 786	(RS)- α -ciano-3-fenos- sibenzil N-(2-cloro- α,α - trifluoro-p-to- lil)-D-valinato (rapporto tra isomeri 1:1)	≥ 920 g/kg (1:1 ^o rapporto tra gli isomeri R- α - ciano e S- α -ciano) Impurezze: Toluene: non più di 5 g/kg	1 ^o giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida e acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tau-fluvalinato, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio per gli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi, — al rischio per gli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi, — al materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità, che deve essere comparato e verificato a fronte delle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.

▼ **B**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: — il rischio di bioaccumulo/biomagnificazione nell'ambiente acquatico, — il rischio per gli artropodi non bersaglio. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di verifica due anni dopo l'adozione delle indicazioni specifiche, per quanto riguarda: — il possibile impatto sull'ambiente della potenziale alterazione enantioselettiva delle matrici ambientali.

▼ **M27**

329	Cletodim N. CAS 99129-21-2 N. CIPAC 508	(5RS)-2-{(1EZ)-1-[(2E)-3-cloro-allil-ossimino]propil}-5-[(2RS)-2-(etiltio)propil]-3-idrossi-cyclohex-2-en-1-one	≥ 930 g/kg Impurezze: toluene max. 4 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cletodim, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 dicembre 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici, degli uccelli e dei mammiferi, nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di conferma, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda: — le valutazioni dell'esposizione delle acque sotterranee e del suolo, — la definizione di residuo per la valutazione del rischio. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di conferma entro il 31 maggio 2013.
-----	---	---	---	----------------	----------------	---

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
330	Bupirimate N. CAS 41483-43-6 N. CIPAC 261	5-butyl-2-ethylamino- 6-methylpyrimidine- 4-yl dimethylsulfa- mate	≥ 945 g/kg Impurezze: Etimirol: max. 2 g/ kg Toluene: max. 3 g/ kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bupirimate, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso, — alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso, — ai rischi per gli artropodi non bersaglio. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: (1) le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, corredate da adeguati dati analitici, comprese le informazioni sulla rilevanza delle impurezze, (2) l'equivalenza tra le specifiche e il materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sull'ecotossicità, (3) i parametri cinetici, la degradazione del terreno e i parametri di adsorbimento e desorbimento per il principale metabolita nel suolo DE-B ⁽⁶⁾. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti tali dati e informazioni di verifica alla Commissione di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011^o e le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
331	Fenbutatin ossido N. CAS 13356-08-6 N. CIPAC 359	Bis[tris(2-metil-2-fenilpropil)-tin]ossido	≥ 970 g/kg Impurezze: bis[idrossibis(2-metil-2-fenilpropil)-tin]ossido (SD 31723) non più di 3 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida in serra. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenbutatin ossido, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alle specifiche tecniche del tenore di impurezza, — ai livelli di residui nelle varietà di piccoli pomodori (pomodori ciliegia), — alla sicurezza degli operatori. Se del caso, le condizioni d'impiego devono prescrivere l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale, — al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica dei risultati della valutazione dei rischi, sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche, per quanto riguarda l'impurezza SD 31723. Tali informazioni riguardano i seguenti punti: — potenziale genotossicologico, — rilevanza ecotossicologica, — spettri, stabilità allo stoccaggio e metodi di analisi nella formulazione. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
332	Fenoxycarb N. CAS 79127-80-3 N. CIPAC 425	[2-(4-fenossifenos- si)etil]carbammato di etile	≥ 970 g/kg Impurezze: Toluene: max. 1° g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fenoxycarb, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso, — al rischio per le api e gli artropodi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica della valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio e per le larve delle api. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.
333	1-decanolo N. CAS 112-30-1 N. CIPAC 831	Decan-1-ol	≥ 960 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'1-decanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio, per i consumatori, derivante dai residui in caso di uso su colture destinate all'alimentazione umana o animale, — alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — al rischio per gli organismi acquatici, — al rischio per gli antropodi non bersaglio e le api, che possono essere esposti alla sostanza attiva ove si posino su piante infestanti in fiore presenti nelle colture al momento dell'applicazione. Se del caso, saranno applicate misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda il rischio per gli organismi acquatici e di informazioni di verifica delle valutazioni relative all'esposizione delle acque sotterranee, superficiali e dei sedimenti. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni di verifica entro il 31 maggio 2013.
334	Isoxaben N. CAS 82558-50-7 N. CIPAC 701	N-[3-(1-etile-1-metil-propienel)-1,2-oxazol-5-yl]-2,6-dimethoxybenzamide	≥ 910 g/kg Toluene: ≤ 3g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isoxaben, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. In tale valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e per le piante terrestri non bersaglio nonché alla potenziale lisciviazione di metaboliti nelle acque sotterranee. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: - le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, - la rilevanza delle impurezze, - i residui nelle colture a rotazione,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						d) il rischio potenziale per gli organismi acquatici. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a) e b) entro il 30 novembre 2011^o e le informazioni di cui ai punti c) e d) entro il 31 maggio 2013.
335	Fluometuron N. CAS 2164-17-2 N. CIPAC 159	1,1-dimethyl-3-(α,α,α -trifluoro-m-tolyl)urea	≥ 940 g/kg	1 ^o giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida sul cotone. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluometuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 gennaio 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; devono provvedere affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi nonché l'obbligo di effettuare programmi di monitoraggio per verificare la potenziale lisciviazione del fluometuron e dei metaboliti nel suolo desmetil fluometuron e trifluorometilnilina nelle zone sensibili, se del caso, — prestare particolare attenzione al rischio per i microrganismi terricoli non bersaglio diversi dai lombrichi e per le piante non bersaglio, nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché i richiedenti trasmettano alla Commissione le informazioni di verifica per quanto riguarda: a) le proprietà tossicologiche del metabolita vegetale acido trifluoroacetico, b) i metodi analitici per il monitoraggio del fluometuron nell'aria, c) i metodi analitici per il monitoraggio del metabolita nel suolo trifluorometilnilina nel suolo e nell'acqua,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						d) la rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti nel suolo desmetil fluometuron e trifluorometilanilina, qualora il fluometuron venisse classificato come prodotto «sospettato di provocare il cancro» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché i richiedenti presentino alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 31 marzo 2013 e le informazioni di cui al punto d) entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione del fluometuron.
336	Carbetamide N. CAS 16118-49-3 N. CIPAC 95	(R)-1-(Ethylcarbamoyl)ethyl carbamate	≥ 950 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul carbetamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: a) alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, b) al rischio per le piante non bersaglio, c) al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
337	Carbossina N. CAS 5234-68-4 N. CIPAC 273	5,6-dihydro-2-methyl-1,4-oxathiine-3-carboxanilide	≥ 970 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per il trattamento delle sementi. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano che il rivestimento delle sementi venga effettuato solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi e che tali strutture applichino le migliori tecniche disponibili per escludere il rilascio di nubi di polveri durante il magazzinaggio, il trasporto e l'applicazione.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla carbossina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio per gli operatori, — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — al rischio per gli uccelli e i mammiferi. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: a) le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, includendo adeguati dati analitici, b) la rilevanza delle impurezze, c) il confronto e la verifica del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull'ecotossicità per i mammiferi in base alle specifiche del materiale tecnico, d) i metodi analitici per il monitoraggio del metabolita M6 ⁽⁷⁾ nel suolo, nelle acque sotterranee e di superficie e del metabolita M9 ⁽⁸⁾ nelle acque sotterranee, e) i valori aggiuntivi relativi al periodo necessario per il 50 % della dissipazione nel suolo per i metaboliti nel suolo P/V-54 ⁽⁹⁾ e P/V-55 ⁽¹⁰⁾, f) il metabolismo delle colture a rotazione, g) il rischio a lungo termine per gli uccelli granivori e per i mammiferi granivori ed erbivori, h) la rilevanza per le acque sotterranee dei metaboliti del suolo P/V-54 ⁽¹¹⁾, P/V-55 ⁽¹²⁾ e M9 ⁽¹³⁾, qualora la carbossina venisse classificata come prodotto «sospettato di provocare il cancro» a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui ai punti d), e), f) e g) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto h) entro sei mesi dalla notifica della decisione relativa alla classificazione della carbossina.
338	Ciproconazolo N. CAS 94361-06-5 N. CIPAC 600	(2RS,3RS;2RS,3SR)- 2-(4-chlorophenyl)-3- cyclopropyl-1-(1H- 1,2,4-triazol-1-yl)bu- tan-2-ol	≥ 940 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul ciproconazolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites - TDMs), — al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: a) la rilevanza tossicologica delle impurezze nelle specifiche tecniche, b) i metodi analitici per il monitoraggio del ciproconazolo nel suolo, nei liquidi e nei tessuti biologici, c) i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale, d) il rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori, e) il possibile impatto ambientale della conversione e/o degradazione preferenziale della miscela degli isomeri. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui ai punti b), c) e d) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto e) due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
339	Dazomet N. CAS 533-74-4 N. CIPAC 146	3,5-dimethyl-1,3,5- thiadiazinane-2-thione oppure tetrahydro-3,5-dime- thyl-1,3,5-thiadiazine- 2-thione	≥ 950 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematicida, fungicida, erbicida e insetticida. Può essere autorizzata solo l'applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno. L'uso va limitato ad una applicazione ogni tre anni. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dazomet, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio per gli operatori, i lavoratori e gli astanti, — alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: a) la potenziale contaminazione delle acque sotterranee da parte del metile isotiocianato, b) la valutazione della potenziale propagazione atmosferica a lunga distanza del metile isotiocianato e dei rischi ambientali correlati, c) il rischio acuto per gli uccelli insettivori, d) il rischio a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b), c) e d) entro il 31 maggio 2013.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
340	Metaldeide N. CAS 108-62-3 (tetra- mero) 9002-91-9 (omopolime- ro) N. CIPAC 62	r-2, c-4, c-6, c-8-te- tramethyl-1,3,5,7- te- troxocane	≥ 985 g/kg acetaldeide max. 1,5 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come molluschicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metaldeide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — al rischio per gli operatori e i lavoratori, — alla situazione relativa all'esposizione alimentare dei consumatori, in pre- visione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui, — al rischio acuto e a lungo termine per gli uccelli e i mammiferi. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano un agente repellente efficace per i cani. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenua- zione dei rischi.
341	Sintofen N. CAS 130561-48-7 N. CIPAC 717	1-(4-clorofenil)-1,4- diidro-5-(2-metossie- tossi)-4-oxocinnoline- 3-acido carbossilico	≥ 980 g/kg Impurezze: 2-metossietanolo, non più di 0,25 g/ kg N,N-dimetilfor- mammide, non più di 1,5 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore sul grano per la produzione di semi ibridi non destinato al consumo umano. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul sintofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per gli operatori e i lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di adeguate misure di attenuazione dei rischi. Devono provvedere affinché il grano trattato con sintofen non entri nella catena alimentare e dei mangimi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: (1) le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, suffragate da adeguati dati analitici, (2) la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche, ad eccezione delle impurezze 2-metossietanolo e N,N-dimetilformammide, (3) la rilevanza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull'ecotossicità in considerazione delle specifiche del materiale tecnico, (4) il profilo metabolico del sintofen nelle colture a rotazione. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione: le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) entro il 30 novembre 2011^o e le informazioni di cui al punto 4) entro il 31 maggio 2013.
342	Fenazaquin N. CAS 120928-09-8 N. CIPAC 693	4-tert-butilfenetil qui- nazolin-4-il etere	≥ 975 g/kg	1 ^o giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per le piante ornamentali coltivate in serra. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fanazaquin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11^o marzo 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici,

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — prestare particolare attenzione alla protezione delle api nonché garantire che le condizioni d'impiego comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, — provvedere affinché le condizioni d'impiego garantiscano che non vi siano residui di fenazaquin nelle colture destinate al consumo umano e animale.
343	Azadiractina N. CAS 11141-17-6 come azadiractina A N. CIPAC 143302 come azadiractina A	Asadiractina A: dimethyl (2aR,3S,4S,4aR,5S,7- aS,8S,10R,10aS,10b- R)-10-acetoxy-3,5-di- hydroxy-4- [(1aR,2S,3aS,6aS,7S,- 7aS)-6a-hydroxy-7a- methyl-3a,6a,7,7a-te- trahydro-2,7-metha- nofuro[2,3-b]oxire- no[e]oxepin-1a(2H)- yl]-4-methyl-8- {[(2E)-2-methylbut-2- enoyl]oxy}octahydro- 1H-naphtho[1,8a- c:4,5-b'c']difuran- 5,10a(8H)-dicarboxy- late.	Espressa come azadiractina A: $\geq 111^{\circ}$ g/kg La somma delle aflatossine B ₁ , B ₂ , G ₁ , G ₂ non deve essere superiore a 300 µg/kg del te- nore di azadirac- tina A.	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azadiractina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — all'esposizione alimentare dei consumatori, in previsione delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui, — alla protezione degli artropodi non bersaglio e degli organismi acquatici. Se del caso, occorre adottare misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: — la relazione tra l'azadiractina A e le altre componenti attive dell'estratto da semi di neem in termini di quantità, attività biologica e persistenza, per confermare la scelta dell'azadiractina A come composto attivo principale nonché le specifiche del materiale tecnico, la definizione di residuo e la valutazione del rischio per le acque sotterranee. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
344	Diclofop N. CAS 40843-25-2 (so- stanza madre) N. CAS 257-141-8 (di- clofop-metile) CIPAC 358 (sostanza madre) N. CIPAC 358.201° (di- clofop-metile)	Diclofop (RS)-2-[4-(2,4-dichlo- rophenoxy)pheno- xy]propionic acid Diclofop-methyl methyl (RS)-2-[4- (2,4-dichloropheno- xy)phenoxy]propio- nate	≥ 980 g/kg (espresso come di- clofop-metile)	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul diclofop, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavora- tori nonché garantire che le condizioni di autorizzazione prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici e le piante non bersaglio e prevedere l'adozione di misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: a) uno studio del metabolismo sui cereali, b) un aggiornamento sulla valutazione del rischio per quanto riguarda il possibile impatto ambientale della conversione/degradazione preferenziale degli isomeri. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto b) entro due anni dall'adozione di un documento contenente le disposizioni specifiche per la valutazione delle mi- sce di isomeri.
345	Zolfo calcico N. CAS 1344 - 81° - 6 N. CIPAC 17	Calcium polysulfide	≥ 290 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sullo zolfo calcico, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza dell'operatore nonché garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano adeguate misure di protezione, — alla protezione degli organismi acquatici e degli artropodi non bersaglio nonché garantire che le condizioni d'impiego comprendano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
346	Solfato di alluminio N. CAS 10043-01-3 CIPAC non disponibile	Solfato di alluminio	970 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come battericida post-raccolta per le piante ornamentali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul solfato di alluminio, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica concernenti le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, mediante appropriati dati analitici. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 30 novembre 2011.
347	Bromadiolone N. CAS 28772-56-7 N. CIPAC 371	3-[(1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(4'-bromobiphenyl-4-yl)-3-hydroxy-1-phenylpropyl]-4-hydroxycoumarin	≥ 970g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come sotto forma di esche già pronte, inserite in nei cunicoli dei roditori. La concentrazione nominale della sostanza attiva nei prodotti non deve superare 50 mg/kg. Le autorizzazioni dovranno essere rilasciate solo agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bromadiolone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, se del caso, — particolare attenzione al rischio di avvelenamento primario e secondario per gli uccelli e per i mammiferi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: a) le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, mediante adeguati dati analitici, b) la rilevanza delle impurezze, c) la determinazione del bromadiolone nell'acqua con un limite di quantificazione di 0,01° µg/l, d) l'efficacia delle misure proposte di attenuazione dei rischi per gli uccelli e i mammiferi non bersaglio, e) la valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee relativa ai metaboliti. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 30 novembre 2011° e le informazioni di cui ai punti d) e e) entro il 31 maggio 2013.
348	Paclobutrazol N. CAS 76738-62-0 N. CIPAC 445	(2RS,3RS)-1-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethyl-2-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)pentan-3-ol	≥ 930 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul paclobutrazol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le piante acquatiche nonché garantire che le condizioni d'impiego comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso.

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: (1) le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, (2) i metodi analitici nel suolo e nelle acque di superficie per il metabolita NOA457654, (3) i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale, (4) i potenziali effetti nocivi del paclobutrazol sul sistema endocrino, (5) i potenziali effetti nocivi dei prodotti di degradazione delle diverse strutture ottiche del paclobutrazol e del suo metabolita CGA 149907 nei comparti ambientali del suolo, dell'acqua e dell'aria. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 novembre 2011, le informazioni di cui al punto 3) entro il 31 maggio 2013, le informazioni di cui al punto 4) entro due anni dall'adozione delle linee guida dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino e le informazioni di cui al punto 5) entro due anni dall'adozione di disposizioni specifiche.
349	Pencicuron N. CAS 66063-05-6 N. CIPAC 402	1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phenylurea	≥ 980 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul pencicuron, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. Per effettuare la valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione dei grandi mammiferi onnivori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda:

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						1) il destino e il comportamento nel suolo delle componenti del pencicuron clorofenil e ciclopentil, 2) il destino e il comportamento nelle acque naturali di superficie e nei sistemi di sedimentazione delle componenti del pencicuron clorofenil e fenile, 3) il rischio a lungo termine per i grandi mammiferi onnivori. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1), 2) e 3) entro il 31 maggio 2013.
350	Tebufenozide N. CAS 112410-23-8 N. CIPAC 724	N-tert-butyl-N'-(4-ethylbenzoyl)-3,5-di-methylbenzohydra-zide	≥ 970 g/kg Impurezze rile- vanti t-butyl idrazi- na < 0,001° g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul tebufenozide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori dopo la fase di rientro nonché garantire che le condizioni di autorizzazione prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione, — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi, — prestare particolare attenzione al rischio per gli insetti lepidotteri non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: (1) la rilevanza dei metaboliti RH-6595, RH-2651° e M2,

▼B

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						(2) la degradazione del tebufenozide nei terreni anaerobici e nei terreni con un pH alcalino. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 31 maggio 2013.
351	Dithianon N. CAS 3347-22-6 N. CIPAC 153	5,10-dihydro-5,10-dioxonaphtho[2,3-b]-1,4-dithiine-2,3-dicarbonitrile	≥ 930 g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul dithianon, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione degli organismi acquatici; le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. — prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori; se del caso, le condizioni d'impiego prevedono l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale, — prestare particolare attenzione ai rischi a lungo termine per gli uccelli; le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: — la stabilità all'immagazzinamento e la natura dei residui nei prodotti trasformati, — la valutazione dell'esposizione acquatica e delle acque sotterranee all'acido ftalico, — la valutazione del rischio per gli organismi acquatici derivante da acido ftalico, ftalaldeide e 1,2 benzenedimetanolo. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione tali informazioni entro il 31 maggio 2013.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
352	Exitiazox N. CAS 78587-05-0 N. CIPAC 439	(4RS,5RS)-5-(4-chlo- rophenyl)-N-cyclohe- xyl-4-methyl-2-oxo- 1,3-thiazolidine-3-car- boxamide	≥ 976 g/kg (1:1° miscela di (4R, 5R) e (4S, 5S))	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come acaricida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'exitiazox, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati devono chiedere la presentazione di informazioni di verifica per quanto riguarda: a) la rilevanza tossicologica del metabolita PT-1-3 ⁽¹⁴⁾, b) la potenziale manifestazione del metabolita PT-1-3 nei prodotti trasformati, c) i potenziali effetti nocivi dell'exitiazox sulle larve delle api, d) il possibile impatto del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, per i consumatori e per l'ambiente. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui ai punti a), b) e c) entro il 31 maggio 2013 e le informazioni di cui al punto d) a due anni dall'adozione di disposizioni specifiche.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
353	Flutriafol N. CAS 76674-21-0 N. CIPAC 436	(RS)-2,4'-difluoro- α -(1H-1,2,4-triazol-1-yl-methyl)benzhydryl alcohol	≥ 920 g/kg (racemato) Impurezze rilevanti: dimetilsolfato: tenore max.: 0,1° g/kg dimetilformammide: tenore max.: 1° g/kg metanolo: tenore max.: 1° g/kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flutriafol, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11° marzo 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: — prestare particolare attenzione alla protezione della sicurezza dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'adozione di appropriati dispositivi di protezione personale. — prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche, — prestare particolare attenzione ai rischi a lungo termine per gli uccelli insettivori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente trasmetta alla Commissione le informazioni di verifica per quanto riguarda: a) la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche, b) i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites – TDMS) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale, c) il rischio a lungo termine per gli uccelli insettivori. Gli Stati membri interessati devono provvedere affinché il richiedente presenti alla Commissione le informazioni di cui al punto a) entro il 30 novembre 2011° e le informazioni di cui ai punti b) e c) entro il 31 maggio 2013.

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
354	Flurocloridone N. CAS 61213-25-0 N. CIPAC: 430	<i>(3RS,4RS;3RS,4SR)- 3-cloro-4-clorometil- 1-(α,α,α-trifluoro-m- tolil)-2-pirrolidone</i>	≥ 940 g/kg. Impurezze rilevan- ti: toluene: max 8 g/ kg	1° giugno 2011	31 maggio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurocloridone, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 4 febbraio 2011. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: 1) al rischio per le piante e gli organismi acquatici non bersaglio; 2) alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/ o alle condizioni climatiche. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione ulteriori informazioni di conferma riguardo: 1) al livello di impurità diverse dal toluene; 2) alla conformità del materiale di prova ecotossicologico alle specifiche tecniche; 3) all'importanza del metabolita del suolo R42819 ⁽¹⁵⁾; 4) alle potenziali proprietà del flurocloridone dannose per il sistema endo- crino.

▼ **C1**

Nu- mero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente trasmetta alla Commissione le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 1° dicembre 2011, le informazioni di cui al punto 3 entro il 31 maggio 2013, e le informazioni di cui al punto 4 entro due anni dall'adozione delle linee direttrici dell'OCSE per i test sull'alterazione del sistema endocrino.

▼ **B**

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e le specifiche delle sostanze attive sono contenuti nei relativi rapporti di riesame.

⁽²⁾ Sospeso con ordinanza del tribunale di primo grado del 19 luglio 2007 nella causa T-31/07 R, Du Pont de Nemours (France) SAS e altri contro Commissione delle Comunità europee, [2007] ECR II-2767.

⁽³⁾ GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

⁽⁴⁾ 2-etil-7-nitro-1-propil-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.

⁽⁵⁾ 2-etil-7-nitro-1H-benzimidazolo-5-sulfonamide.

⁽⁶⁾ De-etil-bupirimate.

⁽⁷⁾ 2-{{[anilino(osso)acetil]sulfanil}acetato di etile.

⁽⁸⁾ (2*RS*)-2-idrossi-2-metil-*N*-fenil-1,4-ossatiano-3-carbossamide 4-ossido.

⁽⁹⁾ 2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4-ossido.

⁽¹⁰⁾ 2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4,4-diossido.

⁽¹¹⁾ 2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4-ossido.

⁽¹²⁾ 2-metil-5,6-diidro-1,4-ossatiina-3-carbossamide 4,4-diossido.

⁽¹³⁾ (2*RS*)-2-idrossi-2-metil-*N*-fenil-1,4-ossatiano-3-carbossamide 4-ossido.

⁽¹⁴⁾ (4*S*,5*S*)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one e (4*R*,5*R*)-5-(4-chlorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazolidin-2-one.

► **C1** ⁽¹⁵⁾ R42819: (4*RS*)-4-(clorometil)-1-[3-(trifluorometil)fenil]pirolidin-2-one. ◀

► **M23** ⁽¹⁶⁾ 1-[2-[2-cloro-4-(4-cloro-fenossi)-fenil]-2-1H-[1,2,4]triazolo-il]-etanolo. ◀

► **M31** ⁽¹⁷⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1. ◀

PARTE B

Sostanze attive approvate a norma del regolamento (CE) n. 1107/2009

Disposizioni generali per tutte le sostanze elencate nella presente parte:

- per l'applicazione dei principi uniformi dell'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 in relazione a ciascuna sostanza, occorre tenere conto delle conclusioni del relativo rapporto di riesame, in particolare delle appendici I e II;
- gli Stati membri tengono tutti i rapporti di riesame (ad eccezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009) a disposizione, per consultazione, degli eventuali interessati o li mettono a loro disposizione su richiesta specifica.

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
1	Bispyribac N. CAS 125401-75-4 N. CIPAC 748	2,6-bis(4,6-dimetossi- pimiridin-2-ilos- si)acido benzoico	> 930 g/kg (deno- minato bispyribac- sodium)	1° agosto 2011	31 luglio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sul riso. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bispyribac, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni caratterizzate da suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati dovranno richiedere la presentazione di ulteriori informazioni in merito alla possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte dei metaboliti M03 ⁽²⁾, M04 ⁽³⁾ e M10 ⁽⁴⁾. Essi garantiscono che il richiedente fornisca tali informazioni alla Commissione entro il 31 luglio 2013.

▼ **M1**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
2	Profoxydim N. CAS 139001-49-3 N. CIPAC 621	2 - [(1 <i>E/Z</i>) - [(2 <i>R S</i>) – 2 - (4 – clorofenos- si) propossiimino] bu- til] – 3 – idrossi – 5 - [(3 <i>R S</i> ; 3 <i>S R</i>) – te- traidro – 2 H – tiopi- ran – 3 – il] cicloes – 2 - enone	> 940 g/kg	1º agosto 2011	31 luglio 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida sul riso. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul profoxydim, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. Nella valutazione complessiva gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: — la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni caratterizzate da suolo e/o condizioni climatiche vulnerabili, — il rischio a lungo termine per gli organismi non bersaglio. Le condizioni di autorizzazione comprendono, se del caso, misure di attenuazione dei rischi.
3	Azimsulfuron N CAS 120162-55-2 CIPAC 584	1-(4,6-dimetossipiri- midin-2-il)-3-[1-metil- 4-(2-metil-2H-tetra- zol-5-il)-pirazol-5-il- solfonil]-urea	≥ 980 g/kg livello massimo dell'impurità fe- nolo 2 g/kg	1º gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. Non possono essere autorizzate le applicazioni aeree. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azimsulfuron, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

▼ **M5**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione: 1) alla protezione delle piante non bersaglio; 2) alla possibile contaminazione delle acque sotterranee, se la sostanza attiva è applicata in scenari e/o condizioni climatiche vulnerabili; 3) alla protezione degli organismi acquatici. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi, se del caso (per esempio zone cuscinetto, nella coltivazione del riso, tempi di posa minimi per l'acqua prima che sia scaricata). Lo Stato notificatore deve trasmettere le informazioni di conferma relativamente: a) alla valutazione del rischio per gli organismi acquatici; b) all'identificazione dei prodotti di degradazione nella fotolisi dell'acqua della sostanza. Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.
4	Azossistrobina N CAS 131860-33-8 CIPAC 571	Metil (E)-2-2[6-(2-cianofenossi)pirimidin-4-ilossi]fenil-3-metossiacrilato	≥ 930 g/kg Tenore massimo di toluene 2 g/kg Z isomero mass. 25 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Può essere autorizzata solo l'utilizzazione come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'azossistrobina, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

▼ **M4**

▼ **M4**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In questa valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a quanto segue: 1) la specificazione della sostanza tecnica quale fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica; 2) la possibile contaminazione delle acque freatiche, quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile, nonché alle condizioni climatiche; 3) la protezione degli organismi acquatici. Gli Stati membri devono garantire che le condizioni di autorizzazione debbano comprendere, ove necessario, provvedimenti di attenuazione dei rischi. Gli Stati membri interessati chiedono la presentazione di ulteriori studi per ultimare la valutazione dei rischi per gli organismi presenti nelle acque sotterranee e gli organismi acquatici. Il notificante deve fornire tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.
5	Imazalil N. CAS 35554-44-0 73790-28-0 (sostituito) N. CIPAC 335	(RS)-1-(β-allilossi-2,4-diclorofenile-til)imidazolo o allil (RS)-1-(2,4-diclorofenil)-2-imidazol-1-iletiletere	≥ 950 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'imazalil, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

▼ **M6**

▼ **M6**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: 1) prestare particolare attenzione al fatto che la specificazione della sostanza tecnica quale viene fabbricata commercialmente deve essere confermata e corredata da adeguati dati analitici. Il materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità deve essere comparato e verificato a fronte della specificazione della sostanza tecnica; 2) prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione acuta con la dieta alimentare, ai fini delle future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui; 3) prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori. Le condizioni di autorizzazione all'impiego devono prevedere l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale e misure di attenuazione dei rischi per ridurre l'esposizione; 4) l'applicazione di adeguate pratiche di gestione dei rifiuti per il trattamento della soluzione di scarto rimanente dopo l'applicazione, compresa l'acqua di lavaggio del sistema di drenching e lo scarico dei reflui del trattamento, e la prevenzione di qualsiasi fuoriuscita accidentale di soluzioni di trattamento. Gli Stati membri che consentono il rilascio di acque reflue nel sistema fognario devono assicurare lo svolgimento di una valutazione locale dei rischi; 5) particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici e i microrganismi del suolo e i rischi a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Il notificante deve presentare informazioni che confermino: a) le vie di degradazione dell'imazalil nel suolo e nelle acque di superficie;

▼ **M6**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						b) i dati ambientali che dimostrino le misure di gestione che gli Stati membri devono mettere in atto per garantire che l'esposizione delle acque sotterranee sia trascurabile; c) uno studio d'idrolisi per appurare la natura dei residui nei prodotti trasformati. Il notificante deve presentare dette informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.

▼ **M3**

6	Proesadione N. CAS 127277-53-6 (proesadione calcio) N. CIPAC 567 (proesa- dione) 567 020 (proesadione calcio)	Acido 3,5-diosso-4- propionilcicloesano- carbossilico	≥ 890 g/kg (espressi come proesadione cal- cio)	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fitoregolatore. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi, di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul proesadione, in particolare le relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.
---	---	---	--	--------------------	---------------------	--

▼ **M13**

7	Spiroxamina n. CAS 1181134-30-8 n. CIPAC: 572	(8-tert-butyl-1,4-dio- xaspiro [4.5] decan-2- ilmetil)-etilpropila- mina (ISO)	≥ 940 g/kg (diastereomeri A e B combinati)	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla spiroxamina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. In questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: 1) al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale;
---	---	---	--	--------------------	---------------------	---

▼ **M13**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						2) alla protezione delle acque sotterranee se la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; 3) al rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi. Il notificante deve presentare informazioni di conferma: a) sul possibile impatto su lavoratori e consumatori e sulla valutazione del rischio ambientale della potenziale degradazione stereoselettiva di ciascun isomero nelle piante, negli animali e nell'ambiente; b) sulla tossicità dei metaboliti vegetali che si formano negli ortofrutticoli e sulla potenziale idrolisi dei residui di ortofrutticoli nei prodotti trasformati; c) sulla valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee al metabolita M03 ⁽⁷⁾; d) sul rischio per gli organismi acquatici. Il notificante deve trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità le informazioni di cui ai punti a) e b) entro 2 anni dall'adozione di istruzioni specifiche e le informazioni di cui ai punti b), c) e d) entro il 31 dicembre 2013.

▼ **M18**

8	Kresoxim-metile N. CAS: 143 390-89-0 N. CIPAC: 568	metil (E)-2-metossii- mino-[2-(o-tolilossi- metil)fenil]acetato	≥ 910 g/kg metanolo: 5 g/kg, al massimo cloruro di metile: 1 g/kg, al massimo toluene: 1 g/kg, al massimo	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul kresoxim-metile, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
---	--	---	---	-----------------	------------------	---

▼ **M18**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Gli Stati membri devono rivolgere particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità; le condizioni di autorizzazione devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo: alla valutazione del rischio di esposizione delle acque sotterranee e in particolare: — lo studio lisimetrico per dimostrare che i 2 picchi non identificati osservati non corrispondono ai metaboliti ciascuno dei quali supera il valore di soglia di 0,1 µg/l, — il recupero del metabolita BF 490-5 per confermare che nella lisciviazione al lisimetro esso non si riscontra in misura superiore a 0,1 µg/l, — una valutazione del rischio di esposizione delle acque sotterranee a una tardiva applicazione alle mele/pere e alle uve. Il richiedente deve presentare tali informazioni agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.
9	Flurossipir N. CAS 69377-81-7 N. CIPAC 431	Acido 4-amino-3,5- dicloro-6-fluoro-2-pi- ridilossiacetico	≥ 950 g/kg (fluroxypyr-mep- tyl)	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul flurossipir, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011.

▼ **M8**

▼ **M8**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: 1) prestare particolare attenzione alla possibile contaminazione delle acque sotterranee da parte del metabolita piridinolo del flurossipir quando tale sostanza attiva viene impiegata in regioni dal suolo alcalino o vulnerabile e/o esposte a condizioni climatiche vulnerabili; 2) prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici. Le condizioni di autorizzazione devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Il notificante deve presentare informazioni che confermino: a) la rilevanza delle impurezze presenti nelle specifiche tecniche; b) la rilevanza del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità in considerazione della specifiche del materiale tecnico; c) La rilevanza tossicologica dei metaboliti flurossipir piridinolo e flurossipir metossipiridina; d) i metodi per la determinazione dei residui sulle piante; e) il destino degli esteri di flurossipir nelle matrici animali; f) i rischi a lungo termine per i lombrichi e gli organismi del suolo. Il notificante deve trasmettere agli Stati membri, alla Commissione e all'Autorità le informazioni di cui alle lettere a) e b) entro il 1° luglio 2012 e le informazioni di cui alle lettere c), d), e) e f) entro il 31 dicembre 2013.
10	Teflutrin n. CAS: 79538-32-2 n. CIPAC: 451	2,3,5,6-tetrafluoro-4-metilbenzil (1 <i>RS</i> , 3 <i>RS</i>)-3-[(<i>Z</i>)-2-cloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil]-2,2-dimetilciclopropanocarbossilato Il teflutrin è una miscela (nel rapporto 1:1) di: enantiomeri <i>Z</i> -(1 <i>R</i> , 3 <i>R</i>) e <i>Z</i> -(1 <i>S</i> , 3 <i>S</i>)	≥ 920 g/kg Esaclorobenzene: non più di 1 mg/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida. La copertura del tegumento va effettuata solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi. Dette strutture devono applicare le migliori tecniche disponibili al fine di escludere il rilascio di nubi di polveri durante l'immagazzinamento, il trasporto e l'applicazione.

▼ **M15**

▼ M15

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul teflutrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla sicurezza degli operatori e dei lavoratori, e a far sì che le condizioni d'impiego autorizzate prevedano l'utilizzo di appropriati dispositivi di protezione personale nonché di organi respiratori, — al rischio per gli uccelli e i mammiferi. È necessario applicare le misure di attenuazione dei rischi al fine di garantire un'elevata incorporazione nel suolo e la riduzione al minimo delle perdite, — a far sì che le etichette delle sementi trattate includano l'indicazione che esse sono state trattate con teflutrin e indichino le misure di attenuazione dei rischi previste dall'autorizzazione. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda: 1) le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente; 2) un metodo convalidato di analisi delle acque; 3) il possibile impatto ambientale della conversione e/o degradazione preferenziale degli isomeri nonché una stima della tossicità relativa e una valutazione del rischio per operatori e lavoratori. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2012, le informazioni di cui al punto 2 entro il 31 dicembre 2012 e le informazioni di cui al punto 3 due anni dopo l'adozione di un documento contenente le disposizioni specifiche per la valutazione delle miscele di isomeri.

▼ M14

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
11	Oxifluorfen n. CAS 42874-03-3 n. CIPAC 538	2-cloro- α,α,α -trifluo- ro- <i>p</i> -tolil 3-etossi-4- nitrofenil etere	≥ 970 g/kg Impurità: N,N-dimetilnitro- sammina: non ol- tre 50 $\mu\text{g/kg}$	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida applicato a sca- glioni in prossimità del suolo, dall'autunno all'inizio della primavera PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'oxifluorfen, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: a) prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori e garantire che le condizioni di impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di pro- tezione individuale; b) prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici, per i mammiferi che si nutrono di lombrichi, per i macroorganismi terricoli, per artropodi e piante non bersaglio. Le condizioni d'impiego devono comprendere eventuali misure di attenua- zione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo: 1) alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sull'incidenza delle impurità; 2) all'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commer- cialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossi- cità; 3) al rischio potenziale per gli organismi acquatici della sostanza attiva e dei metaboliti RH-45469 ⁽⁸⁾, MW 306 ⁽⁹⁾, MW 347 ⁽¹⁰⁾, MW 274 ⁽¹¹⁾ e del metabolita non identificato Deg 27;

▼ **M14**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						4) al rischio potenziale di bioaccumulazione e di bioamplificazione nella catena alimentare acquatica, organismi presenti nei sedimenti compresi; 5) ai dati di esposizione per l'applicazione a scaglioni che possano servire come valori di riduzione della deriva. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1) e 2) entro il 30 giugno 2012 e le informazioni di cui ai punti da 3) a 5) entro il 31 dicembre 2013.

▼ **M10**

12	1-naftilacetammide n. CAS 86-86-2 Numero CIPAC: 282	2-(1-naftil)acetam- mide	≥ 980 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'impiego come fitoregolatore PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'1-naftilacetammide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nell'ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono: a) prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione personale; b) prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; c) prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici;
----	---	-----------------------------	------------	--------------------	---------------------	--

▼ **M10**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						d) prestare particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio; e) prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli. Le condizioni d'impiego devono comprendere eventuali misure di attenua- zione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo: 1) al rischio per le piante non bersaglio; 2) al rischio a lungo termine per gli uccelli. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Au- torità tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.

▼ **M11**

13	acido 1-naftilacetico n. CAS 86-87-3 n. CIPAC: 313	acido 1-naftilacetico	≥ 980 g/kg	1 gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Può essere autorizzato solo l'impiego come fitoregolatore PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sull'acido 1-naftilacetico, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nell'ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono: a) prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'eventuale uso di appro- priati dispositivi di protezione individuale; b) prestare particolare attenzione alla situazione dei consumatori riguardo alla loro esposizione con la dieta alimentare, in vista di future revisioni delle quantità massime ammissibili di residui;
----	--	-----------------------	------------	-------------------	---------------------	---

▼ **M11**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						c) prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; d) prestare particolare attenzione ai rischi per gli organismi acquatici; e) prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli. Le condizioni d'impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo: 1) alla via e al tasso di degradazione nel suolo insieme a una valutazione sulle possibilità di fotolisi. 2) al rischio a lungo termine per gli uccelli. Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.

▼ **M16**

14	Fluquinconazolo n. CAS 136426-54-5 n. CIPAC: 474	3-(2,4-diclorofenil)-6-fluoro-2-(1 <i>H</i> -1,2,4-triazol-1-il)quinazolin-4(3 <i>H</i>)one	≥ 955 g/kg	1° gennaio 2012.	31 dicembre 2021.	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida. PARTE B Per applicare i principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sul fluquinconazolo, in particolare delle appendici I e II del medesimo, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. Nell'ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono: a) prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione personale;
----	--	--	------------	------------------	-------------------	---

▼ **M16**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						b) prestare particolare attenzione all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivate metabolites — TDMs); c) prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e per i mammiferi. Le condizioni d'impiego devono comprendere eventuali misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo: 1) ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivate metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale; 2) al contributo, nelle colture a rotazione, di potenziali residui del metabolita dione all'esposizione dei consumatori; 3) al rischio acuto per mammiferi insettivori; 4) al rischio a lungo termine per uccelli e mammiferi granivori ed erbivori; 5) al rischio di mammiferi che si nutrono di lombrichi; 6) al potenziale di disturbo endocrino negli organismi acquatici (studio del ciclo di vita completo dei pesci). Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità tali informazioni entro il 31 dicembre 2013.

▼ **M12**

15	Fluazifop-P N. CAS 83066-88-0 (fluazifop-P) N. CIPAC: 467 (fluazifop-P)	acido (R)-2-{4-[5-(trifluorometil)-2-piridilossi]fenossi}propionico (fluazifop-P)	≥ 900 g/kg in fluazifop-P-butil La seguente impurità: 2-chloro-5-(trifluorometil)piridina non deve essere riscontrata in misura superiore a 1,5 g/kg nel materiale fabbricato.	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	► M52 PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come erbicida. PARTI B Ai fini dell'attuazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluazifop-P, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1° febbraio 2013. In tale valutazione globale occorre che gli Stati membri prestino particolare attenzione a: — la sicurezza dei consumatori per quanto riguarda la presenza del composto metabolita X (⁵) nelle acque sotterranee,
----	--	---	---	-----------------	------------------	--

▼ **M12**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						— la sicurezza degli operatori e garantiscano che le condizioni d'impiego prescrivano un'adeguata attrezzatura di protezione individuale, se del caso, — la protezione delle acque di superficie e sotterranee nelle zone vulnerabili, — il rischio per le piante non bersaglio. Le condizioni d'impiego comprendono all'occorrenza misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardanti: 1) le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, complete di informazioni sull'incidenza dell'impurità R154719; 2) l'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità; 3) il potenziale rischio a lungo termine per i mammiferi erbivori; 4) la vita e il comportamento nell'ambiente dei composti metabolici X (⁵) e IV (⁶); 5) il potenziale rischio di esposizione di pesci e invertebrati acquatici al composto metabolita IV (⁶). Il richiedente comunica alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2012 e le informazioni di cui ai punti 3, 4 e 5 entro il 31 dicembre 2013. ◀

▼ **M19**

16	Terbutilazina N. CAS: 5915-41-3 N. CIPAC: 234	N2-tert-butil-6-cloro- N4-etil-1,3,5-triazina- 2,4-diammina	≥ 950 g/kg Impurità: propazina: non più di 10 g/kg atrazina: non più di 1 g/kg simazina: non più di 30 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni della relazione di riesame sulla terbutilazina, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata in data 17 giugno 2011 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
----	---	---	--	--------------------	---------------------	--

▼ **M19**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In questa valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: a) alla protezione delle acque sotterranee, quando la sostanza attiva è utilizzata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche; b) al rischio per uccelli e mammiferi. Le condizioni di impiego devono comprendere misure di attenuazione dei rischi e l'obbligo di servirsi di eventuali programmi di monitoraggio per verificare la possibile contaminazione delle acque sotterranee in zone vulnerabili. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma riguardo: 1) alle specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, sulla base di dati analitici pertinenti, complete di informazioni sull'incidenza delle impurità; 2) all'equivalenza tra le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente e quelle del materiale di prova utilizzato negli studi sulla tossicità; 3) alla valutazione dell'esposizione delle acque sotterranee ai metaboliti non identificati LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 e LM6; 4) alla rilevanza dei metaboliti MT1 (N-tert-butil-6-cloro-1,3,5-triazina-2,4-diammina), MT13 (4-(tert-butilammino)-6-(etilammino)-1,3,5-triazin-2-olo oppure 6-idrossi -N2-etil-N4- tert-butil-1,3,5-triazina-2,4-diammina), MT14 (4-ammino 6(tert-butilammino)-1,3,5-triazin-2-olo oppure N-tert-butil-6-idrossi-1,3,5-triazina-2,4-diammina), e dei metaboliti non identificati LM1, LM2, LM3, LM4, LM5 e LM6 rispetto al cancro, se la terbutilazina è classificata, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008 come «sospettata di provocare il cancro». Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 30 giugno 2012; le informazioni di cui al punto 3 entro il 30 giugno 2013; le informazioni di cui al punto 4 entro 6 mesi dalla notifica della decisione con cui viene classificata la sostanza.

▼ **M17**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
17	Triazossido N. CAS 72459-58-6 N. CIPAC 729	7-chloro-3-imidazol- 1-yl-1,2,4-benzotria- zine 1-oxide	≥ 970 g/kg Impurezze: toluene: non più di 3 g/kg	1° ottobre 2011	30 settembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida nel trattamento delle sementi. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul triazossido, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 17 giugno 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: a) prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale; b) prestare particolare attenzione al rischio per gli uccelli granivori e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente trasmette alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità informazioni di conferma per quanto riguarda il rischio a lungo termine per i mammiferi granivori entro il 30 settembre 2013.

▼ **M21**

18	8-idrossichinolina Numero CAS 148-24-3 (8-idrossichi- nolina) Numero CIPAC: 677 (8-idrossichinolina)	8-chinolinolo	≥ 990 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati soltanto gli usi come fungicida e battericida nel caso d'impiego in serre. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'8-idrossichinolina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2011. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla sicurezza degli operatori, nonché garantire che nelle condizioni d'impiego figurino l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale.
----	---	---------------	------------	--------------------	---------------------	---

▼ M21

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Il richiedente deve presentare informazioni di conferma sull'8-idrossichinolina e i relativi sali per quanto riguarda: 1) il metodo di analisi da utilizzare per l'aria; 2) una nuova stabilità all'immagazzinamento che includa il periodo di conservazione di campioni provenienti sia dallo studio sul metabolismo, sia dai test controllati sui residui. Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 dicembre 2013.

▼ M20

19	Acrinathrin Numero CAS 101007-06-1 Numero CIPAC 678	(S)-α-ciano-3-fenossi-benzil (Z)-(1R,3S)-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometiletossicar-bonil)vinil]ciclopro-pancarbossilato op-pure (S)-α-ciano-3-fenossi-benzil (Z)-(1R,)-cis-2,2-dimetil-3-[2-(2,2,2-trifluoro-1-trifluorometiletossicar-bonil)vinil]ciclopro-pancarbossilato	≥ 970 g/kg Impurità: 1,3-dicicloesilurea: non più di 2 g/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come insetticida e acaricida, a dosi non superiori a 22,5 g/ha per applicazione. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'acrinathrin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 luglio 2011. Nell'ambito di questa valutazione complessiva, gli Stati membri devono: a) prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori nonché garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'uso di appropriati dispositivi di protezione personale; b) prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi acquatici, in particolare i pesci, e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano se del caso misure di attenuazione dei rischi; c) prestare particolare attenzione al rischio per gli artropodi non bersaglio e le api e garantire che le condizioni di autorizzazione comprendano misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda: 1) il rischio potenziale per le acque sotterranee derivante dal metabolita 3-PBAld (¹²); 2) il rischio cronico per i pesci; 3) la valutazione del rischio per gli artropodi non bersaglio;
----	--	---	---	--------------------	---------------------	--

▼ **M20**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						4) il possibile impatto su lavoratori e consumatori e la valutazione del rischio ambientale della potenziale degradazione stereoselettiva di ciascun isomero nelle piante, negli animali e nell'ambiente. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 4 due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche.

▼ **M25**

20	Procloraz N. CAS 67747-09-5 N. CIPAC 407	N-propil-N-[2-(2,4,6-triclorofenossi)etil]imidazolo-1-carbossammide	≥ 970 g/kg Impurità: somma di diossine e furani (OMS-PCDD/T-TEQ) (¹³): non superiore a 0,01 mg/kg	1° gennaio 2012	31 dicembre 2021	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli impieghi come fungicida. Nel caso di impieghi all'aperto, le quantità non possono superare 450 g/ha per ogni applicazione. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul procloraz, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione finale approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 27 settembre 2011. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) alla protezione degli operatori e dei lavoratori e provvedono affinché le condizioni d'impiego prescrivano l'uso di adeguati dispositivi di protezione personale, se necessario; b) al rischio per gli organismi acquatici e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso; c) al rischio a lungo termine per i mammiferi e provvedono affinché le condizioni di autorizzazione prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso. I richiedenti presentano informazioni confermate riguardanti:
----	--	---	--	-----------------	------------------	--

▼ **M25**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						1) il confronto e la verifica del materiale di prova utilizzato nei fascicoli sulla tossicità e sull'ecotossicità per i mammiferi in base alle specifiche del materiale tecnico; 2) la valutazione dei rischi ambientali per i complessi metallici del procloraz; 3) i possibili effetti nocivi del procloraz sul sistema endocrino degli uccelli. Il richiedente presenta alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui ai punti 1 e 2 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 3 entro due anni dall'adozione delle linee guida dell'OCSE relative ai test sugli effetti nocivi per il sistema endocrino.

▼ **M26**

21	Bitertanolo CAS: 55179-31-2 CIPAC: 386	(1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i> ;1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i>)- 1-(bifenil-4-ilossi)- 3,3-dimetil-1-(1 <i>H</i> - 1,2,4-triazol-1-il)bu- tan-2-olo (20:80 rap- porto tra gli isomeri (1 <i>RS</i> ,2 <i>RS</i>) e gli iso- meri (1 <i>RS</i> ,2 <i>SR</i>)]	$\geq 970 \text{ g/kg}$ ($A \geq 80$, $B \leq 20$) <i>RS</i> + <i>SR</i> 80–90 % <i>RR</i> + <i>SS</i> 10–20 %	1° gennaio 2012	30 giugno 2015	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come fungicida per il trattamento delle sementi. Gli Stati membri devono provvedere affinché le autorizzazioni prevedano che il rivestimento delle sementi venga effettuato solo in strutture specializzate nel trattamento delle sementi e che tali strutture applichino le migliori tecniche disponibili per escludere il rilascio di nubi di polveri durante il magazzinaggio, il trasporto e l'applicazione. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bitertanolo, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali l'11 ottobre 2011. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono:
----	--	---	---	--------------------	-------------------	--

▼ **M26**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						a) prestare particolare attenzione al rischio per gli operatori professionali e garantire che le condizioni d'impiego prevedano l'eventuale uso di appropriati dispositivi di protezione individuale; b) prestare particolare attenzione all'esposizione alimentare dei consumatori ai residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs); c) prestare particolare attenzione ai rischi per gli uccelli e per i mammiferi. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda: 1) la rilevanza tossicologica delle impurezze BUE 1662, così nominate per motivi di riservatezza, e del composto 3-clorofenossi; 2) il rischio acuto e a breve termine per gli uccelli granivori; 3) il rischio a lungo termine per i mammiferi granivori; 4) i residui dei derivati metabolici del triazolo (triazole derivative metabolites — TDMs) in colture primarie, colture a rotazione e prodotti di origine animale; 5) i possibili effetti del rapporto variabile tra gli isomeri nel materiale tecnico e del degrado preferenziale e/o della conversione della miscela di isomeri sulla valutazione dei rischi per i lavoratori, i consumatori e l'ambiente. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità le informazioni di cui al punto 1 entro il 30 giugno 2012, le informazioni di cui ai punti 2, 3 e 4 entro il 31 dicembre 2013 e le informazioni di cui al punto 5 due anni dopo l'adozione di disposizioni specifiche.

▼ M30

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
22	Metam N. CAS 144-54-7 N. CIPAC 20	Acido metil-ditiocar- bammico	≥ 965 g/kg Espresso come metam-sodio su base di peso a secco ≥ 990 g/kg Espresso come metam-sodio su base di peso a secco Impurezze rilevan- ti: metilisotiocianato (MITC) — max. 12 g/kg su base di peso a secco (metam-sodio), — max. 0,42 g/kg su base di peso a secco (me- tam-potassio), <i>N,N'</i>-dimetiltiou- rea (DMTU) — max. 23 g/kg su base di peso a secco (metam-sodio), — max. 6 g/kg su base di peso a secco (metam- potassio).	1° luglio 2012	30 giugno 2022	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come nematocida, fungicida, erbicida e insetticida per l'applicazione come fumigante per la disinfestazione del terreno prima della piantagione, limitando le applicazioni a una ogni tre anni sullo stesso campo. L'applicazione può essere autorizzata solo in campo aperto tramite iniezione nel terreno e in serra unicamente mediante irrigazione a goccia. È prescritto l'impiego di una pellicola di materia plastica a tenuta di gas per l'irrigazione a goccia. Il valore massimo di applicazione è di 153 kg/ha (corrispondente a 86,3 kg/ha di MITC) in caso di applicazioni a campo aperto. Le autorizzazioni dovranno essere limitate agli utilizzatori professionali. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metam, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 9 marzo 2012. Nell'ambito di questa valutazione generale, gli Stati membri devono: a) prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori professionali e garantire che le condizioni d'impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi quali uso di adeguati dispositivi di protezione personale e limitazione dell'orario di lavoro giornaliero; b) prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori professionali e garantire che le condizioni d'impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi quali uso di adeguati dispositivi di protezione personale, tempi di rientro e limitazione dell'orario di lavoro giornaliero; c) prestare particolare attenzione alla protezione degli astanti e dei residenti e garantire che le condizioni d'impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi, quali zone tampone adeguate durante l'applicazione e nelle 24 ore successive a essa. Tali zone si devono estendere dal perimetro della zona di applicazione a qualsiasi abitazione occupata e a zone a cui ha accesso il pubblico, con l'obbligo di utilizzare segnaletica orizzontale e di avvertimento;

▼ **M30**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						d) prestare particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene applicata in regioni con terreno vulnerabile e/o condizioni climatiche sensibili e garantire che le condizioni d'impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi, quali zone tampone adeguate; e) prestare particolare attenzione al rischio per gli organismi non bersaglio e provvedere affinché le condizioni d'impiego prevedano misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma relative al metile isotiocianato per quanto riguarda: 1) la valutazione della possibile propagazione atmosferica a lunga distanza del metile isotiocianato e dei rischi ambientali correlati; 2) la potenziale contaminazione delle acque sotterranee. Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 maggio 2014.

▼ **M33**

23	Bifenthrin N. CAS 82657-04-3 N. CIPAC 415	2-metilbifenil-3-ilme- til (1<i>RS</i>,3<i>RS</i>)-3-[(<i>Z</i>)- 2-cloro-3,3,3-trifluo- roprop-1-enil]-2,2-di- metilciclopropancar- bossilato oppure 2-metilbifenil-3-ilme- til (1<i>RS</i>)-<i>cis</i>-3-[(<i>Z</i>)-2- cloro-3,3,3-trifluoro- prop-1-enil]-2,2-dime- tilciclopropancarbosi- lato	≥ 930 g/kg Impurezze: Toluene: non più di 5 g/kg	1° agosto 2012	31 luglio 2019	PARTE A Possono essere autorizzati solo gli usi come insetticida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul bifenthrin, in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1° giugno 2012. In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: a) alla persistenza nell'ambiente;
----	---	--	---	-------------------	-------------------	---

▼ **M33**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						b) al rischio di bioaccumulo e biomagnificazione; c) alla protezione degli operatori e dei lavoratori, vigilando affinché le condizioni d'impiego prescrivano, se del caso, l'utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale; d) al rischio per gli organismi acquatici, in particolare pesci e invertebrati, artropodi non bersaglio e api, garantendo che le condizioni di autorizzazione includano, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda: 1) la tossicità residua per gli artropodi non bersaglio ed il potenziale di nuova colonizzazione; 2) il destino e il comportamento del metabolita nel suolo 4'-OH bifenthrin; 3) la degradazione nel suolo degli isomeri che costituiscono il bifenthrin, 4'-OH bifenthrin e acido TFP. Il richiedente deve presentare le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 3 alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2014. Il richiedente deve presentare alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità un programma di monitoraggio volto a valutare il potenziale di bioaccumulo e biomagnificazione in ambiente acquatico e terrestre entro il 31 luglio 2013. I risultati del programma di monitoraggio vanno presentati come relazione sul monitoraggio allo Stato membro relatore, alla Commissione e all'Autorità entro il 31 luglio 2015.

▼ **M34**

24	Fluxapyroxad CAS n. 907204-31-3 CIPAC n. 828	3-(difluorometil)-1-metil-N-(3',4',5'-trifluorobifenil-2-il)pirazolo-4-carbossamide	≥ 950 g/kg L'impurità toluene non deve superare 1 g/kg nel materiale tecnico.	1° gennaio 2013	31 dicembre 2022	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fluxapyroxad, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1° giugno 2012.
----	--	---	---	-----------------	------------------	---

▼ **M34**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In tale valutazione generale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione ai rischi per le acque sotterranee se la sostanza attiva viene impiegata in aree esposte a rischi, in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni d'impiego comprenderanno, se necessario, misure di attenuazione dei rischi. La purezza riportata si basa sulla produzione di un impianto pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009.

▼ **M35**

25	Fenpirazamina N. CAS 473798-59-3 N. CIPAC 832	S-allile 5-amino-2,3-diidro-2-isopropil-3-oxo-4-(o-tolil)pirazolo-1-carbotioato	≥ 940 g/kg	1° gennaio 2013	31 dicembre 2022	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla fenpirazamina, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1° giugno 2012. La purezza riportata sotto questa voce si basa sulla produzione di un impianto pilota. Lo Stato membro esaminatore informa la Commissione, conformemente all'articolo 38 del regolamento (CE) n. 1107/2009, circa le specifiche del materiale tecnico prodotto commercialmente.
----	---	---	------------	-----------------	------------------	--

▼ **M40**

26	<i>Adoxophyes orana granulovirus</i> Raccolta delle colture n. DSM BV-0001 N. CIPAC 782	Non applicabile	Impurezze non rilevanti	1° febbraio 2013	31 gennaio 2023	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla sostanza <i>Adoxophyes orana granulovirus</i>, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 13 luglio 2012.
----	---	-----------------	-------------------------	------------------	-----------------	--

▼ M41

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
27	Isopyrazam N. CAS 881685-58-1 (isomero sin: 683777-13-1/anti-isomero: 683777-14-2) N. CIPAC 963	<i>Miscela di:</i> 3-(difluorometil)-1-metil-N-(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>RS</i>)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metano-naftalen-5-il]pirazolo-4-carbossamide (isomero sin – 50:50 miscela di due enantiomeri) <i>e</i> 3-(difluorometil)-1-metil-N-[(1 <i>RS</i> ,4 <i>SR</i> ,9 <i>SR</i>)-1,2,3,4-tetraidro-9-isopropil-1,4-metano-naftalen-5-il]pirazolo-4-carbossamide (isomero anti – 50:50 miscela di due enantiomeri) In un range compreso tra 78:15 % e 100:0 % da sin ad anti	≥ 920 g/kg In un range compreso tra 78:15 % e 100:0 % isomeri da sin ad anti	1° aprile 2013	31 marzo 2023	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'isopyrazam, in particolare delle sue appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 settembre 2012. In questa valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione: a) al rischio per gli organismi acquatici, b) al rischio per i lombrichi se la sostanza è utilizzata nel quadro di pratiche in assenza di coltivazione o di coltivazione minima; c) alla protezione delle acque sotterranee quando la sostanza viene impiegata in regioni esposte a rischi in relazione alla natura dei suoli e/o alle condizioni climatiche. Le condizioni d'utilizzo comprendono misure di attenuazione dei rischi, quali l'esclusione di pratiche in assenza di coltivazione o di coltivazione minima e l'obbligo di effettuare programmi di monitoraggio nelle zone vulnerabili, ove necessario, per verificare la potenziale contaminazione delle acque sotterranee. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma relative alla rilevanza dei metaboliti CSCD 459488 e CSCD 459489 per le acque sotterranee. Il richiedente deve presentare tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 marzo 2015.
28	Fosfano N. CAS 7803-51-2 N. CIPAC 127	Fosfano	≥ 994 g/kg L'arsano come impurezza rilevante non deve superare 0,023 g/kg nel materiale tecnico	1° aprile 2013	31 marzo 2023	Le autorizzazioni sono limitate agli utilizzatori professionali. Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul fosfano, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 settembre 2012.

▼ M42

▼ **M42**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In questa valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione: — alla protezione degli operatori nei locali trattati e in prossimità degli stessi durante il trattamento e durante e dopo l'aerazione, — alla protezione dei lavoratori nei locali trattati e in prossimità degli stessi durante il trattamento e durante e dopo l'aerazione, — alla protezione degli astanti in prossimità dei locali trattati durante il trattamento e durante e dopo l'aerazione. Le condizioni di utilizzo devono prevedere misure di attenuazione dei rischi, quali il monitoraggio permanente della concentrazione di fosfano mediante dispositivi automatici, l'uso di attrezzature di protezione personale e, se del caso, la delimitazione di una zona vietata agli estranei intorno ai locali trattati.

▼ **M45**

29	<i>Trichoderma asperellum</i> (ceppo T34) CECT: 20417	<i>Non applicabile</i>	1×10^{10} cfu/g	1° giugno 2013	31 maggio 2023	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, va tenuto conto delle conclusioni sul <i>Trichoderma asperellum</i> (ceppo T34), in particolare delle appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012. In tale valutazione generale gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione di operatori e lavoratori, tenendo conto che la sostanza <i>Trichoderma asperellum</i> (ceppo T34) va considerata un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprenderanno se necessario misure di attenuazione dei rischi.
----	---	------------------------	--------------------------	-------------------	-------------------	--

▼ **M44**

30	<i>Virus del mosaico giallo dello zucchini</i> a debole virulenza Numero d'inventario degli ATCC: PV-593	<i>Non applicabile</i>	$\geq 0,05$ mg/l	1° giugno 2013	31 maggio 2023	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>virus del mosaico giallo dello zucchini</i> a debole virulenza, in particolare delle sue appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012. Nella valutazione complessiva gli Stati membri presteranno particolare attenzione ai rischi per le piante non bersaglio e ai casi in cui le colture sono coinfectate da altri virus trasmessi dagli afidi.
----	---	------------------------	------------------	-------------------	-------------------	---

▼ **M44**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						Le condizioni d'impiego devono comprendere eventuali misure di attenua- zione dei rischi.

▼ **M47**

31	Cyflumetofen Numero CAS 400882- 07-7 Numero CIPAC 721	<i>2-methoxyethyl (RS)- 2-(4-tert-butylphenyl)- 2-cyano-3-oxo-3- (α,α,α-trifluoro-o-to- lyl)propionate</i>	≥ 975 g/kg (race- mico)	1° giugno 2013	31 maggio 2023	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul cyflumetofen, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 20 novembre 2012. In tale valutazione globale gli Stati membri prestano particolare attenzione a: — la protezione degli operatori e dei lavoratori, — la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza è impiegata in regioni vulnerabili per la natura dei suoli e/o le condizioni climatiche, — la protezione dell'acqua potabile, — il rischio per gli organismi acquatici. Le condizioni d'impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi, come l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale. Il richiedente presenta le seguenti informazioni di conferma: a) informazioni sull'eventuale potenziale mutageno del metabolita B3 (2-(tri-fluorometile) benzammide), escludendo, con un protocollo del test appropriato (test della cometa <i>in vivo</i>), la rilevanza <i>in vivo</i> degli effetti osservati <i>in vitro</i>; b) informazioni supplementari per stabilire una dose acuta di riferimento per il metabolita B3; c) studi ecotossicologici complementari e valutazioni che coprono l'intero ciclo di vita dei vertebrati acquatici. Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 maggio 2015.
----	--	--	----------------------------	-------------------	-------------------	---

▼ **M46**

32	<i>Trichoderma atroviride</i> ceppo I-1237 Numero CNCM: I-1237	Non applicabile	1×10^9 cfu/g (1×10^{10} spore/g)	1° giugno 2013	31 maggio 2023	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>Trichoderma atroviride</i> ceppo I-1237, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata il 20 novembre 2012 dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.
----	--	-----------------	--	-------------------	-------------------	---

▼ **M46**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza (¹)	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
						In tale valutazione globale, gli Stati membri prestano particolare attenzione alla protezione degli operatori e dei lavoratori, tenendo conto del fatto che il <i>Trichoderma atroviride</i> ceppo I-1237 è da considerarsi un potenziale sensibilizzante. Le condizioni d'impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.

▼ **M51**

33	Ametoctradin N. CAS 865318-97-4 Numero CIPAC 818	<i>5-ethyl-6-octyl [1,2,4]triazolo[1,5-a] pyrimidin-7-amine</i>	≥ 980 g/kg Le impurità amitrolo e o-xilene presentano rischi tossicologici e non devono superare rispettivamente 50 g/kg e 2 g/kg nel materiale tecnico.	1° agosto 2013	31 luglio 2023	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sull'ametoctradin, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva elaborata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 1° febbraio 2013. Nella valutazione globale, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla dispersione del metabolita M650F04 (¹⁴) nelle acque sotterranee in condizioni di vulnerabilità. Le condizioni d'impiego comprendono, se necessario, misure di attenuazione dei rischi.
----	--	---	---	-------------------	-------------------	---

▼ **M49**

34	Mandipropamide N. CAS 374726-62-2 N. CIPAC 783	(RS)-2-(4-chlorophenyl)-N-[3-methoxy-4-(prop-2-ynyloxy)phenethyl]-2-(prop-2-ynyloxy)acetamide	≥ 930 g/kg L'impurezza N-{2-[4-(2-cloro-allilossi)-3-metossi-fenil]-etil}-2-(4-cloro-fenil)-2-prop-2-inilossi-acetamide è di rilevanza tossicologica e non deve superare 0,1 g/kg nel materiale tecnico.	1° agosto 2013	31 luglio 2023	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si deve tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sulla mandipropamide, in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali in data 1° febbraio 2013. Le condizioni d'impiego devono comprendere, se del caso, misure di attenuazione dei rischi. Il richiedente deve presentare informazioni di conferma per quanto riguarda il potenziale per la trasformazione degli enantiomeri o la racemizzazione della mandipropamide alla superficie del suolo a seguito della fotolisi nel suolo. Il richiedente comunica tali informazioni alla Commissione, agli Stati membri e all'Autorità entro il 31 luglio 2015.
----	--	---	---	-------------------	-------------------	--

▼ **M55**

Nu- mero	Nome comune, numeri di identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Data di ap- provazione	Scadenza dell'ap- provazione	Disposizioni specifiche
38	<i>Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus</i> Numero DSMZ: BV-0003	Non applicabile	Concentrazione minima: $1,44 \times 10^{13}$ OB/l (corpi di inclusione/l)	1° giugno 2013	31 maggio 2023	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>Helicoverpa armigera nucleopolyhedrovirus</i> , in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.

▼ **M54**

42	<i>Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus</i> Numero DSMZ: BV-0005	Non applicabile	Concentrazione massima: 1×10^{12} OB/l (corpi di inclusione/l)	1° giugno 2013	31 maggio 2023	Per l'applicazione dei principi uniformi di cui all'articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, occorre tener conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul <i>Spodoptera littoralis nucleopolyhedrovirus</i> , in particolare delle relative appendici I e II, nella versione definitiva approvata dal Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 15 marzo 2013.
----	---	-----------------	---	----------------	----------------	---

▼ **M1**

⁽¹⁾ Ulteriori particolari sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.

► **M9** ⁽²⁾ 2-idrossi-4,6-dimetossipirimidina.

⁽³⁾ 2,4-diidrossi-6-metossipirimidina.

⁽⁴⁾ 2-idrossi-6-(4-idrossi-6-metossipirimidina-2-yl)ossibenzoato di sodio. ◀

► **M52** ⁽⁵⁾ 5-(trifluorometil)-2(1H)-piridinone.

⁽⁶⁾ 4-[5-(trifluorometil)-2-piridinil]ossi fenolo. ◀

► **M13** ⁽⁷⁾ M03: ossido di [(8-tert-butil-1,4-dioxaspiro [4.5] decan-2-ilmetil)-etilpropilamina. ◀

► **M14** ⁽⁸⁾ 5-[2-cloro-4-(trifluorometil)fenossi]-2-[(metossimetil)ammino]fenolo.

⁽⁹⁾ acido 3-cloro-4-[3-(etenilossi)-4-idrossifenossi]benzoico.

⁽¹⁰⁾ 2-cloro-1-(3-metossi-4-nitrofenossi)-4-(trifluorometil)benzene.

⁽¹¹⁾ acido 4-(3-etossi-4-idrofenossi)benzoico. ◀

► **M20** ⁽¹²⁾ 3-fenossibenzaldeide. ◀

► **M25** ⁽¹³⁾ Diossine [somma di policloro-dibenzo-p-diossine (PCDD) e policloro-dibenzo-furani (PCDF), espressa in equivalenti di tossicità (TEQ) dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), utilizzando i fattori di tossicità equivalente dell'OMS (OMS-TEF)]. ◀

► **M51** ⁽¹⁴⁾ 7-amino-5-ethyl[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyrimidine-6-carboxylic acid. ◀